




CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI

AF

CS
CENTRO
STUDI

Ministero della Giustizia



COMPENDIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia
Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961
www.conaf.it – centrostudi@conaf.it



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI

AF | CS
CENTRO
STUDI

Ministero della Giustizia

In copertina “Goethe o metamorfosi delle piante” di André Aimé René Masson |1940

“Solo con lo studio si può capire il mondo vegetale ed entrare in sintonia con esso”

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961

www.conaf.it – centrostudi@conaf.it



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI

AF | **CS**
CENTRO
STUDI

Ministero della Giustizia

Febbraio 2018

- Versione 1 -

COMPENDIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

A cura di:

Giancarlo Quaglia

Eleonora Pietretti



Sommario

1. PREMESSA	1
2. LA STORIA E L'EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE.....	2
ALLEGATO 1 - La storia e l'evoluzione della professione: i documenti.....	5
3. QUADRO GENERALE DELLE QUALIFICHE E DEI TITOLI PROFESSIONALI	8
3.1 La Convenzione UNESCO	8
3.2 La Convenzione di Lisbona.....	11
3.3 Il processo di Bologna.....	12
3.4 Il rapporto Università e Professione	15
3.5 La direttiva qualifiche e la direttiva servizi	16
3.5.1 Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti da cittadini comunitari in Paesi dell'Unione Europea.....	20
3.6 Le istituzioni e gli organismi di riferimento	22
3.7 Il quadro dei titoli in Italia.....	23
3.8 Il quadro dei titoli in Europa.....	27
3.9 L'Agronomo nel mondo	28
3.9.1 La Carta Universale dell'Agronomo	29
4. IL SISTEMA DELLE PROFESSIONI IN ITALIA.....	35
4.1 Il sistema ordinistico.....	37
4.2 Il Consiglio Nazionale.....	37
4.3 Le Federazioni regionali.....	40
4.4 Gli Ordini territoriali	41
4.4.1 Funzioni amministrative degli Ordini territoriali	42
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	45
5.1 Principi etici della professione	47
5.2 Responsabilità, deontologia professionale e codice deontologico.....	49
5.3 I Consigli di disciplina Territoriali	57
5.4 Le fasi del procedimento disciplinare.....	59
5.4.1 Aspetti particolari del procedimento disciplinare.....	63
5.5 Il ricorso contro le decisioni del Consiglio Nazionale.....	69
6. L'ALBO UNICO NAZIONALE	70
6.1 Le persone fisiche.....	70
6.2 Le persone giuridiche	Errore. Il segnalibro non è definito.
7. L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE.....	74
8. LA PROFESSIONE	87



8.1 Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale	87
8.2 L'Agronomo ed il Forestale Iunior.....	90
8.3 Il Biotecnologo	91
9. LE AREE E LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.....	93
9.1 I settori scientifico professionali.....	93
9.2 Le prestazioni professionali.....	101
9.3 L'interpretazione del CONAF sulle attività professionali.....	107
10. GLI STANDARD PRESTAZIONALI.....	110
10.1 Compiti, competenze e valutazione	112
10.2 Descrizione del lavoro, servizio o processo	112
10.3 Criteri e modalità di valutazione	114
10.4 Mantenimento e miglioramento delle competenze.....	115
APPENDICE - Schema tipo di scrittura privata per il conferimento di incarico professionale	115
11. I PARAMETRI PRIVATI E PUBBLICI	123
12. L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE	126
13. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	128
13.1 Gli adempimenti dell'Ordine territoriale per la formazione professionale continua.....	129
13.2 Gli obblighi formativi per gli iscritti	130
14. IL SISTEMA INFORMATIVO DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI	132
15. IL QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI TRA LE ALTRE PROFESSIONI.....	133
15.1 Premessa	133
15.2 Ordinamenti professionali e quadro normativo delle competenze	133
15.3 Sentenze ed altri riferimenti di legge.....	135
15.3.1 Decisione n. 915/1996 del Consiglio di Stato	135
15.3.2 Parere del Consiglio di Stato in data 29/01/1997	135
15.3.3 Sentenza n. 7413/2014 del T.A.R. per il Lazio	136
15.3.4 Sentenza n. 43/2013 del T.A.R. per la Sardegna	137
15.3.5 Sentenza n. 44/2013 del T.A.R. per la Sardegna	137
15.3.6 Sentenza n. 90/1998 della Pretura di Isernia	138
15.3.7 Sentenza n. 25/2009 del T.A.R. per la Valle d'Aosta.....	138
15.3.8 Sentenza n. 4558/2013 del T.A.R. per la Campania.....	139
15.4 Tabella sintetica.....	140



1. PREMESSA

Questo lavoro è destinato a tutti i Dottori Agronomi e Dottori Forestali perché possano meglio comprendere l'identità professionale della propria categoria.

In particolare è rivolto a chi ricopre ruoli negli ordini provinciali per conoscere il funzionamento dell'ordine e le proprie responsabilità, ma rimane utile anche a chi esercita la professione perché ne definisce gli obblighi e individua le proprie e altrui competenze.

Può essere apprezzato anche da tutti coloro che vogliono per qualsiasi ragione meglio comprendere la figura professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale.

Costituisce una raccolta di tutte le informazioni, le norme e gli indirizzamenti che hanno disciplinato, inquadrato e caratterizzato nel contesto socio-economico e legislativo dell'ultimo secolo la figura del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale accomunando in un solo corpo testuale regolamentazione e materiale informativo per una visione organica e completa della professione e della sua evoluzione nel tempo.

L'identità professionale della propria categoria rimane fondamentale per indirizzare sempre più l'opera del Dottore Agronomo e Dottore Forestale verso quella funzione di utilità sociale che ne costituisce la primaria ragione di essere.

2. LA STORIA E L'EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE

Oggi quella del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale è una professione “universale” che possiede un elevato grado di possibilità operativa in campo rurale, ambientale, economico e sociale. Ciò implica per la professione il superamento delle mere competenze tecniche per abbracciare una notevole responsabilità sociale. Svolgere una professione intellettuale implica sempre la soluzione di un problema sulla base di un sapere utilizzando un contenuto creativo o inventivo. La base dell'attività dell'Agronomo non è quindi solo la modalità volitiva e fattuale di agire sulla realtà ma anche, e soprattutto, professione di scienza ai fini sociali.

L'utilità sociale dell'attività professionale e la centralità della sua figura nella valutazione organica di problemi ecosistemici lo trasformano in garante della salute, del paesaggio e del territorio.

Dalla consapevolezza del proprio ruolo sociale scaturisce la necessità di una preparazione tecnica il più completa possibile ma anche di un comportamento eticamente responsabile.

L'importante ruolo che in tal senso il Dottore Agronomo ed il Dottore Forestale ricopre ha portato, in occasione dei lavori del VI Congresso Mondiale degli Agronomi di Milano, ambientato in EXPO2015, all'approvazione della Carta Universale dell'Agronomo che appunto definisce i principi etici per lo sviluppo professionale nel rispetto alle comunità delle persone, di ogni Paese e Continente. Da essa si evince la convinzione che, la professionalità della Categoria possa offrire soluzioni tecniche avanzate in grado di elevare la responsabilità etica e quindi “costringa” il professionista ad operare sempre nell'interesse generale in un'ottica di progresso sociale. Al contempo, l'opera del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale rappresenta una potenzialità nell'ambito delle sfide globali del XXI secolo, ragione per cui La Carta Universale dell'Agronomo detta i principi di cooperazione ai fini della definizione di una strategia tecnico alimentare e di sostenibilità ambientale per l'intero pianeta ed in particolare per le zone in ritardo di sviluppo e pone dei limiti etici alla ricerca agronomica per ridurre la pressione dell'uomo sull'ambiente e misurare il livello di benessere della Terra.

Sono trascorsi oltre 40 anni dall'approvazione della Legge 7 gennaio 1976 n. 3 “*Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale*”. Ma le premesse che portarono alla sua discussione ed approvazione non sono mutate.

Il disegno della legge, promosso e sostenuto tra gli altri dai senatori (e Dottori Agronomi) Giuseppe Medici, Karl Zanon e Manlio Rossi Doria, ebbe uno straordinario consenso parlamentare.

L'intento comune, ben evidenziato dai dibattiti parlamentari era affrontare, attraverso i tecnici di più elevata formazione universitaria, i problemi agricoli ed alimentari del paese senza depauperare le risorse ambientali.

Fu uno straordinario riconoscimento da parte di tutte le forze parlamentari alla categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che si andava “*sempre più qualificando per capacità, per preparazione, per approfondimento di studi e di specializzazione*” e tale da “*rendere sempre più pregevoli servizi allo sviluppo della nostra società civile e produttiva*”.

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961
www.conaf.it – centrostudi@conaf.it



Ai Dottori Agronomi fu offerto lo strumento dell'Ordine *“nella prospettiva di inserirsi a pieno titolo nel riconoscimento della loro qualifica tecnica, giuridica, ed anche morale ed economica, in un ruolo ed in una funzione nuova e responsabile”* (dal discorso di presentazione innanzi alla Camera dei Deputati della proposta di Legge).

La Legge 7 gennaio 1976 n. 3 *“Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale”* pubblicata nella G.U. n. 17 del 21 gennaio 1976, ha riordinato l'intera materia introducendo importanti innovazioni, prima fra tutte l'equiparazione di fatto del titolo di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale.

L'esercizio della professione di Dottore Agronomo è stato definito, organicamente per la prima volta, dal R.D. 25 novembre 1929 n. 2248 dopo che il R.D.L. 24 gennaio 1924 n.103 aveva esteso alla professione del Dottore Agronomo la costituzione dell'Ordine professionale ed il R.D. 30 novembre 1924 n. 2172 aveva inserito nella tabella delle professioni per le quali è necessario superare l'esame di stato (annessa al R.D. 31 dicembre 1923 n. 2909) quella di Agronomo e di Perito Forestale.

Numerose disposizioni legislative hanno successivamente trattato la materia, prevedendo integrazioni e completamenti del regolamento o norme di carattere generale, relative all'esercizio di tutte le professioni che, indirettamente, venivano a modificarne od ad ampliarne le disposizioni, ma solo con la Legge 7 gennaio 1976 n. 3 inizia una nuova era per la categoria. Infatti, con la riforma dell'ordinamento professionale del 1976, nasce una nuova figura professionale, quella del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale in unico albo fino ad allora non conosciuta. Nel 1992 viene perfezionato l'elenco delle competenze con la Legge 152 che coincide con la riforma Mac Sharry, la nuova politica agricola. L'introduzione delle misure agroambientali, forestali segnano un passaggio fondamentale nello sviluppo della categoria del Dottore Agronomo e Dottore Forestale. Sempre nello stesso periodo vedono la luce le direttive comunitarie sulla valutazione di impatto ambientale delle grandi opere e si entra nel periodo in cui si vanno a determinare nuovi scenari soprattutto nel mondo rurale ed ambientale.

Per tutta questa serie di input normativi e per il peso che le “nuove” tematiche in campo agroalimentare, paesaggistico, bioeconomico e forestale hanno assunto nell'attività professionale, il Dottore Agronomo ed il Dottore Forestale è chiamato ad assolvere una pluralità di funzioni e quindi con necessità di una visione olistica in grado di affrontare problematiche complesse.

Prima della Legge n. 3 del 1976, le due figure professionali di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale, avevano percorsi e regolamentazioni differenti. La professione di Agronomo era disciplinata dal R.D. 25 novembre 1929 n. 2248 *“Regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie esercenti la professione di Agronomo”*, mentre quella di Forestale veniva disciplinata attraverso l'albo dei Periti Forestali.

Fino al 1926 l'organizzazione delle professioni avveniva attraverso libere ed autonome associazioni, sciolte dal regime fascista, con l'introduzione per legge delle corporazioni fasciste dei sindacati.



Il periodo delle libere ed autonome associazioni riguardava anche il periodo che precede l'unità di Italia dal 1865 fino al 1925. In tale periodo il titolo professionale utilizzato era sia quello di Agronomo che quello di Ingegnere Agronomo.

A seguito del primo Congresso Nazionale tecnico – agronomico convocato a Roma il 30 Gennaio 1877, nelle diverse provincie Italiane vennero istituzionalizzati i collegi degli Ingegneri Agronomi.

Lo scopo dei collegi riportava nei propri statuti:

- a) Tutelare col mutuo aiuto gli interessi morali e materiali della propria classe;
- b) Promuovere il perfezionamento della propria istruzione professionale, conformemente alle leggi dello stato ed al progresso della scienza;
- c) Contribuire allo sviluppo ed al progresso della patria agricoltura.

I soci dovevano aver riportato legale autorizzazione governativa per esercitare la professione.

Anche nei periodi precedenti esistevano associazioni di carattere corporativo, infatti fin dal 156 la professione era organizzata in Collegi insieme agli ingegneri ed architetti. In particolare si segnala il Collegio degli Ingegneri, Architetti ed Agronomi di Milano il quale dal 1563 al 1797, con il riconoscimento dei governi spagnoli e austriaci, ebbe prerogativa di curare la formazione degli aspiranti ingegneri, architetti ed agronomi e di rilasciare le "patenti" per l'esercizio della professione.

Per tutti quegli anni, il Collegio svolse anche la funzione di magistratura nella risoluzione delle controversie nei campi tecnici di sua competenza; le sentenze emesse dal Collegio sotto il titolo di "Stilati", costituivano giurisprudenza ad ogni effetto.

Nel 1797 con la Repubblica Cisalpina, in forza dei disposti della Libera Costituzione furono sciolte tutte le vecchie associazioni di carattere corporativo e le prerogative dei Collegi in materia di formazione ed il rilascio dei diplomi passarono alle Università.

Oggetto della professione sono stati sempre il progresso delle scienze agrarie e lo sviluppo della bonificazione e dell'irrigazione dal 1700 alla prima metà del 1900. In questo periodo era particolarmente acceso il dibattito sulla bonificazione delle terre tra proprietari fondiari ed agronomi. Emblematico il parere reso al parlamento Italiano nel 1878 nel *"Bonificazione sotto il rispetto agricolo della zona dei dieci chilometri attorno Roma"* dove gli ingegneri agronomi sostenevano con forza il "progresso", cioè la trasformazione fondiaria attraverso la coltivazione dei fondi mentre i proprietari fondiari non accettavano tale intervento. Di seguito dagli anni del dopoguerra e fino agli anni '70 il Dottore Agronomo, ossia quello definito dal R.D. del 1929 aveva sostanzialmente due funzioni prevalenti quella di direttore di grandi aziende e di perito estimatore.

Nel contempo, il percorso formativo e professionale del Dottore Forestale aveva una storia particolare. Con la Legge 14 luglio 1912 n. 834, istitutiva dell'Istituto superiore forestale nazionale con sede in Firenze in sostituzione dell'Istituto forestale di Vallombrosa, fu previsto il conferimento ai laureati in scienze agrarie o in ingegneria, che, quali allievi dell'istituto superiore suddetto, vi avessero frequentato il corso biennale di



studi e superati gli esami finali dell' "abilitazione, per gli effetti di legge, alle operazioni di sistemazione idraulico- forestale, di ordinamento, governo ed amministrazione di aziende boschive e di aziende rurali montane, alle perizie agrarie e forestali; alle operazioni relative all'esercizio di industrie silvane e a ogni altra inerente alle foreste" (art. 4). In dipendenza della trasformazione dell'Istituto predetto in istituto superiore agrario forestale, disposta con l'art. 2 del R.D.L. 6 novembre 1924 n. 1851 il predetto corso biennale di studi fu sostituito da un corso annuale, successivo alla laurea di specializzazione forestale. Il diploma di specializzazione costituiva ai sensi dell'art. 5 del R.D. 4 maggio 1925 n. 876 titolo per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di perito forestale prevista dall'art. 6 del R.D. 30 novembre 1924 n. 2172. A seguito dell'istituzione del corso quadriennale di studi forestali e della laurea in scienze forestali, per effetto del R.D. 22 ottobre 1931 n. 1512, la tabella L annessa al t.u. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 21 agosto 1933 n. 1592 ha previsto, quale titolo di ammissione all'esame di stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, la laurea in scienze forestali. Inoltre con l'art. 1 della Legge 26 maggio 1932 n. 622 a tutti coloro che avevano conseguito il diploma di perito forestale presso il cessato istituto forestale di Vallombrosa veniva riconosciuta la qualifica di dottore in scienze forestali.

Nonostante per secoli le due figure professionali abbiano seguito un percorso normativo e formativo ben distinto, un'unica logica li ha comunque resi convergenti ed affini: da ogni fase organizzativa ed evolutiva della scienza e della tecnica applicata al mondo rurale ed ambientale si è conformato il profilo della professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale che oggi noi conosciamo.

2.1 La storia e l'evoluzione della professione: i documenti

1) *Statuto del Collegio d'Ingegneri – Agronomi della provincia di Arezzo*

A seguito del primo Congresso Nazionale tecnico – agronomico convocato in Roma il 30 Gennaio 1877, presero corpo i Collegi insieme ad Ingegneri ed Architetti. Lo scopo dei Collegi era quello di tutelare col mutuo aiuto gli interessi morali e materiali della propria classe; promuovere il perfezionamento della propria istruzione professionale, conformemente alle leggi dello Stato e al progresso della scienza e contribuire allo sviluppo ed al progresso della patri agricoltura.

Lo Statuto del Collegio d'Ingegneri – Agronomi della provincia di Arezzo rappresenta uno degli esempi più virtuosi di giurisprudenza per l'esercizio della professione di Agronomo.

2) *R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 "Disposizioni concernenti gli esami di Stato" [G.U. del 18 gennaio 1924, n.15]*

Il Decreto determinava le professioni per esercitare le quali è necessario superare l'esame di Stato. Tra queste non figura la professione dell'Agronomo.



3) R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 “Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative” [G.U. del 14 febbraio 1924, n. 38 e convertito in legge con L. 17 aprile 1925 n. 473]

Il Decreto prescriveva per le classi professionali, non regolate dalle precedenti disposizioni legislative, la costituzione in ordini od in collegi, a seconda che, per l'esercizio della professione, occorreva avere conseguito una laurea o un diploma presso università o istituti superiori ovvero un diploma di scuole medie. La professione di Agronomo rientrava tra le classi professionali non regolate.

4) R.D.L. 30 novembre 1924, n. 2172 [G.U. del 14 gennaio 1925, n. 10]

Il Decreto aggiungeva alla tabella delle professioni per l'esercizio delle quali era necessario l'esame di Stato, definite dal precedente D.R. 31 dicembre 1923, n. 2909, anche la professione di Agronomo e Perito Forestale. Inoltre, il Decreto sottolineava che la Laurea di Dottore in Scienze Agrarie era conferita dopo un quadriennio di studi svolto presso gli istituti superiori agrari.

5) R.D. 25 novembre 1929, n. 2248 “Regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie” [G.U. del 22 gennaio 1930, n. 17]

Il Decreto regolamentava l'esercizio della sola professione dei dottori in scienze agrarie esercenti la professione di Agronomo e dettava tutti i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo professionale. Il Decreto, all'art. 16, definiva anche i compiti spettanti ai dottori in scienze agrarie.

6) Disegno di Legge 28 gennaio 1974, n. 1481 “Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale” e varie letture ed osservazioni (4 documenti)

L'iniziativa da parte dei Senatori Medici, Zanon, Scardaccione, Benaglia, Rossi Doria, Spadolini, Valitutti e Tanga, voleva aggiornare l'ordinamento professionale regolato fino a quel momento dal R.D. 25 novembre 1929 n. 2248, ispirato alla dottrina corporativa dello Stato. Il disegno di legge riunisce in un unico testo tutta la materia estendendo la normativa ai Dottori Forestali che ancora mancavano di un ordinamento professionale. Il disegno di Legge voleva soddisfare, nella misura più ampia possibile, le richieste della categoria, la cui figura professionale necessitava di una connotazione più precisa ed individuata. Il disegno di Legge fu approvato dal Senato nella seduta del 19 giugno 1975 (documento 6.2).

7) Commissione XI Agricoltura e Foreste seduta del 3 dicembre 1975 e sedute precedenti

Con la seduta del 3 dicembre 1975, la Commissione XI Agricoltura e Foreste approvava la proposta di Legge d'iniziativa di alcuni Senatori “Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale” già approvata dal Senato nella seduta del 19 giugno 1975.



8) Legge 7 gennaio 1976, n. 3 “Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale modificata ed integrata dalla Legge 10 febbraio 1992 n. 152 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale” - Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 – “Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali” [G.U. n. 198 del 26 agosto 2005] (3 documenti)

La Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni riordinava l’intera materia professionale introducendo importanti innovazioni, prima fra tutte l’equiparazione del titolo di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale nonché la definizione del campo di attività e delle competenze. In seguito, anche se la Legge 3/76 prevedeva la partecipazione professionale degli Agronomi e dei Forestali nel settore della tutela e della difesa dell’ambiente, nel 1990 veniva presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge atta a modificare ed integrare la Legge 7 gennaio 1976, n.3. La proposta di legge voleva precisare, nel nuovo contesto evolutivo dell’agricoltura e della tutela dell’ambiente, le attività e le competenze professionali con una più organica e più precisa articolazione. La proposta si prefiggeva di aggiornare le competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in funzione anche dell’evoluzione nel frattempo intervenuta nel contesto sociale italiano introducendo specificatamente gli ambiti ambientali e la gestione del “verde”.

La proposta di Legge veniva approvata nella seduta del 31 luglio 1991 della Commissione XIII Agricoltura divenendo Legge il 10 Febbraio 1992 con il n. 152.

ATTI CONSULTABILI

- Raccolta di documenti sulla storia della professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale: la storia e l’evoluzione della professione

<http://www.conaf.it/node/117423>

3. QUADRO GENERALE DELLE QUALIFICHE E DEI TITOLI PROFESSIONALI

Negli ultimi decenni le risposte legislative italiane specificamente mirate al riconoscimento delle qualifiche e dei titoli professionali sono legate da un rapporto causa/effetto con almeno tre rilevanti fenomeni di mobilità sociale.

Il primo di questi fenomeni è stato il rientro in Italia di un numero significativo di nostri emigrati all'estero. A fronte di questo fenomeno, tra le numerose misure predisposte per favorire il reinserimento in Italia dei nostri cittadini emigrati, sono state emanate numerose leggi tendenti a riconoscere i titoli scolastici e professionali conseguiti all'estero.

Il secondo fenomeno è la crescita dell'immigrazione straniera in Italia, in particolare dai paesi in via di sviluppo dell'Africa, dell'Asia e dell'America latina e, più recentemente, dall'Europa dell'est. Il fenomeno della crescente immigrazione extra-comunitaria è stato fronteggiato con misure normative di regolarizzazione, di programmazione dei flussi e di incentivazione al rientro nei paesi di origine; accanto a queste misure, è stata emanata una normativa tendente al riconoscimento dei titoli scolastici e professionali conseguiti all'estero.

Il terzo fenomeno è la mobilità accademica e professionale tra l'Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea. Tale mobilità è stata accelerata dalla creazione nel 1992 del mercato unico europeo e dalla progressiva abolizione delle barriere nazionali alla libera circolazione delle persone, ed in particolare degli studenti e dei professionisti. La mobilità degli studenti è stata incentivata dal programma Erasmus, dal riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero e dalla sperimentazione del sistema Ects (*European credit transfer scheme*). La mobilità dei professionisti è stata favorita dalle direttive settoriali e generali sul mutuo riconoscimento dei titoli professionali.

L'Italia dispone oggi di un primo quadro giuridico che prevede il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero sia nei Paesi dell'Unione Europea (attraverso i provvedimenti di recepimento delle Direttive comunitarie generali e settoriali in materia di libera circolazione dei professionisti) sia nei Paesi extra-UE (attraverso il regolamento di applicazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione). Fa da corollario al riconoscimento dei titoli professionali la possibilità di partecipare ai concorsi di accesso alla pubblica amministrazione anche con un titolo estero conseguito nell'Unione europea riconosciuto dal Dipartimento della funzione pubblica.

3.1 La Convenzione UNESCO

L'istruzione come un diritto umano fondamentale è al centro della missione dell'UNESCO e viene sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) e in molti altri strumenti internazionali per i diritti umani



Il diritto all'istruzione è uno dei principi fondamentali che sostengono l'agenda dell'istruzione 2030 e lo scopo di sviluppo sostenibile (SDG4 – *Sustainable Development Goal 4*) adottato dalla comunità internazionale. L'SDG 4 è basato su diritti e cerca di garantire il pieno godimento del diritto all'istruzione fondamentale per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile.

Tuttavia milioni di bambini e adulti rimangono privi di opportunità educative, a causa di fattori sociali, culturali ed economici.

L'educazione in sé è un diritto primario, ma anche uno degli strumenti più potenti per cui i bambini e gli adulti emarginati economicamente e socialmente possono sollevarsi dalla povertà e partecipare pienamente alla società.

Per farlo deve esistere uguaglianza di opportunità e accesso universale. Gli strumenti normativi delle Nazioni Unite e dell'UNESCO definiscono obblighi giuridici internazionali che riconoscono e sviluppano il diritto di ogni persona a godere dell'accesso all'istruzione di buona qualità. Questo quadro giuridico è considerato di grande importanza dagli Stati membri e dalla comunità internazionale nell'attuazione del diritto all'istruzione. L'UNESCO sostiene gli Stati a istituire solidi quadri giuridici e politici nazionali che creino le fondamenta e le condizioni per la fornitura e la sostenibilità dell'istruzione di qualità. A loro volta, i governi devono essere responsabili per adempiere agli obblighi legali e politici per assicurare un'educazione di buona qualità per tutti e per attuare e monitorare in modo più efficace le politiche e le strategie dell'istruzione.

La Convenzione dell'UNESCO contro la discriminazione in materia di istruzione occupa il posto più importante della politica dell'Ente ed è il primo strumento internazionale che copre ampiamente il diritto all'istruzione con forza vincolante nel diritto internazionale.

La sua valenza concettuale è dimostrata dal suo riconoscimento nel diritto internazionale moderno, nonché dalla frequenza con cui i suoi principali elementi sono citati in altri strumenti relativi all'istruzione adottati dalle Nazioni Unite.

Questo strumento giuridicamente vincolante comprende l'idea che l'istruzione non sia un lusso, ma un diritto fondamentale e sottolinea l'obbligo statale di proibire ogni forma di discriminazione nell'istruzione, promuovendo la parità di opportunità educative.

Gli Stati parti della Convenzione sono tenuti ad attuare il diritto all'istruzione così come elaborato, tra le altre disposizioni, l'obbligo dello Stato di fornire un'istruzione gratuita e obbligatoria.

Le principali disposizioni sono:

- L'istruzione primaria è gratuita e obbligatoria
- L'istruzione secondaria nelle sue diverse forme, generalmente disponibili è accessibile a tutti
- L'istruzione superiore è ugualmente accessibile a tutti sulla base della capacità individuale
- Standard equivalenti di istruzione in tutte le istituzioni educative pubbliche dello stesso livello e condizioni relative alla qualità



- Opportunità per la formazione continua (educazione fondamentale)
- Opportunità di formazione per la professione di insegnamento senza discriminazione

La Convenzione prevede inoltre che:

- L'istruzione deve essere diretta allo sviluppo completo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- La libertà dei genitori di scegliere per l'istruzione dei loro figli in conformità con le loro credenze morali e religiose;
- Il diritto dei membri delle minoranze nazionali di svolgere le proprie attività educative.

La Convenzione, che non ammette alcuna riserva, è stata finora ratificata da 101 Stati membri e sta attualmente godendo di un nuovo impulso.

L'incoraggiamento alla ratifica degli strumenti normativi dell'UNESCO è una delle componenti principali della strategia sugli strumenti di regolazione standard nel settore dell'istruzione.

Le nuove ratifiche della Convenzione contro la discriminazione nell'istruzione sono accolte come un passo verso la ratifica universale. I più alti tassi di ratifica globali aiutano a creare una comunità di Stati partecipanti che condividono le stesse norme e standard. Di conseguenza, ciò contribuisce a inserire gli strumenti dell'UNESCO nel quadro generale di lavoro delle organizzazioni nel settore dell'istruzione.

Firmando una convenzione o un trattato, lo Stato approva i suoi principi; ratificandolo, lo Stato si impegna a renderli legali. Di solito, ciò comporta l'obbligo giuridico per gli Stati ratificatori di applicare la Convenzione incorporando le proprie disposizioni nelle loro costituzioni nazionali o nelle leggi nazionali.

In alcuni Stati la firma e la ratifica si verificano contemporaneamente.

Il Direttore Generale dell'UNESCO ha ufficialmente lanciato la campagna di ratifica e ha sollecitato gli Stati che non sono ancora parte della Convenzione contro la discriminazione in materia di istruzione per intraprendere iniziative per la ratifica.

La ratifica:

- Mostra l'adesione del paese ai diritti stabiliti dalla Convenzione, inclusi i principi fondamentali della non discriminazione, della parità di trattamento e delle opportunità di formazione
- Garantisce il rispetto di tutti i diritti stabiliti dalla Convenzione
- Si unisce alla comunità degli Stati che sono già parte della Convenzione e adotta lo stesso quadro normativo
- Partecipa al rafforzamento delle norme e degli standard internazionali in materia di istruzione
- Dona maggiore visibilità alla Convenzione e aumenta la consapevolezza

La Convenzione non ammette alcuna riserva, il che significa che gli Stati ratificanti non possono decidere di escludere determinati aspetti o disposizioni dall'effetto giuridico della Convenzione; pertanto, la Convenzione è pienamente applicabile a tutti i suoi Stati partecipanti.

3.2 La Convenzione di Lisbona

La Convenzione di Lisbona è una delle infrastrutture di sostegno che facilita e fluidifica la mobilità generata dai processi di internazionalizzazione che coinvolgono i sistemi educativi e il mondo delle professioni.

La Convenzione di Lisbona sul “*riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea*”, è stata adottata nella Conferenza Diplomatica di Lisbona dell'11 aprile 1997.

La Convenzione di Lisbona supera tutte le precedenti Convenzioni in materia di riconoscimento dei titoli accademici adottate dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco ed in Italia la ratifica è avvenuta con la Legge 148 del 2002.

Ma al di là degli aspetti formali connessi alla ratifica di un atto internazionale, l'Italia ha colto l'occasione della Convenzione di Lisbona per aggiornare e razionalizzare il quadro normativo interno in materia di riconoscimento dei titoli esteri.

ATTI CONSULTABILI

- Testo della Convenzione di Lisbona in lingua inglese
<http://www.miur.it/UserFiles/1110.pdf>
- Testo della Convenzione di Lisbona in lingua italiana
(traduzione non ufficiale)
<http://www.miur.it/UserFiles/1112.pdf>

La Convenzione di Lisbona regola il riconoscimento accademico dei titoli esteri finalizzato alla continuazione degli studi. In questo quadro giuridico vengono superati e abbandonati il concetto e la prassi dell'equipollenza. Ad essa si sostituisce una gamma di riconoscimenti di concezione più moderna e coerente con le attuali tendenze in atto sul piano internazionale. La decisione di riconoscere un titolo estero per finalità accademiche è ricondotta con chiarezza alla competenza delle Università. La legge di ratifica della Convenzione di Lisbona, coerentemente con il nuovo quadro di autonomia delle università, si esprime infatti in questi termini: *"la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia"*.

Gli obiettivi che la Convenzione di Lisbona vuole raggiungere sono numerosi. Sono innanzitutto gli obiettivi specifici del reciproco riconoscimento dei titoli di studio:

- consentire ai diplomati della scuola secondaria superiore di accedere alle università e agli altri istituti di istruzione superiore di tutti i paesi;
- facilitare i programmi di scambi accademici studenteschi garantendo il riconoscimento dei periodi e dei cicli di studio effettuati all'estero;
- utilizzare i titoli accademici nazionali finali per l'accesso al mercato del lavoro e delle professioni regolate in tutti i paesi o per proseguire gli studi a livello più avanzato;
- aumentare la quantità, la qualità e la trasparenza dell'informazione disponibile sui sistemi nazionali di istruzione superiore, sulle università e i loro programmi, sull'offerta formativa, sui titoli di studio anche attraverso lo sviluppo dei centri nazionali d'informazione sulla mobilità e il riconoscimento dei titoli e la diffusione di nuovi strumenti di certificazione come il "supplemento al diploma".

Agli obiettivi specifici la Convenzione vuole saldare anche obiettivi di più ampia portata:

- sostenere, con misure nel campo del riconoscimento, lo sviluppo dei programmi di internazionalizzazione degli atenei e le iniziative di cooperazione universitaria internazionale promosse dalle organizzazioni internazionali, dai governi nazionali sul piano bilaterale e multilaterale, dalle singole istituzioni di istruzione superiore;
- creare un sistema generale di riconoscimento dei titoli a finalità accademiche che si affianchi al parallelo sistema generale di riconoscimento dei titoli professionali in costruzione in Europa grazie alle Direttive in materia di libera circolazione dei professionisti e in prospettiva mondiale grazie agli accordi Wto sulla liberalizzazione degli scambi dei servizi professionali (Gats);
- facilitare il processo di riforme in atto nei paesi dell'est europeo e creare un contesto favorevole alla collaborazione tra università di tutti i paesi europei e agli scambi studenteschi est-ovest;
- superare il preesistente sistema di convenzioni europee settoriali con un'unica Convenzione basata su principi più aggiornati alla luce dei processi di internazionalizzazione in atto e condivisa tra le due grandi organizzazioni internazionali con competenze in materia di riconoscimento dei titoli, l'Unesco e il Consiglio d'Europa.

Le basi che pone la Convenzione, tuttavia, riguardano molti altri obiettivi che verranno ripresi ed elaborati nel Processo di Bologna.

3.3 Il processo di Bologna

Il processo di Bologna è un processo di riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione europea, che si era proposto di realizzare, entro il 2010, lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (*EHEA – European Higher Education Area*).



Fondando le sue basi su accordi e trattati precedenti, è iniziato nel 1999, dopo che 29 ministri dell'istruzione europei si erano incontrati il 18 e 19 giugno del 1999 a Bologna ed avevano sottoscritto un accordo noto come la dichiarazione di Bologna.

Negli anni successivi e con l'avvio del Processo di Bologna si sono susseguiti una serie innumerevole di documenti, rapporti e comunicazioni ufficiali che hanno maggiormente stretto la collaborazione tra gli Stati e avviato un processo di assimilazione delle consuetudini che permetterà una completa giurisprudenza internazionale in materia. Ulteriore elemento importante risulta dall'adeguamento richiesto anche in settori diversi da quello dell'istruzione, ma che con esso in parte collaborano. È il caso del settore economico-finanziario, riguardo ai finanziamenti richiesti per l'istruzione, e di quello del ministero degli Affari Esteri e dell'Interno, per le richieste pervenute sul rilascio dei visti per gli studenti stranieri.

Il Processo di Bologna è noto soprattutto per l'obiettivo di strutturare l'Istruzione Superiore in tre cicli (primo, secondo e terzo ciclo), così da far convergere formalmente strutture europee di Istruzione Superiore molto differenziate, e allinearle a standard internazionali. Nel 2005, i Ministri dell'Istruzione dei Paesi partecipanti al Processo di Bologna hanno adottato un Quadro generale dei Titoli dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore articolato in tre cicli, e hanno trovato un accordo circa l'opportunità di sviluppare quadri nazionali dei titoli compatibili con tale Quadro generale.

I quadri nazionali dei titoli descrivono i diversi titoli ottenibili nell'ambito di un sistema di istruzione e le modalità delle loro interrelazioni. Illustrano i risultati attesi da un percorso di apprendimento in termini delle conoscenze, capacità di comprensione e abilità correlate a un dato titolo, e indicano le modalità con cui, nell'ambito di un dato sistema nazionale, si può passare da un titolo (e da un percorso formativo) ad un altro. Il documento di autocertificazione, che costituisce lo stadio finale nello sviluppo dei quadri nazionali, illustra il modo in cui ciascuno di essi è correlato al Quadro generale dei Titoli dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

L'accesso al secondo ciclo degli studi (nel sistema italiano: per l'università, corsi di laurea specialistica/magistrale; corsi di diploma accademico di II livello) richiede generalmente il completamento del primo ciclo (nel sistema italiano: per l'università, corsi di laurea; corsi di diploma accademico di I livello), che dura almeno un triennio. Il diploma rilasciato al compimento del primo ciclo dovrebbe essere spendibile sul mercato europeo del lavoro, in quanto livello di qualificazione adeguato. I diversi Paesi europei stanno attualmente definendo i risultati di apprendimento correlati ai titoli dei tre cicli dell'Istruzione Superiore, avvalendosi come punto di riferimento comune del Quadro generale dei Titoli dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

Anche il lavoro di definizione dei risultati di apprendimento rientra nell'ampio movimento che tende a incentrare sullo studente i processi di apprendimento e di insegnamento.

Gli studi di dottorato, che generalmente corrispondono ad un carico di lavoro di 3-4 anni a tempo pieno, sono stati inseriti nel 2003 come terzo ciclo nel Processo di Bologna.

Lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore ha attualmente 47 paesi membri, che sono stati ammessi in diversi scaglioni:

- 1999 - 29 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria
- 2001 - 33 paesi: Cipro, Croazia, Liechtenstein, Turchia
- 2003 - 40 paesi: Albania, Andorra, Bosnia Erzegovina, Ex- Repubblica Iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Santa Sede, Serbia

- 2005 - 45 paesi: Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova, Ucraina
- 2007 - 46 paesi: Montenegro (a seguito della dichiarazione di indipendenza del 2006)
- 2010 - 47 paesi: Kazakistan

Anche la Commissione Europea è membro a pieno titolo. Attualmente ci sono otto membri consultivi: Business Europe; il Consiglio d'Europa (CoE); Education International (EI); L'Associazione Europea per l'Assicurazione della Qualità nell'Istruzione Superiore (ENQA); L'Unione Europea degli Studenti (ESU); L'Associazione Europea delle Università (EUA); L'Associazione Europea delle Istituzioni di Istruzione Superiore (EURASHE), l'UNESCO.

ATTI CONSULTABILI

- Sito ufficiale Italiano della Campagna di Informazione sul Processo di Bologna:

<http://www.processodibologna.it/>

- Portale sul riconoscimento dei titoli accademici e professionali:

www.enic-naric.net

- Registro per l'assicurazione della qualità europea nell'istruzione superiore:

www.eqar.eu

L'Italia è stata uno dei primissimi paesi ad adattare il proprio sistema universitario al nuovo sistema delineato nel processo di Bologna (in alcune università e limitatamente ad alcuni corsi di studio la riforma è partita già nell'anno accademico 1998/1999, e nelle altre università nell'anno 1999/2000 o, al più tardi, nell'anno 2000/2001).

L'Italia si discosta dalla maggior parte degli altri paesi europei per alcune peculiarità nell'attribuzione di titoli/denominazioni e nel loro uso corrente. Questo rende spesso non chiara l'interpretazione, in Europa, dei titoli accademici conseguiti in Italia.

La laurea di primo livello in molti stati europei è definita come "diploma", mentre in Italia col termine diploma si intende il titolo conseguito alla fine della scuola secondaria di secondo grado.

I corsi di studio universitari di II livello vengono in tutto il mondo denominati master, in Italia vengono definiti lauree specialistiche/magistrali.

I titoli di studio universitario di terzo livello (dottorato di ricerca o scuola di specializzazione) sono gli unici che, in tutto il mondo, danno diritto a chi li detiene di fregiarsi del titolo di dottore, mentre in Italia per fregiarsi di tale titolo la laurea di primo livello è sufficiente; in questo modo il termine "dottore" ha un significato sociale, culturale ed economico molto inferiore di quello che ha all'estero.

Evidentemente, il titolo di "Ph. D." sarebbe molto più consono agli auspici del processo di Bologna e molto meglio identificabile in ambito internazionale. La legge vigente (articolo 19 della legge 240/2010), consente l'uso del titolo "Ph. D." come abbreviazione del titolo di dottore di ricerca. A tutt'oggi, però, esso viene usato molto raramente. Inoltre, nella gran parte della comunità internazionale, le borse di studio ottenute dopo il dottorato di ricerca rimarcano sistematicamente la qualifica accademica ottenuta. Per esempio si parla di *postdoctoral researcher* in lingua inglese, di *postdoktorand* in lingua tedesca, di *investigación postdoctoral* in lingua spagnola, di *postdoctorantura* in lingua russa, ecc. Anche qui l'Italia si distingue avendo adottato la locuzione assegnista di ricerca che non certifica la qualifica accademica ottenuta. Questa locuzione è stata introdotta per la prima volta nell'articolo 29 della legge 240/2010.

3.4 Il rapporto Università e Professione

Il rapporto Università e Professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale si esplica mediante q una pluralità di rapporti.

- *Le convenzioni*

In attuazione dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 137 del 2012, il CONAF all'art. 7 del Regolamento 3 del 2013 stabilisce la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Università al fine del riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali ed universitari. In tal senso in data 3 luglio 2014 il CONAF ha rinnovato (la prima è stata stipulata nel 2009) una convenzione quadro con la Conferenza di Agraria al fine di promuovere l'integrazione tra formazione universitaria ed professionale, avviare i giovani alla professione e di facilitare l'orientamento e la progettazione per la ricerca professionale.

La convenzione quadro tra la Conferenza di Agraria e il CONAF è consultabile al seguente link:

<http://www.conaf.it/sites/default/files/accordo%20quadro%20tra%20la%20conferenza%20di%20agraria-10072014081301.pdf>

Specifiche convenzioni operative stabiliscono i rapporti con i diversi Atenei. Lo scopo di queste convenzioni è quello di favorire lo scambio di opinioni e la reciproca conoscenza delle posizioni ufficiali sulle attività



di interesse della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale; promuovere la conoscenza dell'offerta formativa delle Facoltà di Agraria, dello sviluppo della professione e dei percorsi di formazione permanente nei confronti di tutte le parti interessate al loro operato (scuola, studenti, famiglie, laureati, professionisti, enti pubblici e privati, imprese); promuovere il processo di accreditamento dei percorsi di formazione – aggiornamento professionale; promuovere, nel rispetto delle rispettive competenze, ogni forma di collaborazione nell'intera rete nazionale dell'ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e delle Facoltà di Agraria, al fine di stimolare e incrementare l'integrazione tra formazione superiore e ambiente professionale, di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, di facilitare l'orientamento e la progettazione per la ricerca professionale e di agevolare ogni altra finalità prevista nel presente protocollo.

3.5 La direttiva qualifiche e la direttiva servizi

Il Trattato dell'Unione Europea assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e, in particolare, disciplina il diritto di stabilimento che investe qualsiasi attività di lavoro svolta in regime di non subordinazione e in modo stabile. A tal fine è necessario osservare una serie di procedure previste per i cittadini dell'UE che intendono ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali in Italia e per i cittadini italiani interessati a spostarsi in uno dei Paesi membri, per stabilirsi o per esercitare in regime di libera prestazione.

Il diritto di stabilimento ricorre nei casi in cui un professionista qualificato intende esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui ha ottenuto la qualifica professionale. Tuttavia, poiché ogni Stato membro può subordinare l'accesso a una determinata professione al possesso di una qualifica professionale specifica, che può variare negli Stati a seconda dei rispettivi ordinamenti, la qualifica ottenuta nel proprio Stato di origine potrebbe non essere spendibile sul territorio di un altro Stato membro. Questo potrebbe costituire un impedimento alla libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea; pertanto, sin dagli anni '70, l'UE ha introdotto norme che regolano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri. La libera prestazione di servizi permette al cittadino di esercitare temporaneamente la propria professione in qualsiasi Stato dell'UE.

Il 28 dicembre 2013 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova direttiva del Parlamento e del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali 2013/55/UE (GUCE L354/132 del 28 dicembre 2013),

Il testo apporta modifiche alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e al regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno "regolamento IMI".

Mentre attraverso la direttiva 2005/36/CE si è reso organico il sistema di riconoscimento reciproco, consolidando in un testo unico le 15 direttive relative al regime generale e settoriale, la nuova direttiva qualifica tende alla razionalizzazione, semplificazione e miglioramento delle norme per il riconoscimento delle qualifiche professionali al fine di favorire maggiormente la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE e ad incrementare il livello occupazionale. Le modifiche introdotte dalla direttiva, quindi, contribuiscono ad una rivisitazione notevole del mondo delle professioni, garantendo al contempo strumenti più adeguati e in linea con le trasformazioni digitali in corso e favorendo una spinta ad maggiore modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Tra le principali novità c'è l'introduzione della tessera professionale europea (EPC), strumento volto a semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali e a rendere più efficiente la procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata in altri Stati membri. L'EPC è uno strumento volontario a disposizione dei professionisti che manifestano l'interesse ad avvalersi dei vantaggi che la tessera comporta, avrà la forma di un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante si scambieranno tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e sarà disponibile sia per la prestazione temporanea e occasionale di servizi, sia nel caso di stabilimento. La direttiva ha introdotto, inoltre, la possibilità per il professionista di esercitare la propria attività in un altro Stato UE solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato nello Stato membro di origine, con accesso parziale all'attività professionale dello stato ospitante, evitando l'applicazione di pesanti misure compensative. Le professioni che beneficeranno della tessera saranno individuate attraverso specifici atti della Commissione UE che terranno conto dei criteri individuati dalla direttiva, quali la mobilità attuale e potenziale, l'esistenza d'interesse della categoria professionale all'ottenimento della EPC, la regolamentazione della professione in un numero significativo di stati membri.

ATTI CONSULTABILI

- Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 20 novembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0055>
- D.lgs 15/2016 di recepimento della direttiva qualifica 2013/55/UE
http://www.conaf.it/sites/default/files/DLgs_15-2016_2961.pdf
- Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f3e9110c-2772-4b59-aa7c-5c735cb22129/direttiva36_2005ce.pdf
- Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32012R1024>



La cosiddetta direttiva servizi relativa ai servizi nel mercato interno è stata adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2006 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 376/36 del 27 dicembre 2006. L'Italia ha recepito la direttiva nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo 26 marzo 2009, n.59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010.

La direttiva servizi ha l'obiettivo di agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi in altri Stati membri e la libertà di prestazione di servizi tra gli Stati membri. Si propone anche di ampliare la scelta offerta ai destinatari dei servizi e migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e per le imprese utenti di servizi. L'applicazione del decreto legislativo ha comportato alcune novità nella gestione dell'Albo.

Le novità sostanziali riguardano:

- a) L'esplicita parificazione del domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- b) la riduzione a due mesi del termine per il perfezionamento della procedura di iscrizione (rispetto ai tre precedenti);
- c) l'introduzione del silenzio assenso che, dopo due mesi, in assenza di espressione esplicita dell'Ordine, fa ritenere comunque perfezionata l'iscrizione.

Alla luce di quanto sopra si richiama l'osservanza alla corretta esecuzione del procedimento amministrativo concernente l'iscrizione sulla base di quanto stabilito dalla Legge 3/76 siccome modificata dalla norma citata e da quanto previsto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni con speciale riguardo agli art. 7 ed 8.

Il Titolo IV della legge 3/76, a fronte delle modifiche citate, assume la seguente forma (in evidenza i cambiamenti apportati dal D.lgs 26 marzo 2010 n. 59):

- ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 30 - Contenuti dell'Albo e suoi effetti

L'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

Art. 31 - Requisiti per l'iscrizione nell'Albo

Per essere iscritti nell'Albo è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere di specchiata condotta morale;
- d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo o di Dottore Forestale;

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961
www.conaf.it – centrostudi@conaf.it



e) avere la residenza o il domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine nel cui Albo si chiede di essere iscritti;

f) precisare il proprio stato giuridico professionale.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del Decreto legislativo) Novembre 2007, n. 206 costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'Albo.

Art. 32 - Iscrizione - Rigetto della domanda

Il Consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del Consiglio dell'Ordine, è motivata.

Al procedimento di iscrizione all'Albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Art. 33 - Divieto di iscrizione in più albi. Variazioni dello stato giuridico-professionale. Trasferimenti

Non è consentita l'iscrizione in più Albi provinciali dei Dottori Agronomi e Forestali. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza o di domicilio professionale l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni. Gli iscritti all'Albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'Albo dell'Ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

Non è ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'Albo.

ATTI CONSULTABILI

- Direttiva 2006/123/UE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32006L0123>

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE)

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10059dl.htm>

- Decreto legislativo 6 agosto 2012, n.147 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno

<http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-08-30&task=dettaglio&numgu=202&redaz=012G0168&tmstp=1347007756237>

- Circolare CONAF n. 16/2010 - D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno- Primi adempimenti

<http://www.conaf.it/sites/default/files/CIRCOLARE%20%20%2016.pdf>



3.5.1 Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti da cittadini comunitari in Paesi dell'Unione Europea

In applicazione alle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE come modificate dalla direttiva 2001/19/CE, recepita in Italia con d.lgs. n. 277 dell'8 luglio 2003; per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale conseguito nell'ambito dell'Unione Europea ai fini dell'esercizio della professione in Italia, è necessario seguire il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali come previsto dal Decreto Legislativo n.115 del 27 gennaio 1992, che attua la Direttiva n.89/48/CEE, o dal Decreto Legislativo n. 319 del 2 maggio 1994, che recepisce la Direttiva n.92/51/CEE, così come modificati dal Decreto Legislativo n.277 dell'8 luglio 2003, che recepisce la direttiva 2001/19/CE.

La direttiva 89/48 CEE, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e la direttiva "di completamento" 92/51 CEE del 18 giugno 1992, sui c.d. "diplomi brevi" (di durata inferiore ai tre anni o tipo maturità tecnica o professionale), istituiscono un sistema generale di riconoscimento dei diplomi, con l'obiettivo di favorire la libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi da parte dei cittadini comunitari.

Sulla base di tale normativa, è possibile presentare domanda di riconoscimento, per le professioni di competenza del Ministero della Giustizia, inviando la documentazione necessaria.

Nel caso in cui nell'esame delle singole domande di riconoscimento emergano lacune presenti in relazione alla conoscenza di materie fondamentali relative allo svolgimento di una determinata professione in Italia, è possibile che ai professionisti venga richiesto il superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento (quest'ultimo però escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile) che ha lo scopo di colmare tali lacune.

L'eventuale conoscenza di alcune materie da parte dei richiedenti, sia sotto forma di studio che come esperienza professionale, viene tenuta in considerazione, se debitamente documentata, ai fini di una eventuale diminuzione dell'entità della misura compensativa.

(D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE sul riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, così come modificato dal D.Lgs. 8 luglio 2003 n.277 di attuazione della direttiva 2001/19/CE).



ATTI CONSULTABILI

- Direttiva 2001/19/CE del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazioni

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0019&from=it>

- DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 277. Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. [GU Serie Generale n.239 del 14-10-2003 - Suppl. Ordinario n. 161]

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-10-14&atto.codiceRedazionale=003G0294&elenco30giorni=false

- Circolare CONAF n. 22/2010. Equiparazione titoli di Laurea ai fini dei concorsi pubblici

http://www.conaf.it/sites/default/files/Circolare%20n.%2022_2010.pdf



3.6 Le istituzioni e gli organismi di riferimento

- *Il Ministero della Giustizia*

Il Ministero della Giustizia svolge la funzione di vigilanza su alcuni Ordini professionali tra cui quello dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

L'attività di vigilanza rientra nel più ampio concetto di controllo: un particolare esame volto a rivedere, appunto vigilare o riscontrare la regolarità di una funzione esercitata da un soggetto diverso da quello che pone in essere il controllo stesso.

Essa si esplica attraverso richieste di chiarimenti ai Consigli degli ordini professionali e, in alcune ipotesi, può estendersi ad attività di tipo ispettivo.

Secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli Ordini professionali, compete al Ministro della giustizia lo scioglimento dei Consigli che non siano in grado di funzionare (per qualsiasi ragione) o commettano reiterati atti illegittimi.

All'art. 5 "*Vigilanza sull'esercizio della professione*" della legge professionale 3 del 7 Gennaio 1976 , ribadisce "*l'ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è posto sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica. Il Ministero della giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso*".

La riforma delle professioni ha accentuato la funzione di vigilanza del Ministero cui sono demandati l'approvazione di molti regolamenti degli ordini relativi alla riforma delle professioni.

- *La Rete delle Professioni Tecniche*

La Rete delle Professioni Tecniche (RTP), è un'Associazione fondata il 26 giugno 2013 e comprende, al suo interno, i Presidenti degli Ordini e Collegi Nazionali aderenti, attualmente in numero di nove, nello specifico:

- Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Chimici
- Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- Geologi
- Geometri e Geometri Laureati
- Ingegneri
- Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
- Tecnologi Alimentari



L'organismo ha lo scopo di coordinare la presenza a livello istituzionale degli Enti rappresentativi delle professioni tecniche e scientifiche, assicurando che essa sia adeguata al ruolo preminente di tali professioni nel contesto economico e sociale in cui operano; promuovere e incentivare l'utilizzo delle conoscenze tecniche e scientifiche del settore nell'intero territorio nazionale, affinché le attività riconducibili alle professioni dell'area tecnica e scientifica siano coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile e della bioeconomia; promuovere l'integrazione delle professioni dell'area tecnica e scientifica nella società civile per rispondere sollecitamente a tutte le sue esigenze; elaborare principi etici e deontologici comuni; fornire consulenza e assistenza agli Associati; promuovere la regolazione ed autoregolamentazione delle competenze professionali anche mediante un tavolo permanente di concertazione e arbitrato; promuovere politiche globali riguardanti le costruzioni, l'ambiente, il paesaggio, il territorio e le sue trasformazioni, le risorse e i beni naturali, i rischi, la sicurezza, l'agricoltura, l'alimentazione; promuovere il coordinamento interprofessionale per la formazione di base e l'aggiornamento continuo, anche in relazione ai rapporti con il mondo accademico; rappresentare, per competenza, il settore delle professioni tecniche e scientifiche, nei limiti dello Statuto, nei confronti delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, incluse le associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all'area tecnica scientifica; organizzare conferenze professionali, simposi e ogni altro evento utile a promuovere e diffondere le conoscenze tecniche e scientifiche dei diversi settori di competenza; creare le condizioni per il reciproco sostegno e la proficua collaborazione tra le professioni dell'area tecnica e scientifica e tra queste ed il mondo della ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso il coordinamento dei Centri Studi e commissioni ad hoc per tematiche di interesse comune, ed eventualmente con la costituzione di un Centro Studi comune.

ATTI CONSULTABILI

- Statuto della RPT

<http://www.reteprofessionitecniche.it/statuto-2/>

3.7 Il quadro dei titoli in Italia

I titoli di studio in Italia sono suddivisi a seconda del ciclo d'istruzione a cui appartengono.

Per quel che riguarda l'istruzione superiore universitaria, i Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi europei partecipanti al Processo di Bologna hanno deciso nel 2005 di realizzare il Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (*Qualifications Framework for the European Higher Education Area - QF for the EHEA*).

Il Quadro si articola nei tre cicli principali dell'istruzione superiore, come definiti dal Processo di Bologna e presenta tutti i titoli rilasciati per ciascun ciclo, con riferimento al numero dei crediti ECTS e ai risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino).

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d'istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l'intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Ogni Paese si è quindi impegnato a realizzare un proprio Quadro nazionale dei titoli (*National Qualifications Framework - NQF*) che, per quanto riguarda l'istruzione superiore, è impostato sugli standard del Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore.

Per quanto riguarda il contesto italiano, a partire dal 2005, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha avviato il processo di realizzazione del *Quadro dei titoli italiani - QTI*, seguendo l'iter procedurale suggerito a livello europeo.

Il processo è iniziato con l'affidamento al Cimea, il centro italiano della rete Naric, dell'incarico di realizzare un primo modello prototipale del Quadro nazionale, che ha considerato il processo di riforma del nostro sistema d'istruzione superiore a partire dal 1999.

È stato successivamente istituito un tavolo di tecnici del Ministero e di membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna, che ha lavorato sul modello di base del Quadro dei titoli italiani.

La proposta così elaborata è stata sottoposta a un'ampia consultazione che ha interessato gli uffici interni e le Direzioni generali competenti del Ministero, gli organi istituzionali di consultazione e rappresentanza (il CUN, il CNSU, la CRUI e il CNAM), le parti sociali e le associazioni professionali.

Al termine di questo processo, nell'ottobre del 2010, è stata ufficialmente resa pubblica la sezione relativa all'istruzione superiore del Quadro dei Titoli Italiani (QTI), che costituisce lo strumento ufficiale di descrizione del nostro sistema, costruito sul modello del Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore.

Il Quadro dei Titoli Italiani dell'Istruzione superiore attualmente in vigore, a seguito della riforma degli ordinamenti didattici del 1999, e ulteriormente affinata per quanto riguarda la definizione dei cicli e delle classi dei corsi di studio, nel 2004 è il seguente:



Cicli	Ordinamento previgente (1990) ^[7]	Ordinamento previgente (1999)	Nuovo ordinamento (2004) ^[8]
1° ciclo	<ul style="list-style-type: none"> • Diploma universitario • Diploma di scuole dirette ai fini speciali (SDFS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laurea triennale 	<ul style="list-style-type: none"> • Laurea
2° ciclo	<ul style="list-style-type: none"> • Diploma di laurea 	<ul style="list-style-type: none"> • Laurea specialistica 	<ul style="list-style-type: none"> • Laurea magistrale
3° ciclo	<ul style="list-style-type: none"> • Dottorato di ricerca • Diploma di specializzazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dottorato di ricerca 	<ul style="list-style-type: none"> • Dottorato di ricerca
Altri titoli		<ul style="list-style-type: none"> • Master universitario 	<ul style="list-style-type: none"> • Diploma di specializzazione • Master universitario di primo livello • Master universitario di secondo livello • Diploma di perfezionamento

Il diploma universitario, dalla durata media di tre anni, è stato poi sostituito dalla laurea triennale, dalla stessa durata. Il diploma di laurea, dalla durata minima di 4 anni e massima di 6, a seconda degli indirizzi, rappresentava il secondo grado universitario e per accedervi era necessario semplicemente un diploma di scuola superiore. Il corso di laurea era prettamente professionale e molto simile all'attuale laurea magistrale a ciclo unico. Sono attualmente equiparati alle nuove lauree magistrali ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. La laurea è il titolo che l'università italiana rilascia al termine del primo ciclo previsto dalla convenzione del processo di Bologna e si consegue di norma in tre anni accademici mediante l'ottenimento dei 180 Crediti Formativi Universitari previsti dal piano di studi l'unico metro in base al quale dev'essere conferito il titolo. Durante il corso di laurea lo studente ha una rosa di insegnamenti e, ove previsti, laboratori a frequenza obbligatoria e tirocini formativi e di orientamento. Al fine di essere promosso nello specifico insegnamento lo studente deve sostenere un esame finale (che può essere condotto oralmente con il docente e/o per iscritto) o aver sostenuto con successo, ove previste, prove intermedie che suddividono l'esame nel tentativo di spingere gli studenti a studiare durante l'anno e maturare effettivamente le ore di impegno previsto anche a casa quantificate dai crediti.

In base al Decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004 n.196, i diplomi di laurea pre-riforma 1999 sono equiparati alle nuove lauree specialistiche (ora magistrali) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

La riforma universitaria varata in applicazione della legge 127/1997 ha modificato radicalmente il significato di questo titolo accademico, allineando il sistema universitario italiano a quello del resto dell'Unione europea e negli Stati Uniti d'America, prevedendo un gradino intermedio nell'alta formazione dei cittadini. Fra le ragioni: l'anzianità elevata dei neolaureati italiani rispetto alla media europea (28-30 anni contro 20-21), il problema di promuovere la formazione interna nelle aziende a tale età, il fallimento di molte carriere scolastiche con un'elevata percentuale di rinunce agli studi nei primi anni.

L'introduzione dell'autonomia universitaria ha favorito un'ampia diversificazione dell'offerta formativa. L'introduzione interna del sistema dei crediti, prima utilizzato solo per gli scambi internazionali, semplifica il

riconoscimento degli studi svolti in università straniere, autonomamente o tramite gli stessi programmi di scambio (Socrates azione Erasmus, Alpha, Tempus, OverSeas etc.).

La diversificazione dei titoli di studio rilasciati dalle università (due livelli di laurea e tre tipologie di corsi post-lauream) consente agli studenti di diversificare e personalizzare il proprio percorso formativo.

La laurea dà accesso ai corsi di master di I livello e ai corsi di Laurea magistrale. I criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale sono definiti dagli organi collegiali competenti delle singole università. I regolamenti della maggior parte di questi corsi consentono in linea teorica l'accesso ai possessori di qualsiasi laurea, ma escludono di fatto i possessori di lauree di ambiti disciplinari differenti in quanto fissano un ammontare massimo in crediti del debito formativo da calcolare all'accesso.

Inoltre, è necessario precisare che ai sensi dell'art. 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante *"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"*, le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori la laurea o il diploma corrispondente ed abbiano superato, nel corso degli studi per il conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.

Tale assetto ha poi trovato conferma in Costituzione, ove l'art. 33, quinto comma, stabilisce che è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.



ATTI CONSULTABILI

- Legge 19 novembre 1990, n. 341 - *Riforma degli ordinamenti didattici universitari*
http://www.quadrodeititoli.it/files/1268_legge_19_novembre_1990_n_341-it-it.pdf
- Decreto 3 novembre 1999, n. 509 - *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*
http://www.quadrodeititoli.it/files/1270_decreto_3_novembre_1999_n_509-it-it.pdf
- Decreto 10 gennaio 2002, n. 38 - *Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127*
http://www.quadrodeititoli.it/files/1273_decreto_10_gennaio_2002_n_38-it-it.pdf
- Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 - *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*
http://www.quadrodeititoli.it/files/1271_decreto_22_ottobre_2004_n_270-it-it.pdf
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 - *Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*
http://www.quadrodeititoli.it/files/1272_decreto_del_presidente_della_repubblica_8_luglio_2005_n_212-it-it.pdf
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*
http://www.quadrodeititoli.it/files/1286_legge_30_dicembre_2010_n_240-it-it.pdf

3.8 Il quadro dei titoli in Europa

Mentre l'integrazione europea nel campo dell'istruzione superiore è avvenuta soprattutto al di fuori dell'Unione, il diritto comunitario si è occupato a più riprese delle qualifiche professionali.

L'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra gli Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Uno di tali ostacoli può essere costituito dall'esistenza di una pluralità di discipline nazionali diverse in materia di accesso alle professioni. In assenza di una disciplina europea, al professionista che sia già qualificato nel proprio paese d'origine potrebbe infatti essere richiesto di affrontare un nuovo percorso accademico-professionale al fine di ottenere la qualifica professionale necessaria per esercitare in

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961
www.conaf.it – centrostudi@conaf.it

un altro Stato membro in cui egli voglia prestare i propri servizi o stabilirsi. Al fine di evitare ciò, sin dagli anni '70 la Comunità europea ha adottato numerosi provvedimenti in materia. Il panorama normativo è stato semplificato dalla direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che ha consolidato in un unico atto legislativo quindici direttive di cui ha disposto l'abrogazione allo scadere del termine di trasposizione, in data 20 ottobre 2007.

In dottrina, si riporta tradizionalmente la distinzione tra paesi dell'Europa continentale, che riconoscono valore legale a determinati titoli di studio, e paesi anglo-sassoni, nei quali tale valore non sarebbe riconosciuto.

Per quanto attiene la formazione di livello universitario del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale in Europa, vi sono vari modelli in cui prevale quello del 4+1 o 4+2 anni, ma che generalmente si attesta su una formazione quinquennale quale quella della laurea magistrale in Italia.

Il CONAF, che è componente del CEDIA (www.cedia.eu), l'associazione che raccoglie gli Agronomi Europei, ha avviato con detta associazione una stretta collaborazione con ICA (www.ica-ls.com) l'associazione delle facoltà di agraria europee, per la definizione di un quadro comune di formazione per il Dottore Agronomo ed il Dottore Forestale, ai fini dell'applicazione della direttiva qualifiche professionali.

Intrattenere e condividere questo tipo di rapporti è un'importante opportunità per la categoria per raggiungere diversi obiettivi che risultano fondamentali per una professione che guarda all'Europa e ai mercati del lavoro internazionali:

- perfezionare l'identità europea dell'Agronomo secondo un modello base riconosciuto dai professionisti europei e dagli stati membri;
- avviare il percorso che consentirà di ottenere la Tessera Professionale Europea dell'Agronomo (EPC);
- definire un "quadro di formazione comune";
- verificare che nei paesi europei sia garantito il "processo di trasparenza", cioè la assenza di norme che richiedano requisiti per l'accesso e/o l'esercizio di una determinata professione direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza.

3.9 L'Agronomo nel mondo

A livello mondiale non esiste un'uniformità nei percorsi formativi universitari per conseguire il titolo di Agronomo, tuttavia l'8 Settembre 1994 a Santiago del Cile, a seguito del primo Congresso Mondiale dei professionisti in Agronomia è stata fondata da trenta Paesi rappresentanti l'Associazione mondiale degli Agronomi (WAA – *World Agronomist Association*). Si tratta di un'organizzazione non governativa, non politica, non religiosa e no-profit, gestita solo da Agronomi con l'obiettivo di organizzare un Congresso Mondiale periodico di Ingegneri Agronomi (e in alcuni casi di professionisti di Agronomia) dove poter

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961
www.conaf.it – centrostudi@conaf.it

condividere e discutere i problemi che i distinti paesi riscontrano in campo agronomico, in quello dell'allevamento, dell'agroalimentare e nell'agroindustriale, con il fine di poter trovare soluzioni nuove o funzionalità differenti che ci permettano di affrontarli e risolverli.

Attualmente vi fanno parte associazioni di Ingegneri Agronomi e professionisti di agronomia di tutto il mondo, sia di ambito privato che pubblico. Ad oggi vi appartengono una quarantina di associazioni, rappresentate a livello nazionale o regionale, in gran parte riunite in associazioni transnazionali. Allo stesso modo esistono professionisti indipendenti che partecipano e collaborano con l'associazione.

La principale attività è assicurare la realizzazione di un congresso ogni quattro anni, di modo che sia il luogo di riferimento degli Ingegneri Agronomi e che durante i quattro anni di preparazione si formino gruppi di discussione che migliorino i lavori presentati e assicurino l'interscambio mondiale di idee.

La WAA esiste per essere utilizzata dagli agronomi di qualunque parte del mondo. Gli Agronomi hanno bisogno di sapere quando progettano o collaborano professionalmente in un altro paese, quali piani di sviluppo esistono in un altro luogo, quali i progressi, per quali incentivi internazionali si può optare, dove e come si riconoscono i titoli e gli agronomi.

L'associazione intende formare un proprio network professionale.

Il sito ufficiale della WAA è visitabile al seguente link:

<http://www.worldagronomistsassociation.org/it/>

3.9.1 La Carta Universale dell'Agronomo

La Carta Universale dell'Agronomo è il risultato di un'intensa attività di idee, progetti e programmi elaborati durante i sei mesi di EXPO2015, con annesso Congresso Mondiale, inerenti il progetto "Fattoria Globale del Futuro 2.0", coniato dagli Agronomi mondiali per rappresentare la loro partecipazione all'esposizione universale.

La Carta Universale dell'Agronomo definisce i principi etici per lo sviluppo professionale nel rispetto alle comunità delle persone, di ogni Paese e Continente a dimostrazione che il contributo che possono dare gli Agronomi mondiali è determinante e contribuisce altresì al riconoscimento globale di questa professione che si propone di cooperare alla definizione di una strategia tecnico alimentare e di sostenibilità ambientale per l'intero pianeta ed in particolare per le zone in ritardo di sviluppo. La Carta Universale dell'Agronomo si articola in 10 principi i quali costituiscono le basi su cui indirizzare i contenuti dei progetti, le buone pratiche professionali e la definizione degli standard professionali. Solo con il concreto miglioramento del sistema si possono affrontare le sfide del futuro e porre buone speranze per il mondo dell'agricoltura e dell'alimentazione.

La Carta Universale dell'Agronomo è lo strumento principale per assecondare queste ambizioni e per condividere una linea di comportamento globale che continui a "Nutrire il pianeta" in un futuro dove la

responsabilità sociale degli Agronomi assume sempre maggiore importanza come fattore di stimolo per il progresso delle comunità e delle nazioni.

L'assemblea CEDIA ha adottato i principi della carta universale dell'agronomo ritenendo che la loro applicazione debba essere assunta a modello e come livello minimo di formazione comune per armonizzare la figura dell'agronomo in tutta l'unione europea.

In considerazione di tutti gli aspetti deontologici e di responsabilità sociale che Il Dottore Agronomo ed il Dottore Forestale è chiamato ad assolvere, la categoria ha analizzato i valori etici della professione in modo tale da essere applicati nell'esercizio della professione e per questo introdotti in una Carta riconosciuta da tutte le associazioni degli Agronomi del mondo.

In quest'ottica, la Carta Universale dell'Agronomo è il risultato di un'intensa attività di idee, progetti e programmi elaborati durante i sei mesi di EXPO2015, con annesso Congresso Mondiale, inerenti il progetto "Fattoria Globale del Futuro 2.0", coniato dagli Agronomi mondiali per rappresentare la loro partecipazione all'esposizione universale.

La Carta Universale dell'Agronomo definisce i principi etici per lo sviluppo professionale nel rispetto alle comunità delle persone, di ogni Paese e Continente:

- *Principio 1. Cibo e salute*

L'Agronomo, in qualità di progettista del cibo, assicura l'ottimizzazione dei processi produttivi lungo tutta la filiera agroalimentare, difendendo i principi di un'alimentazione sana e nutriente, che soddisfi le necessità alimentari globali riducendo gli scarti e garantisca la salubrità delle produzioni e la salute ed il benessere del consumatore.

La difesa all'alimentazione comporta per il professionista un'attività cosciente e razionale su diversi fronti. Le competenze dell'Agronomo coinvolgono la progettazione del cibo, la gestione attiva nonché la riduzione degli scarti, ma anche la formazione e l'informazione del consumatore per renderlo più consapevole del valore alimentare dei prodotti.

Per ottenere un tenore qualitativamente elevato del cibo è necessario che misure di qualità caratterizzino le intere fasi produttive lungo la filiera agroalimentare, dalla prima fase di produzione, alla seconda di trasformazione a quella successiva di distribuzione.

Il ruolo dell'Agronomo nei processi di filiera è quello di garantire e certificare che ciascun attore applichi tutte le misure necessarie al fine di poter assicurare al consumatore finale un alto livello di qualità e di sicurezza dell'alimento ed in misura sufficiente per tutti gli abitanti del pianeta.

- *Principio 2. Sostenibilità*

L'Agronomo nello svolgimento della propria attività deve applicare azioni che non depauperano le risorse del pianeta in modo da garantire i bisogni del presente senza compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future.

La salvaguardia della sostenibilità è un dovere etico e ambientale del professionista, soprattutto in un mondo sempre più affollato in cui le risorse ecosistemiche vanno gestite con coscienza sociale ed equità. Un cattivo uso di risorse in tempi in cui ancora milioni di persone soffrono la fame, è intollerabile non solo dal punto di vista etico, ma anche ambientale perché rappresenta un consumo di risorse naturali inutile e quindi dannoso.

- *Principio 3. Biodiversità*

L'Agronomo assicura la custodia della biodiversità; si impegna a sviluppare e tramandare la diversità genetica per il cibo e per l'agricoltura e garantisce per le generazioni future "la variabilità fra tutti gli organismi viventi, inclusi, ovviamente, quelli del sottosuolo, dell'aria, gli ecosistemi acquatici, terrestri e marini ed i complessi ecologici dei quali fanno parte" (CBD, Rio de Janeiro, 1992).

La tutela della biodiversità comporta per il professionista l'obbligo morale nei confronti delle generazioni future di garantire nelle attività di pianificazione e progettazione l'equilibrio tra biodiversità e miglioramento genetico, incentivando nelle dinamiche delle fattorie le pratiche agricole che contribuiscono a formare ecosistemi agricoli in equilibrio, salvaguardando le interazioni che esistono fra agricoltura e biodiversità e migliorando l'efficienza delle produzioni. La promozione di scelte colturali che aumentano la biodiversità delle fattorie è il fondamento per il rispetto di tale principio.

- *Principio 4. Suolo ed acqua*

Nella gestione sostenibile del suolo e dell'acqua, l'Agronomo assicura la protezione e la conservazione delle loro capacità di svolgere funzioni o servizi economici, ambientali, sociali e culturali.

La protezione e la gestione sostenibile del suolo comportano per l'Agronomo l'adozione di pratiche professionali che mantengano inalterata la fertilità del suolo e che ne contrastino il degrado.

L'utilizzo razionale ed oculato delle risorse idriche comportano per l'Agronomo, attraverso l'individuazione dei fabbisogni idrici di un contesto produttivo, l'adozione di pratiche professionali che valorizzino l'uso della risorsa e ne riduca gli sprechi anche considerando lo sviluppo di sistemi produttivi innovativi nonché l'utilizzo di risorse idriche non convenzionali.

Suolo ed acqua rappresentano un elemento essenziale per la vita; sono i componenti fondamentali degli ecosistemi terrestri e dell'ambiente che forniscono una serie di benefici all'uomo e all'ambiente attraverso una pluralità di funzioni e di servizi ecosistemici. Contrastarne le perdite, sia dell'uno che dell'altro, e valorizzarne l'importanza sono fattori chiave per il benessere attuale e futuro dell'uomo e della società.

- *Principio 5. Paesaggio*

L'Agronomo salvaguarda il valore "territorio-cultura" come frutto della sedimentazione di fattori storici, sociali ed istituzionali del contesto locale e promuove la valorizzazione delle identità locali tramite la conservazione del territorio rurale e delle sue tradizioni.

Il professionista esperto conoscitore della vocazione produttiva della realtà territoriale ha il compito di promuovere modelli di sviluppo ad hoc in grado di interconnettere peculiarità locali e luoghi di produzione.

La gestione razionale ed oculata del “capitale territoriale” è indirizzata ad elaborare strategie e progettare in modo di trasmettere il valore che un territorio identitario può rivelare.

L’Agronomo, attraverso una corretta pianificazione e progettazione territoriale, assicura sviluppo rurale, vale a dire il mantenimento e la crescita dei sistemi socio-economico locali.

- *Principio 6. Uso sociale della genetica*

L’Agronomo utilizza le tecniche di miglioramento genetico per finalità coerenti e migliorative delle condizioni ambientali e socio-culturali delle popolazioni del pianeta senza favorire situazioni di colonialismo economico nei confronti delle popolazioni più deboli delle aree in ritardo di sviluppo.

L’uso razionale della genetica comporta una rettitudine professionale che in qualunque parte del pianeta deve essere libera da fini economici.

Il patrimonio genetico delle specie viventi è patrimonio di tutti e per questo deve servire al bene di tutta l’umanità, pertanto le applicazioni biotecnologiche devono salvaguardare tale principio senza diventare dominio dell’arbitrio di interessi di parte, oppure utilizzate per scopi materiali di interesse economico alla stessa stregua di un prodotto industriale, costruito dall’uomo.

- *Principio 7. Uso sociale della tecnologia*

L’Agronomo assicura che l’utilizzo della tecnologia e delle pratiche innovative non costituisca asimmetria informativa tale da essere utilizzata a fini economici per la prevaricazione di soggetti più deboli e per ridurre la capacità di esercitare i loro diritti fondamentali.

La tecnoscienza, ben orientata, è in grado di produrre cose preziose per migliorare la qualità della vita dell’essere umano, conservare gli equilibri ecosistemici e salvaguardare la sostenibilità ambientale.

In questo quadro dovrebbe situarsi qualsiasi applicazione professionale; senza dubbio c’è bisogno di un’attenzione costante, che porti a considerare anche tutti gli aspetti etici implicati.

A tal fine il professionista assicura un dibattito scientifico e sociale che sia responsabile e ampio, in grado di considerare tutta l’informazione disponibile e senza interessi, siano essi politici, economici o ideologici.

- *Principio 8. Indipendenza intellettuale ed autonomia professionale*

L’Agronomo nell’esercizio della professione, escludendo ogni vincolo o limitazione, assicura le migliori condizioni per valorizzare la componente intellettuale che caratterizza la sua opera.

Egli ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.

In un contesto sociale dominato da aspetti finanziari ove il denaro non rappresenta più lo strumento ma diventa un fine l’autonomia intellettuale soggiace spesso a condizionamenti di tipo economico.

L’indipendenza intellettuale va comunque sempre perseguita e ciò implica la continua verifica dell’assenza di condizionamenti esterni sul proprio operare e comporta l’affrancazione da influenze di qualsiasi genere, di natura morale, materiale, politica, ideologica, economica ed anche familiare, affinché il proprio agire sia

improntato soltanto alla piena tutela degli interessi che gli sono affidati sempre che si tratti di interessi compatibili con i principi etici generali e di natura sociale.

- *Principio 9. Sapienza*

L'Agronomo riconosce il dovere di formarsi ed aggiornarsi costantemente al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività, nel pubblico interesse del corretto esercizio della professione e della propria dignità professionale.

La formazione e l'aggiornamento professionale, non rappresentano solo un'opportunità per la professione di migliorare la qualità della prestazione, ma anche occasione di valorizzare le specificità professionali.

La formazione continua professionale costituisce un punto cruciale della strategia attuata in alcune zone del pianeta nella considerazione che la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, rende indispensabile un ulteriore apprendimento lungo l'arco della vita professionale .

L'Agronomo riconosce che l'evoluzione della normativa e l'inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impongono un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale; l'Agronomo considera la formazione e l'istruzione permanente quale strumento per tenersi al passo con i progressi scientifici in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci.

- *Principio 10. Spirito di colleganza*

L'Agronomo assicura nel riconoscere la comune identità professionale la solidarietà fra i colleghi di tutto il mondo, promuovendo collaborazione fra Agronomi e mutuo soccorso, non solo dal punto di vista professionale ma anche sociale e familiare.

Lo spirito di colleganza nasce proprio dall'appartenenza ad una stessa comunità, dalla condivisione del sentimento di reciproca considerazione e di comune sentire. Lo spirito di colleganza ha una valenza senz'altro positiva in quanto porta alla collaborazione fra colleghi e ad un mutuo soccorso, purché non finisca con il divenire il valore più importante anche rispetto alle esigenze e alla necessità della generalità dei cittadini.

Un aspetto importante è costituito dal rispetto delle altrui opinioni professionali. Le divergenze non devono mai divenire occasioni di attrito di carattere personale, ma costituire opportunità di confronto civile di opinioni se non di arricchimento reciproco.

Questi 10 principi costituiscono le basi su cui indirizzare i contenuti dei progetti, le buone pratiche professionali e la definizione degli standard professionali. Solo con il concreto miglioramento del sistema si possono affrontare le sfide del futuro e porre buone speranze per il mondo dell'agricoltura e dell'alimentazione.

La Carta Universale dell'Agronomo è lo strumento principale per assecondare queste ambizioni e per condividere una linea di comportamento globale che continui a "Nutrire il pianeta" in un futuro dove la

responsabilità sociale degli Agronomi assume sempre maggiore importanza come fattore di stimolo per il progresso delle comunità e delle nazioni.

ATTI CONSULTABILI

- Carta Universale dell'Agronomo

<http://www.worldagronomistsassociation.org/it/italiano-disponibile-la-carta-mondiale->



4. IL SISTEMA DELLE PROFESSIONI IN ITALIA

Il sistema delle professioni in Italia è un sistema dualistico che prevede la suddivisione tra le professioni “ordinistiche” per cui sia istituito un albo dell'ordine professionale obbligatorio per legge, comunemente definite professioni regolamentate, e quelle per cui non vi sia un albo obbligatorio, e definite solitamente professioni non organizzate in ordini o collegi, dette anche professioni associative.

La Legge n. 4 del 14 gennaio del 2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini e collegi chiarisce che per la professione non organizzata in ordini e collegi si intende “*l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2.229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative*”.

Alla luce di ciò è possibile distinguere due composti gruppi in cui i professionisti intellettuali confluiscono:

- professionisti ordinistici, per i quali lo Stato non solo certifica le competenze ma precisa anche i requisiti che il lavoratore deve possedere necessari per svolgere la professione, attraverso la regolazione per legge della procedura di accesso alla professione con esame di Stato e iscrizione all'ordine, a cui sono riconducibili principalmente le cosiddette “libere professioni”;
- professionisti non organizzati in ordini e collegi, tra i quali troviamo sia coloro per i quali non è prevista la costituzione di un ordine ma solo l'istituzione di albi autoregolamentati o elenchi ai quali si accede attraverso un esame

Nella Costituzione Italiana le professioni “ordinistiche” trovano espresso fondamento nell'art. 33, quinto comma: “*È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale*”. Pertanto, il tema delle professioni nell'Ordinamento costituzionale italiano, viene in rilievo essenzialmente con riferimento alla previsione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professioni. Più in generale, viene operato un collegamento del lavoro del professionista alla generale garanzia dell'art. 4 della Costituzione, quale matrice costituzionale fondamentale del riconoscimento del diritto al lavoro secondo le proprie possibilità e la propria scelta.

Le professioni regolamentate trovano disciplina anche nel Codice Civile all'articolo 2229, Esercizio delle professioni intellettuali, il quale recita: “*La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente...*”.



Questo assunto è successivamente confermato dall'art. 2231 che ribadisce il concetto secondo il quale la "prestazione d'opera intellettuale" (art. 2230) può essere condizionata "all'iscrizione in un albo o elenco".

Il sistema delle professioni è stato notevolmente riformato a partire dal 2011 con l'introduzione di una serie di principi imposti a tutte le professioni nel nome della liberalizzazione e dell'adeguamento al sistema europeo. Il Decreto Legge del 13 Agosto 2011 n. 138 all'art. 3 detta i principi fondamentali per lo sviluppo economico e la piena tutela della concorrenza tra le imprese abrogando le indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.

Per le professioni non ordinistiche vale la legge 14 gennaio 2013, n. 4 che riprende la definizione di cui sopra, specificando che l'esercizio della professione (non ordinistica ovvero associativa) "è libera" purchè si indirizzi ad attività che non siano riservate per legge a soggetti iscritti ad albi od elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile.

ATTI CONSULTABILI

- Art. 33 della Costituzione Italiana

https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=33

- Art. 2229 del Codice Civile (*Esercizio delle professioni intellettuali*)
- Art. 2230 del Codice Civile (*Prestazione d'opera intellettuale*)
- Art. 2231 del Codice Civile (*Mancanza di iscrizione*)
- Art. 2232 del Codice Civile (*Esecuzione dell'opera*)
- Art. 2233 del Codice Civile (*Compenso*)
- Art. 2236 del Codice Civile (*Responsabilità del Prestatore d'opera*)
- Art. 2237 del Codice Civile (*Recesso*)

<http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/11/del-lavoro-autonomo>

- Decreto Legge n. 138 del 13 Agosto 2011 - *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*

<http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-09-16&task=dettaglio&numgu=216&redaz=11A12346&tmstp=1316417614599>

- Legge n. 4 del 14 Gennaio 2013 - *Disposizioni in materia di professioni non organizzate* [GU Serie Generale n.22 del 26-01-2013]

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg>

- DPR n. 137 del 7 Agosto 2012 - *Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>

4.1 Il sistema ordinistico

Il sistema organizzativo di tutto l'Ordine Nazionale può essere rappresentato su tre livelli che interagiscono e scambiano informazioni fra loro attraverso i loro organi consultivi con incontri programmati e regolamentati. Il sistema di flusso di informazioni tra i vari livelli delle strutture ordinistiche può essere schematizzato come segue: la struttura del Consiglio Nazionale è costituita dall'Ufficio di Presidenza che elabora proposte per il Consiglio e gestisce l'attività ordinaria e di segreteria ed i Dipartimenti, che seguono i vari settori dell'attività professionale rapportandosi ciascuno con gli Enti di riferimento. Il Consiglio Nazionale e alcuni dipartimenti si avvalgono poi di strutture ausiliarie quali il Centro Studi, e le commissioni per l'elaborazione di proposte legislative per argomenti trasversali alla professione.

Gli organi periferici, Federazioni regionali e Ordini, si rapportano tra loro e con il Consiglio Nazionale attraverso incontri calendarizzati e regolamentati quali le assemblee dei Presidenti degli Ordini e la conferenza permanente Federazioni CONAF. Questi momenti rappresentano il raccordo necessario tra i vari livelli in cui le informazioni circolano a doppio senso: da un lato le esigenze e istanze degli Iscritti sono riportate dai Presidenti al Consiglio nazionale, che, recepitele, mette in campo le azioni necessarie per soddisfarle, dall'altro gli incontri con i Presidenti locali sono uno dei sistemi di divulgazione degli obiettivi e delle attività del Consiglio Nazionale.

4.2 Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha sede in Roma presso il Ministero della Giustizia.

La composizione, le elezioni e le varie attribuzioni delle cariche sono regolamentate nel titolo II della Legge 3 del 7 Gennaio 1976 e successive modifiche negli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

Il Consiglio Nazionale nell'ambito delle attribuzioni dell'art.26 dell'ordinamento, cura e rappresenta gli interessi generali connessi all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

Cura i rapporti del sistema ordinistico con le istituzioni nazionali, ed internazionali nonché con i professionisti e le loro organizzazioni di categoria, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene lo sviluppo e la tutela della professione.

Il Consiglio Nazionale promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante la partecipazione a organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società a capitale prevalentemente pubblico, servizi e attività di interesse degli ordini e dei professionisti.

Il Consiglio Nazionale sviluppa ogni iniziativa utile a favorire lo svolgimento delle funzioni proprie del sistema ordinistico. Il Consiglio Nazionale assicura il necessario coordinamento del sistema ordinistico italiano con i similari sistemi in ambito internazionale.

Il Consiglio Nazionale, inoltre:

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961
www.conaf.it – centrostudi@conaf.it



- a) costituisce commissioni, comitati, consulte, istituti, centri studi, osservatori;
- b) promuove la formazione realizza studi, indagini e ricerche e collabora ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali ed internazionali;
- c) organizza convegni, congressi, conferenze e missioni a carattere nazionale ed internazionale;
- d) contribuisce all'attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per la professione e il sistema ordinistico;
- e) assume ogni altra iniziativa per favorire lo sviluppo della professione.

Il Consiglio nazionale è legittimato ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela del titolo e delle prerogative della professione, nonché a intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli ordini e la professione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.

Il Consiglio:

- a) determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attività contenuti nel documento programmatico annuale;
- b) nomina il presidente, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere;
- c) definisce, ai fini dell'attuazione del programma di cui alla lettera a), gli obiettivi da realizzare da parte dei dipartimenti, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- d) nomina, al fine di realizzare gli obiettivi determinati in relazione al programma di cui alla lettera a), i Coordinatori dei Dipartimenti fra i suoi componenti ed altresì le unità del dipartimento;
- e) delega singoli componenti per particolari e temporanee esigenze all'esercizio di singole funzioni al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione al programma di cui alla lettera a);
- f) assolve a ogni altro compito demandato dalla legge o dai regolamenti nonché stabilisce i registri di cui all'art. 19.
- g) delibera il limite massimo delle indennità che possono essere corrisposte ai componenti;
- h) concede il patrocinio a convegni e/o manifestazioni organizzate dagli Ordini, anche di concerto fra loro, nonché ad altri enti pubblici o privati;
- i) valuta ed approva i programmi degli eventi formativi ed attribuisce agli stessi i crediti formativi professionali (C.F.P.) ai fini dello svolgimento dell'attività di formazione professionale permanente;
- l) al Consiglio spettano inoltre tutte le attribuzioni previste nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, nonché dalle disposizioni di legge e dagli altri regolamenti che disciplinano la vita dell'Ente.

Il Consiglio Nazionale nello svolgimento della sua attività amministrativa emana appositi regolamenti sia per la corretta gestione dell'Ente sia per attuare disposizioni normative inerenti le attività degli ordini territoriali, delle federazioni e dell'attività professionale degli iscritti:

- Regolamento per l'utilizzo del logo per la certificazione delle attività formative

- Regolamento utilizzo logo
- Regolamento delle indennità e dei rimborsi spesa
- Regolamento CONAF Patrocini e contributi
- Regolamento per il conferimento di borse di studi, assegni di ricerca e borse di dottorato di ricerca
- Regolamento generale delle attività del Consiglio Nazionale
- Regolamento centro studi
- Regolamento delle attività congressuali del Consiglio Nazionale
- Regolamento delle indennità e dei rimborsi per le attività svolte nel Consiglio Nazionale
- Regolamento per le onorificenze degli iscritti all'Ordine
- Regolamento comitato di redazione della rivista ufficiale del Consiglio Nazionale
- Regolamento Contabilità - Amministrazione - Attività Contrattuale del Consiglio Nazionale
- Regolamento sulle attività di sponsorizzazione del Consiglio Nazionale
- Regolamento per la riscossione del Consiglio Nazionale dei contributi degli iscritti agli ordini territoriali
- Regolamento di attuazione dell'art. 5 del DPR 137/2012 - Polizza Assicurativa RC Professionale
- Regolamento gestione servizio agenzia del territorio
- Regolamento per la formazione professionale continua
- Regolamento di mobilità del personale dipendente

Tutti i regolamenti sono consultabili sul sito del CONAF al seguente link:

<http://www.conaf.it/node/265>

Il Consiglio può delegare il presidente e il segretario a porre in essere gli atti aventi contenuto meramente esecutivo di propria spettanza, che devono essere messi a disposizione dei componenti senza ritardo.

Il Consiglio nazionale dal 2008 si è articolato in dipartimenti settoriali che sono le unità organizzative e sono coordinati da un Consigliere Nazionale. I dipartimenti svolgono le funzioni di elaborazione per la proposta di documenti, atti deliberativi, circolari, emendamenti e indirizzi propedeutici all'attività del Consiglio ed hanno lo scopo di meglio sviluppare specifiche tematiche della professione. Ogni unità è composta da un Consigliere Nazionale con funzione di coordinamento e da un massimo di cinque membri che compongono lo staff. La struttura dei dipartimenti è operativa per l'intera durata del Consiglio.

Dal 2014 è operativo anche il Centro Studi, l'organo del CONAF con finalità di ricerca, analisi, confronto, delle tematiche inerenti la professione ivi compresi gli aspetti sociali, economici e culturali della stessa.

L'attività del Centro Studi è finalizzata ad approfondire le capacità di conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo della professione a medio e lungo termine.

Il Centro Studi presta altresì consulenza tecnica agli organi del Consiglio all'Ufficio di Presidenza ed ai dipartimenti su argomenti ad esso sottoposti.

Il Centro Studi si avvale di un Comitato Tecnico-Scientifico composto da personalità di chiara competenza scientifica e professionale nominate dal Consiglio su proposta del Presidente.

4.3 Le Federazioni regionali

In ogni Regione è costituita la Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con sede nel capoluogo. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali è consentito il raggruppamento e la costituzione di Federazioni interregionali. Le federazioni regionali trovano riferimento normativo nel titolo II della Legge 3 del 7 Gennaio 1976 e successive modifiche negli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quarter introdotte dalla Legge n. 52 del 1991.

La Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha le seguenti funzioni:

- a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
- b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;
- c) assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
- d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;
- e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;
- f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;
- g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.

Il coordinamento tra le Federazioni viene svolto dalla Conferenza Permanente CONAF – Presidenti delle Federazioni. La Conferenza Permanente CONAF – Presidenti delle Federazioni è organo consultivo e di concertazione permanente tra il CONAF e le Federazioni Regionali.

La strutturazione, le finalità, gli organi ed ogni altro aspetto di funzionamento e costituzione di tale Conferenza è disciplinato da apposito Regolamento adottato con Delibera di Consiglio n. 131 del 22 Aprile 2010 ed approvato con Delibera di Consiglio n. 231 del 22 Novembre 2010:

<http://www.conaf.it/sites/default/files/REGOLAMENTO%20CONFERENZA%20PERMANENTE%20CONAF%20FEDERAZIONI%20REGIONALI.pdf>

4.4 Gli Ordini territoriali

Gli Ordini territoriali sono costituiti con sede nel comune capoluogo in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno 15 professionisti. Se il numero degli iscritti all'albo è inferiore essi sono iscritti nell'albo di altro ordine vicino deciso dal Consiglio nazionale. Gli Ordini territoriali trovano riferimento normativo nel titolo II della Legge 3 del 7 Gennaio 1976 e successive modifiche negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e successivi.

Nello specifico le funzioni degli Ordini territoriali sono specificati all'articolo 13 della legge professionale.

Il consiglio dell'ordine territoriale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
- d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;
- e) adotta i provvedimenti disciplinari;
- f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
- g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di carattere locale;
- i) designa i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
- m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;
- n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Alcune di queste funzioni, ossia la e) e la m) sono state trasferite, dopo la riforma delle professioni, ad appositi organi autonomi rispetto ai consigli amministrativi e delegati ad esercitare la funzione disciplinare.

Il coordinamento tra gli Ordini territoriali viene svolto dall'Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali. L'Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali è organo consultivo e di confronto permanente tra il CONAF e i Consigli Provinciali. Le struttura, le finalità, gli organi ed ogni altro aspetto di funzionamento e costituzione di tale Assemblea è attualmente disciplinato dal relativo Regolamento di funzione.

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961
www.conaf.it – centrostudi@conaf.it

Il Regolamento dell'Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali è consultabile al seguente link:

<http://www.conaf.it/sites/default/files/REGOLAMENTO%20ASSEMBLEA%20PRESIDENTI%20ORDINI%20PROVINCIALI.pdf>

4.4.1 Funzioni amministrative degli Ordini territoriali

- Trasparenza

La Legge 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” ha imposto all'organo di indirizzo politico degli Enti pubblici l'adozione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito “PTPCTT”) quale strumento che individua e sviluppa le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto di tale evento.

Pertanto, entro il 31 Gennaio di ogni anno, ogni ente pubblico, previa nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione e sulla base della sua relazione, deve approvare un piano triennale anticorruzione articolato nelle seguenti fasi:

- analisi del contesto interno ed esterno
- valutazione del rischio
- trattamento del rischio
- monitoraggio del PTPCT e delle misure
- coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente.

Di tale piano deve essere data adeguata pubblicità sul sito dell'ente.

- Accesso agli atti ed accesso civico

L'accesso agli atti è regolato dalla Legge 241 del 1990.

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza del CONAF, qualora il medesimo ne abbia omissa la pubblicazione, con esclusione di documenti, informazioni o dati di titolarità dei singoli Ordini Territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali o delle Federazioni regionali dei Dottori agronomi e dei Dottori Forestali che, in quanto amministrazioni autonome hanno un proprio Responsabile della trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificata la fondatezza, la trasmette al funzionario competente detentore dei dati che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Responsabile del potere sostitutivo del CONAF.

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961
www.conaf.it – centrostudi@conaf.it



La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104.

Novità in campo di accesso agli atti è il cosiddetto Foia, ossia *Freedom of Information Act*, introdotto dalla Legge sulla Libertà di Accesso all'Informazione Pubblica, introdotta in Italia dal D.Lgs. del 25 maggio 2016, n. 97. Uno dei cardini del decreto è proprio l'introduzione dell'accesso civico dei dati sul modello anglosassone. I cittadini potranno richiedere, infatti, l'accesso anche agli atti che la pubblica amministrazione non è obbligata a pubblicare. I documenti dovranno essere rilasciati gratuitamente. Nel caso di un eventuale diniego alla divulgazione, si dovrà predisporre un provvedimento espresso e motivato, solo nel caso in cui esistano interessi pubblici o privati da tutelare.

Inoltre, come si evince dall'articolo 3 del testo, anche per gli Ordini professionali e per i piccoli enti locali è esteso lo stesso criterio di libero accesso dei dati.

- Contabilità

Il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 regola l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In base all'Art. 5 "*Principi informativi per la gestione e la formazione del bilancio di previsione*", l'esercizio finanziario ha la durata di un anno; la gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato dall'organo di vertice entro il 31 ottobre, salvo diverso termine previsto da norme di legge o da disposizione statutaria. Nel bilancio di previsione è iscritto l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto anche, tra le entrate del bilancio di cassa, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio di previsione è accompagnato dal documento programmatico che quantifica le relative risorse finanziarie, nonché per i medesimi obiettivi ed attività, i risultati che si intendono conseguire in termini di efficacia, efficienza ed economicità); dalla relazione del Consigliere Tesoriere nella quale sono illustrati i criteri seguiti per la formulazione del bilancio, nonché fornite tutte le altre informazioni atte a conferire maggiore chiarezza alle poste di bilancio ed alle cause di formazione dell'eventuale presunto disavanzo di amministrazione.

Al bilancio di previsione è allegata la relazione dell'Organo di Controllo.

Il CONAF ha approvato il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale con Delibera di Consiglio n. 4 del 21.01.2010.



ATTI CONSULTABILI

- Circolare CONAF 3/2017 - *Informazioni ed indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, nonché degli obblighi relativi all'anticorruzione*

http://www.conaf.it/sites/default/files/Circolare_n_%203-2017_trasparenza_anticorruzione.pdf

- D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 *Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-05-06&atto.codiceRedazionale=003G0086&elenco30giorni=false

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/08/18/090G0294/sg>

- D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104 *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*

<http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-07-07&task=dettaglio&numgu=156&redaz=010G0127&tmstp=1279272527887>

- D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sgù>

- Regolamento CONAF *sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale*

http://www.conaf.it/sites/default/files/Regolamento%20Contabilit%C3%A0%20-%20Amministrazione%20-%20Attivit%C3%A0%20Contrattuale_3.pdf



5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Con l'iscrizione all'albo, il Dottore Agronomo ed il Dottore Forestale oltre ad acquisire la capacità giuridica all'esercizio della professione e a divenire titolare di una serie di diritti connessi alla partecipazione alle attività dell'Ordine, viene assoggettato al controllo deontologico da parte dell'Ordine. L'attività di controllo è rivolta alla tutela degli interessi pubblici sottesi all'esercizio dell'attività professionale cui l'Ordine si riferisce; strumentale a questa necessità di tutela è l'esercizio del potere disciplinare, per sanzionare quei comportamenti che contrastano con la condotta richiesta dalla categoria professionale.

Finora mancava una pubblicazione sistematica concernente la celebrazione dei procedimenti disciplinari.

La riforma delle professioni ha introdotto la loro annotazione all'Albo Unico Nazionale.

Le regole del sistema disciplinare degli Ordini professionali sono contenute nell'art. 8 del D.P.R. 137/2012 che sancisce il principio di separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi degli Ordini professionali e la possibilità che entrino a far parte del Consiglio di disciplina territoriale anche soggetti "terzi" non iscritti all'Albo. Il suddetto decreto istituisce, presso i Consigli degli Ordini territoriali, i Consigli di Disciplina con compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo. Viene quindi stabilita espressamente la scissione delle due funzioni (amministrativa e disciplinare) e l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine e la carica di consigliere del corrispondente Consiglio di disciplina. I Consigli di disciplina sono composti da un numero di componenti pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei Consigli degli Ordini territoriali presso cui sono istituiti. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale del circondario nel quale hanno sede i Consigli, che li sceglie tra i nominativi indicati nell'elenco predisposto e proposto dall'Ordine locale. Il suddetto elenco deve prevedere un numero di nominativi pari al doppio dei consiglieri da nominare. I criteri in base ai quali i Consigli territoriali avanzano la proposta e quelli sulla base dei quali il Presidente del Tribunale effettua la scelta devono essere individuati con regolamento adottato dai Consigli Nazionali degli Ordini o Collegi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, previo parere vincolante del ministro vigilante. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti i Collegi di disciplina sono composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo o dal componente con maggiore anzianità anagrafica qualora vi siano componenti non iscritti. In attuazione di quanto contenuto al comma 3 dell'art. 8 del decreto citato, che affida ai Consigli Nazionali l'attività di redazione dei regolamenti attuativi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, ha approvato il testo del Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e ne ha disposto la trasmissione al Ministero della Giustizia. Il suddetto regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 gennaio 2013 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito Internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Il regolamento prevede

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961

www.conaf.it – centrostudi@conaf.it

che i Consigli di disciplina territoriali siano composti da un numero massimo di consiglieri effettivi pari a quello dei consiglieri che, attualmente, svolgono funzioni disciplinari nei Consigli degli Ordini territoriali presso cui sono istituiti. Il Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dal suo insediamento, deve predisporre l'elenco da inviare al Presidente del Tribunale, contenente i nominativi degli aspiranti componenti il Consiglio di disciplina. Gli iscritti all'Ordine che intendano far parte del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare comunque la loro candidatura entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'invito dell'Ordine, allegando, a pena di esclusione, il proprio curriculum vitae e le dichiarazioni di cui all'art. 3 comma 8 del Regolamento. Qualora non pervenga alcuna candidatura ovvero il numero delle candidature pervenute risulti insufficiente il Consiglio dell'Ordine procede in maniera autonoma alla individuazione dei nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale. Il Consiglio dell'Ordine può inserire nell'elenco da inviare al Presidente del tribunale anche dei nominativi di soggetti terzi non iscritti all'Albo scegliendoli tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in pensione. Il Presidente del Tribunale comunica la nomina dei componenti del Consiglio di disciplina al Consiglio dell'Ordine che deve darne comunicazione scritta ai nominati ed a tutti gli iscritti mediante pubblicazione sul sito Internet dello stesso Ordine. Il Presidente dell'Ordine fissa altresì la data di insediamento del Consiglio di disciplina entro quindici giorni dalla comunicazione delle nomine. In seno ai Consigli di disciplina composti con più di tre componenti, è prevista l'istituzione di Collegi di disciplina formati da minimo tre consiglieri scelti fra i componenti del Consiglio di disciplina in carica; il collegio di disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica che assume la funzione di coordinatore. In sede di prima applicazione della presente normativa, l'invio dell'elenco dei candidati al Presidente del competente Tribunale da parte dei Consigli degli Ordini in carica deve avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È stato inoltre previsto un regime transitorio per cui è stabilito che, fino all'insediamento dei Consigli di disciplina territoriali, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli degli Ordini in conformità alle disposizioni vigenti. Inoltre è stato precisato che la funzione disciplinare spetta ai Consigli degli Ordini territoriali non solo fino all'insediamento dei Consigli di Disciplina, ma anche per le situazioni pendenti alla data del suddetto insediamento. È stato altresì chiarito che la pendenza del procedimento disciplinare deve essere valutata sulla base della data di apertura dello stesso procedimento. Al fine della determinazione del numero dei membri del Consiglio di disciplina non rileva la composizione della commissione disciplinare laddove precedentemente istituita presso il Consiglio dell'Ordine. In ogni caso i componenti del Consiglio di disciplina non possono superare il numero dei componenti il Consiglio. Il Consiglio di disciplina deve essere composto da membri iscritti nell'Albo da almeno cinque anni appartenenti alla componente dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e deve rispecchiare la medesima ripartizione dei seggi esistenti nei rispettivi Consigli degli Ordini. Alla luce della nuova normativa gli Ordini territoriali si sono attivati per la costituzione dei Consigli di disciplina ed il

Consiglio Nazionale, nel corso di questi mesi, li ha supportati in tale attività rispondendo a numerosi quesiti pervenuti sull'argomento.

ATTI CONSULTABILI

- La Costituzione all'art. 33 prescrive un Esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini di scuole o per la conclusione di essi o per l'abilitazione all'esercizio professionale

<https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>

- Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011 *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”* all'art. 3 evidenzia che *“gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali”*

<http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-09-16&task=dettaglio&numgu=216&redaz=11A12346&tmstp=1316417614599>

- Il Codice Civile dedica alle professioni intellettuali il capo II del Titolo IV del lavoro autonomo compreso nel V libro dedicato al lavoro. Art. 2229. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente

<http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/11/del-lavoro-autonomo>

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

5.1 Principi etici della professione

La base dell'attività del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale non è solo la modalità volitiva e fattuale di agire sulla realtà ma anche, e soprattutto, professione di scienza a fini sociali.

A tal fine si intende sottolineare l'utilità sociale dell'attività professionale del Dottore Agronomo e Dottore Forestale e la centralità della sua figura nella valutazione organica di problemi ecosistemici ma, soprattutto, la responsabilità nei processi di trasformazione grazie alle sue conoscenze ambientali, tecniche e finanziarie (che lo trasformano in garante della salute, del paesaggio e territorio, nonché dell'efficacia della spesa pubblica nei progetti di sviluppo).



Dalla consapevolezza della propria responsabilità sociale scaturisce la necessità di un insieme di regole cui sottoporre l'attività del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale ovvero il Codice deontologico.

La deontologia si incentra sulla persona del professionista e sui principi che devono uniformare la sua azione. Essa in quanto espressione di necessità sia di ordine etico che tecnico di una professione si organizza adeguatamente in una serie di norme deontologiche.

Le attività professionali previste come competenze del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale sono numerose e toccano i più svariati campi. I settori di competenza riguardano ambiti giuridicamente tutelati quali il diritto all'ambiente, connesso alla trasformazione del paesaggio ed alla difesa degli ecosistemi, la tutela della salute connessa alla certificazione degli alimenti tramite il controllo dei processi di produzione e di trasformazione.

Appartengono alla deontologia professionale una serie di principi fondamentali ed irrinunciabili. Imprescindibile per la professione è il criterio della sostenibilità per la quale l'Agronomo è chiamato a rivestire un ruolo di primaria importanza. Professionalmente etico per l'Agronomo è preservare nel tempo le tre funzioni dell'ambiente: la funzione di fornitore di risorse, funzione di ricettore di rifiuti e la funzione di fonte diretta di utilità. All'interno di un sistema territoriale è compito del professionista valorizzare l'ambiente in quanto "elemento distintivo" del territorio, garantendo al contempo la tutela e il rinnovamento delle risorse naturali e del patrimonio.

Fondamentale per la professione è anche la "custodia" della biodiversità. La deontologia professionale coinvolge l'Agronomo nel custodire e tramandare la biodiversità. Il professionista ha l'obbligo morale nei confronti delle generazioni future di garantire *"la variabilità fra tutti gli organismi viventi, inclusi, ovviamente, quelli del sottosuolo, dell'aria, gli ecosistemi acquatici, terrestri e marini ed i complessi ecologici dei quali fanno parte"* (CBD, Rio de Janeiro, 1992).

L'universalità della professione dell'agronomo che lo induce ad applicare professionalmente le scienze della natura ad ogni latitudine del pianeta induce a pensare che i suoi comportamenti debbano uniformarsi anche sotto l'aspetto etico. Il professionista Agronomo pone come obiettivo del suo agire la sicurezza dell'ambiente e la tutela della salute e degli alimenti improntando eticamente e responsabilmente la sua azione in un'ottica di progresso sociale. Autonomia ed indipendenza del professionista sono principi generali per salvaguardare l'obiettività di ogni singola scelta professionale tanto più laddove comporti rischio per la salute e la sicurezza pubblica. Gli Agronomi devono improntare i propri comportamenti al rispetto dei seguenti principi:

- concorrere allo sviluppo integrato e sostenibile attraverso una pianificazione e progettazione compatibile con la salvaguardia della biodiversità e con l'uso razionale delle risorse naturali e del territorio;
- perseguire nella pianificazione e progettazione delle produzioni agroalimentari e non, zootecniche e forestali, l'uso delle migliori tecniche disponibili;
- promuovere e sviluppare la ricerca e l'innovazione nei sistemi agroalimentari, zootecnici e forestali;

- garantire e promuovere la qualità degli alimenti ad uso zootecnico e il benessere animale;
- garantire la sicurezza e promuovere la qualità dei prodotti agroalimentari a tutela del sistema delle imprese e della salute e benessere del consumatore;
- promuovere l'uso razionale delle risorse agroalimentari riducendo gli sprechi;
- promuovere e valorizzare i paesaggi e le culture delle comunità rurali;
- qualificare e valorizzare gli ecosistemi urbani e lo sviluppo del patrimonio vegetale e animale e della biodiversità;
- promuovere la diffusione di buone pratiche agricole per migliorare l'approvvigionamento agroalimentare delle popolazioni delle aree in ritardo di sviluppo;
- promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

5.2 Responsabilità, deontologia professionale e codice deontologico

Le attività professionali previste come competenze del Dottore Agronomo e Dottore Forestale dalla Legge professionale, sono molto numerose e toccano i più svariati campi. I settori di competenza riguardano ambiti giuridicamente tutelati quali il diritto all'ambiente, connesso alla trasformazione del paesaggio ed alla difesa degli ecosistemi, la tutela della salute connessa alla certificazione degli alimenti tramite il controllo dei processi di produzione e di trasformazione.

Oltre a questi il rapporto intercorrente tra professionista e committente è origine di specifici diritti soggettivi e di rilevanza economica. Il valore delle componenti in gioco afferenti in maniera generica alla tutela delle fedi pubblica ed al ruolo di garante del professionista nei riguardi della pubblica amministrazione impone al dottore agronomo e dottore forestale, che si applichi nella professione, l'adozione di comportamenti corretti sia nei confronti del committente ma anche rispetto ai valori socialmente rilevanti dell'ambiente e della salute pubblica sui quali la sua opera può incidere in maniera sostanziale. A fronte di questo non vi è solo la necessità di una preparazione tecnica il più completa possibile ma pure di un comportamento consapevole nell'utilizzo degli strumenti cognitivi e, quindi, eticamente responsabile.

La deontologia si incentra sulla persona del professionista e sui principi che devono uniformare la sua azione. Essa in quanto espressione giuridica di necessità sia di ordine etico che tecnico di una professione si organizza adeguatamente nel codice deontologico di categoria.

Prima della riforma, gli aspetti deontologici erano definiti autonomamente da ogni singola categoria, dopo la riforma la violazione di certi principi comportamentali è diventato illecito disciplinare per espressa previsione di legge rendendo necessario il loro esplicito inserimento nel codice deontologico.

Il codice di deontologia professionale degli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è stato adottato dal CONAF con Delibera di Consiglio n.185 del 13 giugno 2013. Si compone di sei sezioni:

- SEZIONE I – Definizioni e principi fondamentali, dall'Art. 1 all'Art. 5



Nella sezione I si dettano i principi generali dell'esercizio dell'attività professionale specifica dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali inserendoli nel contesto normativo, costituzionale ed europeo, in particolare all'Art. 5 si specifica che *“La professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale è esercitata per interesse pubblico a difesa dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana e dell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”*.

- SEZIONE II – Doveri generali, dall'Art. 6 all'Art. 16

La sezione II contiene norme di comportamento generali e particolari tratte da regole di condotta affermatesi nel campo professionale, che hanno carattere precettivo e vincolante, sia per l'aspetto sostanziale, che per quello sanzionatorio e integra i principi generali dell'Ordinamento professionale.

Nella sezione II sono rinvenibili una serie di doveri fondamentali ed irrinunciabili come:

- Il dovere di legalità (Art. 6)

“L'iscritto all'Albo esercita la propria attività nel rispetto delle Leggi dello Stato e dei principi dell'ordinamento nazionale e sovranazionale e impronta la sua azione ai principi di autonomia professionale, di personalità della prestazione, di responsabilità, di decoro della professione, di competenza e trasparenza”.

- Il dovere di indipendenza, autonomia ed obiettività (Art. 7)

“L'iscritto all'Albo, nell'esercizio della sua attività professionale, ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni che possano influenzare la sua autonomia intellettuale e di giudizio tecnico. 2. L'iscritto non deve avere interesse personale nell'esito della propria attività, salvo il compenso pattuito; anche ove incaricato da una parte non deve avere interesse personale nell'esito delle controversie, delle transazioni e delle conciliazioni”.

Il professionista autonomo, nell'escludere ogni vincolo o limitazione, assicura le migliori condizioni per valorizzare la componente intellettuale che caratterizza l'opera professionale egli pertanto ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. Appare il principio più difficile da difendere proprio per il ricatto economico spesso effettuato dal committente in special modo nel caso di professionista subordinato. L'eliminazione operata dalla legge dell'osservanza del minimo tariffario ha reso oltremodo critica la difesa di questo fondamentale principio deontologico che impone soprattutto al giovane professionista comportamenti stoici.

L'indipendenza va comunque sempre perseguita tanto quando vi sono divieti di legge (per es. incompatibilità di ruolo come assumere incarico di CTU in giudizi che coinvolgono propri clienti) sia per motivi di opportunità (es.: partecipazione a commissioni d'esame di concorso ove concorrono amici o collaboratori di studio).

Ciò implica la continua verifica dell'esistenza di condizioni di assenza di condizionamenti esterni sul proprio operare e comporta l'affrancazione da influenze di qualsiasi genere, di natura morale, materiale, politica, ideologica, economica e finanche familiare, tal che il proprio agire sia improntato soltanto alla piena tutela



degli interessi che gli sono affidati dal committente, sempre che si tratti di interessi compatibili con i principi etici generali (in particolare alla legalità e correttezza).

- Il dovere di personalità della prestazione (Art. 8)

“L'iscritto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente o congiuntamente con altri professionisti purché, in quest'ultimo caso, le modalità di sottoscrizione siano idonee a consentire l'individuazione delle singole competenze professionali e responsabilità. L'iscritto all'Albo non sottoscrive prestazioni professionali congiuntamente a soggetti che, in base alla vigente normativa, non le possono svolgere. Le prestazioni professionali svolte da soggetti giuridici devono essere sottoscritte da professionista abilitato e iscritto all'Albo”.

- Il dovere di responsabilità professionale con relativa polizza assicurativa (Art. 9)

L'art. 2043 del codice civile dispone che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. La norma costituisce il cardine del sistema della responsabilità extracontrattuale, cioè del principio in virtù del quale la lesione di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento obbliga l'autore della lesione a risarcire le conseguenze negative patrimoniali e, in certi casi, non patrimoniali (art. 2059 c.c.) che dalla medesima sono derivate. Chi ha commesso l'atto illecito ha agito con la coscienza e volontà di cagionare l'evento dannoso. La colpa invece, consiste nella violazione di un dovere di diligenza, cautela o perizia nei confronti dei terzi: l'atto illecito è colposo quando l'evento dannoso non è voluto, ma è cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La responsabilità civile (e il risarcimento dei danni) costituisce una materia giuridica in continua trasformazione ed evoluzione, nel senso che in particolare la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è intervenuta spesso a mutarne i contorni e gli stessi contenuti, con riferimento sia alla individuazione di specifiche forme di responsabilità, sia con riferimento ai danni e alla loro determinazione e liquidazione. La svolta si è avuta allorché la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere e liquidare il risarcimento dei danni alla parte lesa (o parte offesa) non solo in forza delle disposizioni del Codice e delle “leggi ordinarie”, ma anche in virtù della Costituzione e dei suoi principi fondamentali (lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti).

Il principio della responsabilità civile (e il conseguente risarcimento dei danni) dalle ipotesi previste dal codice civile (articoli dal 2044 al 2059) si è così "allargato" a numerosi aspetti della vita civile.

Sostanzialmente la protezione si è estesa ai diritti dei singoli tutelati dalle norme costituzionali interessanti i valori della persona umana.

Il principio generale della responsabilità civile si basa sulle norme e disposizioni del codice civile, in particolare, degli articoli 1218 e 1223 del codice civile (la responsabilità contrattuale), degli artt. 1337 e 1338 del codice civile (la responsabilità precontrattuale), dell'art. articoli dal 2043 (la responsabilità



extracontrattuale o aquiliana o da fatto illecito) al 2059 e del codice civile (diffuse ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni).

La responsabilità contrattuale ed extra contrattuale e le ipotesi previste dagli articoli dal 2043 al 2059 (risarcimento dei danni).

L'articolo 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento dei danni chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona (parte lesa). Vale il principio del *neminem laedere*.

La responsabilità per colpa del prestatore d'opera intellettuale è regolata in generale dell'art. 1176 del codice civile che nel secondo comma non ritiene sufficiente che il professionista si comporti con la diligenza del buon padre di famiglia e cioè con la diligenza media, ma prevede una diligenza aggravata, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. È quindi il giudizio sulla diligenza che comporta, quale conseguenza, un giudizio sulla responsabilità del professionista, nel senso che si deve fare riferimento, per valutare il grado di diligenza impiegata, al tipo specifico di attività che il professionista è chiamato a compiere ed alle conoscenze tecnico professionali richieste al momento dell'adempimento della prestazione. Per attenuare almeno parzialmente l'eccessivo peso della diligenza professionale, l'art. 2236 del codice civile, solo nel caso di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e cioè tali da non poter essere affrontati mediante le conoscenze tecnico – professionali comuni, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave.

I criteri di individuazione della colpa grave sono stati stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa, (specie della Corte dei Conti con riferimento ai funzionari e amministratori degli enti locali), che in estrema sintesi possono essere così indicati:

- inosservanza del minimo di diligenza;
- assenza di difficoltà oggettive ed eccezionali nell'ottemperare ai doveri di servizio violati
- prevedibilità e "prevenibilità" dell'evento dannoso
- violazione di quei comportamenti che anche i meno diligenti e cauti sogliono osservare
- atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle funzioni, agendo senza le opportune cautele
- deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il rispetto delle comuni regole di comportamento
- comportamento gravemente negligente sia riguardo all'esame del fatto (omissione di tale esame o aver limitato questo ad aspetti marginali), sia riguardo all'applicazione del diritto (nelle diverse forme dell'imperizia, dell'inosservanza, o dell'erronea interpretazione delle norme).

La colpa grave consisterebbe quindi in una sprezzante trascuratezza dei doveri d'ufficio resa palese da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza, ovvero da una particolare noncuranza dell'interesse della p.a. o ancora da una grossolana superficialità nell'applicazione.



Pur contemplando la responsabilità del professionista i codici deontologici non prevedevano l'obbligo dell'assicurazione in quanto si sarebbe trattato di imporre una prestazione patrimoniale (il pagamento di un premio assicurativo) in violazione del principio di riserva di legge previsto dall'art. 23 Cost. Dal punto di vista deontologico, assumeva rilevanza il mancato risarcimento del danno, indipendentemente dal fatto che il professionista avesse o meno stipulato un'assicurazione per i rischi professionali; era quindi sottoposto a procedimento disciplinare sia chi, non assicuratosi, non fosse stato in grado di adempiere all'obbligo risarcitorio, sia chi, pur assicurandosi ma in modo insufficiente o inadeguato, si fosse reso parimenti inadempiente. Tale aspetto è stato riformato dalla legislazione più recente. La Legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, *recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*) prevede l'obbligo della assicurazione all'art 3. E, a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ne consegue che l'obbligo assicurativo pur comportando un onere patrimoniale viene ripreso esplicitamente come dovere dal codice deontologico.

- Il dovere al decoro (Art. 10)

Tutte le categorie e soprattutto quelle professionali pongono il decoro tra i valori propri della categoria per cui rimane obbligo per l'iscritto uniformare il proprio comportamento in modo tale da non portare discredito all'intera professione. Per decoro si intende un complesso di valori e atteggiamenti ritenuti confacenti a una vita dignitosa, riservata, corretta.

Rimane pur vero che la nozione di decoro di una professione non è riconducibile ad un interesse pubblico ma rimane innegabile che il comportamento dei singoli influisce grandemente sull'immagine complessiva della categoria cui appartengono e sulla percezione di questa all'esterno. L'immagine della categoria, o meglio il suo prestigio, diventano pertanto un valore comune a tutti coloro che ne fanno parte ed è per questo motivo che i codici deontologici impongono un comportamento dignitoso all'iscritto anche al di fuori dell'esercizio della professione.

- Il dovere al riserbo (Art.11)

La legislazione italiana definisce il concetto di segreto professionale e indica la violazione di tale segreto come reato nell'articolo 622 del codice penale. La pena prevista per questo reato può variare da una sanzione pecuniaria a un anno di reclusione. Il reato si applica a chiunque riveli un segreto professionale senza giusta causa, ed è punibile solo se questa violazione avviene per dolo, per trarne un profitto illecito, o anche semplicemente se questa violazione è tale da causare potenzialmente danno al titolare del segreto rivelato.



Anche la legge professionale richiama tale obbligo all'Art. 4. Il codice deontologico all'obbligo legale del segreto professionale aggiunge come obbligo deontologico un atteggiamento di riserbo su notizie e fatti sia che vengano conosciuti per effetto del proprio mandato professionale oppure appresi in via incidentale e riguardanti la sfera personale del cliente e dei suoi familiari. Questo atteggiamento di riserbo si configura come aspetto complementare al decoro professionale ed estensivo del segreto professionale.

Vi possono essere tuttavia anche una serie di giuste cause che possono giustificare la divulgazione di informazioni coperte da segreto professionale. Tra esse la principale è l'obbligo di legalità in capo al professionista. Va infatti sottolineato che l'interesse pubblico prevale su quello individuale del cliente. Anche nel diritto alla difesa l'avvocato può divulgare la notizia al fine di impedire la commissione da parte del suo assistito di un reato di particolare gravità. Analogamente il medico deve infrangere il segreto professionale per giusta causa nel caso di malattie infettive. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

- Il dovere alla capacità professionale (Art. 12)

“L'iscritto non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con la necessaria capacità professionale. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la capacità professionale al relativo svolgimento”.

Etimologicamente la competenza è il possesso di capacità, di esperienza di conoscenza per svolgere una determinata attività. Tale concetto esteso in ambito burocratico comprende il potere di emanare atti giuridici o l'ambito d'azione di un organo giurisdizionale o amministrativo.

Estensivamente va a significare la sfera d'azione, il compito o la funzione.

In ambito professionale, la “competenza “ dal punto di vista giuridico è la “declaratoria di ciò che compete a un determinato soggetto e corrisponde ai campi che possono formare oggetto di attività (esclusiva o meno) del professionista (per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali l'art. 2 della L. 3/1976 e s.m.i. ed ora anche l'art. 11 del DPR 328/2001)”. Come già visto è la Costituzione all'art. 33 che prescrive un esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale ed è il codice civile che demanda agli Ordini il controllo disciplinare nonché la verifica dei requisiti per l'accesso ed il mantenimento della qualifica e dell'esercizio professionale (idoneità).

Occorre integrare nel concetto di competenza la capacità del soggetto di produrre cognizioni e rappresentazioni mentali nuove mediante un processo di assimilazione e di accomodamento, all'interno di un ambito del sapere. Poiché l'ambito è definito dalla legge e perciò è fisso per lunghi periodi, scaturisce la necessità di un meccanismo di riconoscibilità pubblica del processo di adeguamento dinamico delle conoscenze che può concretizzarsi solamente tramite percorsi di formazione permanente.

- Il dovere alla formazione continua (Art. 13)

“L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla



propria attività. Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua costituisce un illecito disciplinare e come tale è sanzionato”.

Rimane inequivocabile che il mantenimento delle competenze tramite l'obbligo della formazione professionale permanente assume cogente rilevanza deontologica. Va infatti ricordato il principio metodologico - giuridico secondo cui il ruolo degli Ordini è quello di tutela del pubblico interesse, in particolare la sicurezza, la salute e la pubblica fede, che la legge pone a carico degli Ordini tramite la fissazione di regole il cui corpus è soggetto al controllo dell'organo vigilante (il Ministero competente).

- Il dovere alla trasparenza (Art. 14)

Per trasparenza si intende quella qualità che lascia apparire completamente la realtà e che in maniera figurata ed estensiva viene a significare pure onestà e linearità di comportamento.

È strettamente correlata al concetto di sicurezza e chiarezza del rapporto interpersonale e diventa pertanto un aspetto importante nelle relazioni che il professionista instaura all'interno del proprio ambito operativo. Nel diritto il principio è codificato come criterio necessario per l'attività amministrativa degli enti pubblici in base all'Art.1 legge 241/1990. La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell'assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno. Ciò consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell'amministrazione pubblica: hanno diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l'attività amministrativa si articola.

Lo stesso principio vale per i rapporti contrattuali che il professionista instaura con il cliente ma anche per la pubblicità ed il modo di presentare sé stessi e la propria attività professionale.

Ai consumatori sono infatti riconosciuti come fondamentali i diritti ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità in base all'art 2. del Codice del consumo.

- Il dovere di utilizzo del titolo professionale (ART. 15)

Il consiglio nazionale dell'ordine nel considerare che il titolo rappresenta l'identità professionale dell'iscritto all'albo e deve sempre essere utilizzato correttamente e per intero al fine di fornire al consumatore un'adeguata informazione ed una corretta pubblicità ha raccomandato a tutti gli iscritti di qualificarsi in ogni occasione con i titoli previsti dalla Legge e che, in quanto tali, definiscono in maniera esclusiva ed inequivocabile l'appartenenza all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, nonché l'attribuzione delle relative competenze professionali costituendo, nel contempo, strumento pubblicitario assolutamente lecito. Per quanto attiene specificatamente la trasparenza del rapporto con il cliente il D.L. 1 del 24 gennaio 2012, Art. 9 comma 3, successivamente modificato dal D.L. 124 del 4 agosto 2017 prevede già gli obblighi di trasparenza del professionista al momento del conferimento dell'incarico come del resto già esplicitato dai successivi Artt. 17 “Accettazione dell'incarico” e 20 “Compenso” del codice deontologico.



Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, anche gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

- Il dovere di diligenza (Art. 16)

“L'iscritto deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza dedicando a ciascuna questione esaminata la cura, lo studio e gli approfondimenti necessari. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce violazione deontologica”.

Il dovere di diligenza è espressamente previsto anche dal Codice Civile nell'Art. 1176 nell'adempimento delle obbligazioni professionali.

- SEZIONE III – Comportamenti, dall'Art. 17 all'Art. 21

Sono i comportamenti da tenersi con il cliente durante tutte le fasi di esecuzione dell'incarico e riprendono nello specifico i doveri di trasparenza e di comunicazione.

- SEZIONE IV – Relazioni, dall'Art. 22 all'Art. 36

La sezione IV è dedicata alle relazioni con i colleghi, con i clienti, con altri professionisti ma anche con i pubblici uffici, le istituzioni, gli enti privati ecc...

Nello specifico ogni tipo di relazione professionale deve svolgersi nel rispetto dei principi del decoro, del rispetto reciproco e della leale concorrenza.

L'iscritto all'Albo deve comportarsi con rispetto anche nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.

Il decoro viene indirettamente richiamato anche all'art. 35 in relazione alle caratteristiche della pubblicità.

Per quanto attiene la pubblicità, la cosiddetta legge Bersani, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato il divieto, anche parziale, di *“svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine”*.

Sulla disciplina della pubblicità è intervenuta l'autorità Garante della concorrenza e del mercato riscontrando che nel mondo delle professioni la pubblicità è scarsamente utilizzata (fanno eccezione i servizi professionali di medicina estetica). Nell'indagine svolta è stato auspicato che nei codici deontologici delle professioni venga prevista espressamente una pubblicità di tipo comparativo ed è stata ribadita l'importanza della pubblicità informativa indispensabile per colmare quelle asimmetrie informative che non consentono al



consumatore di scegliere consapevolmente il servizio di cui necessita ovvero di giudicarne la qualità resa con notevoli risparmi di costi nel reperire le informazioni necessarie. I caratteri della pubblicità comparativa dovrebbero fondarsi su elementi di fatto quali prezzi, caratteristiche, risultati. L'azione temperatrice degli ordini dovrebbe punire solo la pubblicità di tipo suggestivo ovvero quella ove il contenuto informativo è sostituito da evocazioni di carattere emotivo od irrazionale.

Anche il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Ha ribadito all'art. 34 Comunicazioni commerciali che *“ I codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata sono emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità' del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità' e l'integrità della professione, nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate”*.

- SEZIONE V – Regime sanzionatorio, dall'Art. 37 all'Art. 40

In tale sezione vengono affermati alcuni principi attinenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari utili alle decisioni dei collegi giudicanti.

Le sanzioni devono essere proporzionate ed adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione nonché della reiterazione del comportamento disciplinarmente rilevanti.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del soggetto incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

Nella valutazione del comportamento costituiscono aggravante con l'inasprimento della pena, l'iterazione, la volontarietà dell'azione dannosa ed anche in assenza di dolo le azioni colpose devono venire comunque perseguite.

Inoltre, in considerazione che il decoro della categoria è patrimonio comune di tutti gli iscritti, viene esteso l'obbligo di vigilanza alla totalità dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto, costituisce obbligo inderogabile per tutti gli iscritti dell'Ordine. Ciascun iscritto si deve adoperare per il rispetto delle stesse e segnala al Consiglio dell'Ordine ogni circostanza in contrasto con esse di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.

- SEZIONE VI – Disposizioni finali, Art. 41.

5.3 I Consigli di disciplina Territoriali

La riforma delle professioni ha introdotto il principio della separazione, il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 *Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali*, all'art. 8, ha istituito presso i consigli

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961
www.conaf.it – centrostudi@conaf.it



dell'ordine o collegio territoriali i consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

Gli Artt. 54, 55, 56 e 57 della Legge professionale 3 del 1976 affermano che le sanzioni disciplinari possono essere impugnate innanzi al Consiglio nazionale.

- Art. 54 - Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare
“Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reinscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo”.

- Art. 55 - Poteri del consiglio dell'ordine nazionale

“Il consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave. In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie”.

- Art. 56 - Irricevibilità del ricorso

“É irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile”.

- Art. 57- Decisione del ricorso

“La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell’art. 48, secondo comma.

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell’ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell’ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall’albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l’ordine di appartenenza dell’interessato”.

Il D.P.R. 137/2012 prevede che anche presso i consigli nazionali vengano istituiti i consigli di disciplina distinti cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo (Art. 8 comma 7 e seguenti del D.P.R. 137/2012). Al momento tale organo non è ancora stato costituito in assenza del regolamento di designazione dei suoi membri.

Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell’organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni predette.

I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

Chiarimento del Ministro della Giustizia prot. m_dg_ SMN.15/10/2012.0010960.u del 15 ottobre 2012

“i collegi di disciplina sono articolazioni dei consigli di disciplina con più di tre componenti, deputati a istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che l’intero consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare. L’ordine interessato è quindi tenuto a prevedere un sistema di assegnazione degli affari all’interno del consiglio ed ai diversi collegi eventualmente formati”.

5.4 Le fasi del procedimento disciplinare

Agli iscritti all’albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo V della legge 3 del 1976.

L’obbligatorietà dell’azione disciplinare risponde a finalità istituzionali anche di rilevanza pubblicistica che gli ordini enti pubblici (e quindi tenuti al rispetto del principio di legalità) devono perseguire.

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961
www.conaf.it – centrostudi@conaf.it



La ragion d'essere degli Ordini è garantire il corretto esercizio delle funzioni di valenza sociale e costituzionale svolte dagli iscritti elencando i principi della professione ed il corretto comportamento professionale.

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
- d) la radiazione.

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del Collegio. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Entro dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del Collegio.

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del Collegio, sentito il professionista interessato non può avere una durata superiore a 2 anni. Un caso particolare di sospensione è quella per morosità per la quale non esistono limiti di durata.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale;
- c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

In questi casi la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla legge.

La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dall'albo:

- a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;
- b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e l'interdizione dalla professione per uguale durata;
- c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato. Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate solo a seguito di procedimento disciplinare.

Diverse sono le origini del procedimento disciplinare:

- 1) Dal consiglio dell'ordine (d'ufficio per mancata formazione e/o assicurazione e mancato pagamento quote)
- 2) Dal Procuratore della Repubblica (es: in caso di apertura di procedimento penale a carico d'iscritto)
- 3) Da segnalazioni di clienti o iscritti
- 4) Da notizie di stampa (in grado di essere lesive del decoro della categoria).

Il procedimento disciplinare, prevede delle fasi preliminari:

- 1) Segnalazione al consiglio di disciplina (il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o su richiesta dell'interessato)
- 2) Iscrizione nel registro a cura del segretario e del presidente
- 3) Assegnazione a Collegio a cura del presidente e verifica delle eventuali incompatibilità
- 4) Il presidente del Collegio nomina il relatore



5) Acquisizione informale di atti e testimonianze. Il relatore acquisisce in maniera informale le informazioni necessarie ed eventuali atti presso le pubbliche amministrazioni.

6) Il relatore riferisce ed il collegio delibera. Una volta acquisite le informazioni, il relatore le riporta in Collegio e viene deliberata l'apertura o meno del procedimento disciplinare con definizione degli addebiti. Per quanto riguarda, invece, le fasi del procedimento disciplinare il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: «*non essere luogo a provvedimento disciplinare*».

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Il collegio può decidere:

1) Archiviazione o proscioglimento (non essere luogo a provvedimento disciplinare con avviso all'interessato).

2) Avvertimento (art. 39 L.3/76). *“L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario”.*

Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

3) Apertura del procedimento disciplinare. Avviene o direttamente sentita la relazione del relatore o su richiesta dell'iscritto dopo la ricezione dell'avvertimento.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.

Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

L'Art. 25 del DPR 350 /81 norma l'invito a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine. L'invito a comparire è comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere:

- 1) le generalità dell'incolpato;
- 2) la menzione circostanziata degli addebiti;



- 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, sarà proceduto in sua assenza;
- 4) il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memoria e documenti;
- 5) la data e la sottoscrizione del presidente.

Oltre a quanto previsto dall'art. 25 del DPR 350/81, occorre che l'avvio del procedimento:

- Indichi il responsabile del procedimento (artt 4-6 L.241/90) che può essere anche un organo pluripersonale come il Collegio.
- Evidenzi la possibilità (ma non l'obbligo) di farsi assistere da un avvocato (per la natura amministrativa del procedimento).

L'avvio del procedimento e l'invito a comparire sono due fasi distinte ma per economicità appare opportuno riunirle in un unico atto.

Una volta audito l'iscritto ed eventuali testimoni, acquisite tutte le informazioni e gli atti del caso, il Collegio delibera sulla sanzione disciplinare. Eventuali iscritti all'ordine sono tenuti a testimoniare in quanto la collaborazione con l'ordine costituisce obbligo deontologico; su altre persone il Collegio non ha alcun potere.

Segue la notifica della decisione che deve essere inviata entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Gli ordini, una volta divenuta esecutiva la sanzione, l'annotano sull'albo ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. 137/2012: *"Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti"*.

5.4.1 Aspetti particolari del procedimento disciplinare

- Competenza

Qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un membro del Consiglio dell'ordine o del Consiglio di disciplina stesso, il procedimento deve essere trasferito al Consiglio di disciplina dell'ordine sede di Corte d'appello. Se ciò avviene in un distretto sede di Corte d'appello, la norma prevede che sia competente il Consiglio di disciplina designato dal Consiglio nazionale. Il CONAF, per evitare eccessiva discrezionalità in tali scelte, ha deliberato che venga utilizzato per l'assegnazione dei procedimenti il medesimo meccanismo valido per il giudizio dei magistrati. Attualmente la legge fissa in modo rigido il distretto di Corte di appello competente fissandolo nel seguente modo:

- dal distretto di Roma al distretto di Perugia;
- dal distretto di Perugia al distretto di Firenze;



- dal distretto di Firenze al distretto di Genova;
- dal distretto di Genova al distretto di Torino;
- dal distretto di Torino al distretto di Milano;
- dal distretto di Milano al distretto di Brescia;
- dal distretto di Brescia al distretto di Venezia;
- dal distretto di Venezia al distretto di Trento;
- dal distretto di Trento al distretto di Trieste;
- dal distretto di Trieste al distretto di Bologna;
- dal distretto di Bologna al distretto di Ancona;
- dal distretto di Ancona al distretto di L'Aquila;
- dal distretto di L'Aquila al distretto di Campobasso;
- dal distretto di Campobasso al distretto di Bari;
- dal distretto di Bari al distretto di Lecce;
- dal distretto di Lecce al distretto di Potenza;
- dal distretto di Potenza al distretto di Catanzaro;
- dal distretto di Cagliari al distretto di Roma;[1]
- dal distretto di Palermo al distretto di Caltanissetta;
- dal distretto di Caltanissetta al distretto di Catania;
- dal distretto di Catania al distretto di Messina;
- dal distretto di Messina al distretto di Reggio Calabria;
- dal distretto di Reggio Calabria al distretto di Catanzaro;
- dal distretto di Catanzaro al distretto di Salerno;
- dal distretto di Salerno al distretto di Napoli;
- dal distretto di Napoli al distretto di Roma.

- Astensione e ricusazione dei membri del Collegio;

Per quanto riguarda l'astensione e la ricusazione dei membri del Collegio si fa riferimento all'art. 50 della Legge 3/76.

L'astensione e la ricusazione dei membri del Collegio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili perché riferiti ai giudici. Sia l'astensione che la ricusazione possono essere:

- 1) Facoltative (per gravi ragioni di convenienza).
- 2) Obbligatorie (e motivo legittimo di ricusazione) se:
 - interesse nella causa (interesse diretto) (unica causa di nullità del procedimento);
 - interesse in altra causa su identica questione (interesse indiretto);



- parentela sua o del coniuge o rapporti di commensalità abituale o di convivenza con l'imputato o con i difensori;

- aver dato consiglio o prestato patrocinio o consulenza tecnica o deposto come testimone nella causa, o averne conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro.

Su astensioni e ricusazioni decide il presidente del consiglio di disciplina che, qualora ritenga i motivi validi, provvede a sostituire il membro del collegio con altro componente del consiglio di Disciplina limitatamente a quel procedimento disciplinare.

La natura amministrativa del procedimento disciplinare fa sì che il Collegio non sia da intendersi come perfetto (ossia con immutabilità di tutti i suoi membri dall'inizio alla fine). Rimane opportuno tuttavia che le decisioni di apertura e chiusura del procedimento siano supportate dalla presenza di tutti e tre i membri del Collegio.

- Prescrizione.

Vale l'Art. 45 della Legge 3/76 *“L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale”*.

La prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare è interrotta con effetto istantaneo ai sensi dell'Art. 2945 comma 1 del codice civile dal promovimento della detta azione disciplinare in sede amministrativa. In caso di illecito disciplinare connesso a procedimento penale che ne comporta la sospensione e dove non si può ipotizzare alcuna decadenza dell'azione disciplinare in attesa dell'esito del procedimento penale, i termini della prescrizione decorreranno solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

- Relazione con eventuale procedimento penale.

In caso di concomitante attivazione di un procedimento penale per il medesimo comportamento, il Collegio attiverà il procedimento disciplinare per sospenderlo in attesa del giudicato penale interrompendo con questo atto la prescrizione quinquennale. La sentenza penale per effetto appunto dell'Art. 653 del codice di procedura penale è immediatamente recepibile nel procedimento disciplinare, per i medesimi fatti, sia in caso di condanna che di assoluzione.

- Sospensione per morosità.

Nella sospensione per morosità, in base all'Art. 34 della Legge 3/1976, *“L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettera m), essere sospeso. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti. Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare”*.

La procedura di sospensione per morosità è indicata nella circolare CONAF n. 23 del 2010 secondo la quale l'apertura del procedimento amministrativo inizia con l'accertamento del mancato pagamento del contributo per oltre 12 (dodici) mesi (art.34 L.3/76 e s.m.i.). Tale accertamento viene a costituire l'attivazione del

procedimento di sospensione per morosità. Prima di procedere alla sospensione si invia all'iscritto moroso una lettera monitoria, invitandolo ad adempiere al pagamento entro un periodo di tempo definito. La lettera all'iscritto, risulta pure necessaria al fine del rispetto dell'art.7 L. 241/90 in merito alla comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo.

Gli elementi che la diffida deve contenere sono:

- il rilievo del mancato pagamento della quota riferita all'anno;
- l'importo di cui si chiede il versamento;
- le modalità per eseguire versamento;
- il tempo concesso per l'operazione;
- il tempo e le modalità per comunicare all'Ordine l'effettuato pagamento.

Se il periodo concesso trascorre senza che l'iscritto provveda al pagamento, alla prima riunione utile il Consiglio, verificata l'inadempienza, delibera il suo deferimento al Consiglio di disciplina.

Si precisa altresì che la sospensione è un provvedimento disciplinare che priva il professionista dei diritti di iscritto all'Albo ma non estingue lo status professionale dell'interessato come la cancellazione. Pertanto l'iscritto sospeso è tenuto comunque al pagamento della quota annuale prevista dall'Ordine, anche negli anni in cui è attivo il provvedimento di sospensione. La sospensione non è una cancellazione dall'Albo, cancellazione che può avvenire soltanto dietro richiesta dell'interessato.

L'ultimo comma art. 3, 4 L. 3/76 e s.m.i. indica che per la sospensione per morosità si osservano, per quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare. La convocazione dell'iscritto rimane comunque facoltativa anche se il caso non rientra tra le sospensioni di diritto (art. 47 ultimo comma L. 3/76 e s.m.i.). Ciò in applicazione del disposto del IV comma dell'art. 34, secondo cui le norme sul procedimento disciplinare si applicano anche al procedimento di sospensione per morosità "*....in quanto applicabili...*" appare pacifico che il presupposto di sospensione per morosità (cioè il mancato pagamento delle quote) non dà margini di apprezzamento discrezionale e quindi non rende necessaria l'audizione.

La circolare di cui sopra, precisa altresì che nell'eventualità in cui l'iscritto sospeso richieda la cancellazione dall'Albo, il Consiglio non può subordinare la declaratoria di cancellazione al versamento di quanto dovuto, non essendo diritto incondizionabile. I due procedimenti, cioè quello di sospensione per la morosità ed il successivo procedimento di cancellazione a domanda dell'iscritto, non si possono influenzare. Ed infatti anche l'iscritto sospeso può avere interesse ad ottenere la cancellazione dall'Albo, estinguendo il suo status professionale (che con il provvedimento di sospensione non viene meno, essendo il professionista semplicemente privato dei diritti di iscritto all'Albo, pur sussistendo lo status professionale). Appare evidente, tuttavia, che nel provvedimento di cancellazione debba farsi riferimento al precedente provvedimento di sospensione per morosità, con conseguente declaratoria che, pur intervenendo la cancellazione dall'Albo rimarranno integri i diritti dell'Ordine di procedere al recupero delle quote non versate per il periodo in cui l'iscritto era tale.



- Accesso agli atti

La legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” all’Art. 22 sancisce che al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Interessati sono coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Anche l’autore di un esposto diventa interessato ossia portatore di un interesse giuridicamente rilevante qualora possa utilizzare la documentazione del procedimento per cause civili (CdS sez. IV 15 dic. 2006 n. 7111).



ATTI CONSULTABILI

- Legge 7 Agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/08/18/090G0294/sg>

- Art. 97 della Costituzione: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”

https://www.senato.it/1025?sezione=131&articolo_numero_articolo=97

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 – Art.8 “Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie”

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>

- Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell'ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, in attuazione dell'art. 8 comma 3 del D.P.R. 137 del 7 agosto 2012

http://www.conaf.it/sites/default/files/bollettino%2015_1_2013.pdf

- Circolare CONAF 23 del 2010: *Procedure connesse alla sospensione per morosità degli iscritti*

<http://www.conaf.it/sites/default/files/circolare%2023.pdf>



5.5 Il ricorso contro le decisioni del Consiglio Nazionale

L'Art. 58 della Legge 3/1976 afferma che le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da un Dottore Agronomo e da un Dottore Forestale.

Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte d'appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.



6. L'ALBO UNICO NAZIONALE

L'albo Unico Nazionale costituisce l'elenco nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali istituito in attuazione dell'art. 3 del D.P.R. del 7 agosto 2012 n.137. Il Consiglio Nazionale effettua il trattamento di una banca di dati dei professionisti iscritti in base ai dati comunicati ai sensi dell'art. 36 dell'ordinamento Professionale. Tuttavia, anche l'Ordine territoriale di appartenenza degli iscritti, è titolare della detenzione dell'albo professionale ai sensi dell'art. 30 dell'Ordinamento professionale.

L'Albo Unico è suddiviso in settori e sezioni: le persone fisiche vengono iscritte nelle sezioni A e B rispettivamente per i laureati magistrale o di vecchio ordinamento ed i laureati triennali; mentre le società tra professionisti vengono inserite in apposito settore per le persone giuridiche.

ATTI CONSULTABILI

- *DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*

ART.3- Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>

6.1 Le persone fisiche

I dati da inserire obbligatoriamente nell'Albo sono elencati nell'art. 30 della Legge 3 del 1976: “L'albo dei Dottori Agronomi e Forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo”. La sezione A è riservata ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali abilitati dotati di laurea

magistrale o vecchio ordinamento; la sezione B è riservata agli Agronomi e Forestali Iunior e Biotecnologi Agrari dotati di laurea triennale in base al D.P.R. 328 del 2001.

In base al D.P.R. 137/2012 sull'albo vengono annotate anche le sanzioni disciplinari.

6.2 Le persone giuridiche

La legge di stabilità per il 2012 (n. 183 del 12.11.2011), ha innovato profondamente l'esercizio delle attività professionali consentendo ai professionisti, regolarmente iscritti agli ordini, di esercitare la loro attività, oltre che in forma individuale e in forma associata, anche secondo uno dei modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile, e quindi:

- società semplice
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società a responsabilità limitata
- società per azioni
- società in accomandita per azioni
- società cooperativa (con almeno tre soci)

Le società tra professionisti devono evidenziare la loro particolare natura rispetto alle società "ordinarie" fin dalla loro denominazione, e cioè apponendo, nella ragione sociale, l'espressione "società tra professionisti" (STP).

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purchè in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;



d) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

e) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

La Società tra professionisti STP è stata introdotta e riconosciuta nel nostro ordinamento come società mono o multi disciplinare regolamentata dal D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, portante il "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183". Tale decreto ministeriale, ha infatti provveduto a definire i modelli di società, l'oggetto della prestazione professionale e la sue modalità di esecuzione da parte del socio professionista, ha definito il funzionamento della STP e le modalità di iscrizione al registro delle Imprese e all'albo professionale.

Le società tra professionisti articolo 1 del D.M 34/2013 sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento che hanno l'esercizio di una o più attività professionali come oggetto. Si parla di STP mono disciplinare quando l'oggetto sociale della società professionale prevede l'esercizio di una sola attività mentre si ha una STP multi disciplinare quando l'oggetto sociale prevede più attività professionali.

Dal 22 aprile 2013 è possibile pertanto costituire una società tra professionisti. Dopo l'omologazione dell'atto costitutivo e statuto presso un notaio è necessaria una prima comunicazione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio territorialmente competente, e successivamente procedere alla comunicazione all'Ordine professionale di appartenenza o a quello dell'attività prevalente nel caso si società interdisciplinari.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, gli Ordini Professionali dovranno istituire all'interno dei propri elenchi una sezione speciale dove iscrivere le STP.

La domanda da presentare all'ordine o all'albo di appartenenza va presentata corredata dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese;
- certificato di iscrizione all'albo;
- elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

Il diniego di iscrizione o di annotazione per mancanza di requisiti può essere pronunciato solo dopo che il legale rappresentante della società sia stato invitato a fornire al consiglio dell'Ordine competente, anche verbalmente, entro un termine non inferiore a 15 giorni le proprie osservazioni. Il Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della



stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi.

ATTI CONSULTABILI

- D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 - *“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”*

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/06/13G00073/sg>

- LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 – *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)* [GU Serie Generale n.265 del 14 - 11- 2011 - Suppl. Ordinario n. 234]

<http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0234&tmstp=1321432013426>

- D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 – *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”* [GU Serie Generale n.19 del 24 -01 - 2012]

<http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-01-24&task=dettaglio&numgu=19&redaz=012G0009&tmstp=1327500624126>

7. L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Il D.P.R. 328 del 2001 prevede due livelli di formazione universitaria: Laurea (che si persegue dopo un primo triennio); Laurea Magistrale (che si persegue dopo il secondo biennio).

Nell'ambito del contesto professionale di riferimento, questi due titoli dottorali consentono l'accesso all'Albo professionale, distinto nelle sezioni A e B. L'Agronomo per esercitare la professione deve essere iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali a cui possono accedere i Laureati in scienze agrarie o in scienze forestali che abbiano superato un apposito esame di abilitazione alla professione.

L'iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni:

- Sezione B (diploma di Laurea) - Agronomi e Forestali juniores.
- Sezione B (diploma di Laurea) - Biotecnologi agrari.
- Sezione A (Laurea Magistrale) – Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

La figura dello zoonomo inizialmente prevista dal D.P.R. 328 del 2001 è stata espunta per pronuncia giurisprudenziale su ricorso dell'Ordine dei Veterinari Italiani (FNOVI) che riteneva le competenze dello zoonomo sovrapposte alle proprie. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1233 del 22 Marzo 2005, recependo le contestazioni della FNOVI, ha annullato le disposizioni del D.P.R. 328 del 2001 relative alle attività professionali attribuite allo zoonomo, con soppressione della stessa figura professionale. Come conseguenza di tale sentenza, l'allora Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, con ordinanza dell'8 giugno 2005, ha annullato l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di zoonomo. Secondo la sentenza del Consiglio di Stato detta sostanziale innovazione contrastava con la natura regolamentare del D.P.R. che doveva limitarsi unicamente a collegare i nuovi titoli accademici con l'Ordinamento delle professioni vigenti.

Per l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, e successiva iscrizione alla sezione A dell'Albo, è richiesto il possesso di Laurea in una delle seguenti classi:

Lauree vecchio Ordinamento

Scienze agrarie

Scienze agrarie tropicali e subtropicali

Scienze ambientali

Scienze della produzione animale

Scienze delle produzioni animali
Scienze delle preparazioni alimentari
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologia alimentari
Scienze e tecnologie delle produzioni animali
Scienze forestali
Scienze forestali e ambientali

Classi di Laurea previste dal D.M. 509/1999

Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.

Con la riforma del 2004 le classi di Laurea precedentemente denominate hanno subito l'aggiornamento di seguito riportato:

Classi di Laurea previste con il D.M. 270 del 2004

LM-3 Architettura del paesaggio
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

LM-81 Scienze per la cooperazione e lo sviluppo

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

Il Decreto Interministeriale del 9 Luglio 2009 chiarisce le equipollenze tra Lauree di Vecchio Ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree magistrali per l'ammissione all'Esame di Stato e quindi alla professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale.

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento	Lauree Specialistiche (D.M. 509 del 1999)	Lauree Magistrali (D.M. 270 del 2004)
Architettura	3/S Architettura del Paesaggio	LM 3 Architettura del Paesaggio
Biotecnologie agro-industriali	4/S Architettura e ingegneria civile	LM 4 Architettura e ingegneria edile - architettura
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali	7/S Biotecnologie agrarie	LM 7 Biotecnologie agrarie
Ingegneria edile - Architettura	4/S Architettura e ingegneria edile	LM 4 Architettura e ingegneria edile
Ingegneria per l'ambiente e il territorio	38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM 35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM 26 Ingegneria della sicurezza
Pianificazione territoriale e urbanistica	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM 48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM 48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Politica del territorio	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM 48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Scienze agrarie	77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM 69 Scienze e tecnologie agrarie
Scienze agrarie tropicali e subtropicali	77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM 69 Scienze e tecnologie agrarie
Scienze ambientali	82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM 75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scienze della produzione animale Scienze delle produzioni animali	79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM 86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze e tecnologie agrarie	77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM 69 Scienze e tecnologie agrarie
	79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM 86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze e tecnologie alimentari	78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM 70 Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie delle produzioni animali	79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM 86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze forestali Scienze forestali e ambientali	74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM 73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Urbanistica	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM 48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

Per l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo iunior, Forestale iunior e Biotecnologo Agrario, e successiva iscrizione alla sezione B dell'Albo, è richiesto il possesso di Laurea in una delle seguenti classi:

- per l'iscrizione come Agronomo e Forestale iunior:

Classi di Laurea previste con il D.M.509 del 1999

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961
www.conaf.it – centrostudi@conaf.it

Classe 7 *Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale*

Classe 20 *Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali*

Classi di Laurea previste con il D.M.270 del 2004

L-21 *Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale*

L-25 *Scienze e tecnologie agrarie e forestali*

L-26 *Scienze e tecnologie agro-alimentari*

- per l'iscrizione come Biotecnologico agrario:

Classi di Laurea previste con il D.M.509 del 1999

1 *Biotecnologie*

Classi di Laurea previste con il D.M.509 del 1999

L-2 *Biotecnologie*

La classe di Laurea L 40 (*Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali*) non consente, per ora, l'accesso ad alcuna professione anche se il CONAF ha richiesto al MIUR di permetterle l'Esame di Stato per l'accesso alla qualifica di Agronomo e Forestale iunior.

Possono presentarsi alle sessioni degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola sede preventivamente elencata in una tabella annessa a specifica ordinanza indetta annualmente dal Ministero.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione entro e non oltre le date indicate preventivamente dal Ministero presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

Il quadro normativo relativo all' Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale fa riferimento ai seguenti decreti:

- **D.P.R. 328 del 5 Giugno 2001** “*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti*”

Il Decreto del 2001 al CAPO II (Professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale), art. 10 (Sezioni e titoli professionali) stabilisce che nell'Albo professionale dell'ordine dei Dottori

Agronomi e Dottori Forestali sono istituite la sezione A e la sezione B e chiarisce che agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di Dottore Agronomo e Dottore Forestale.

All'art. 11 il D.P.R. (Attività professionali) stabilisce le attività che formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti sia alla sezione A che alla sezione B.

All' art. 12 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova) e all'art. 13 (Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova) sono stabilite dapprima le classi di Laurea richieste per l'ammissione all'Esame di Stato e poi l'articolazione delle prove.

In linea generale, per entrambi le sezioni, l'Esame di Stato è articolato in due prove scritte relative alle materie caratterizzanti il corso di Laurea, una prova pratica e una orale. Le prove di Esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale.

Le tipologie e le modalità di esecuzione, i contenuti e la durata delle prove caratteristiche per l'abilitazione alla professione, sono sintetizzate nel prospetto che segue:

D.P.R. 5 Giugno 2001, n. 328: Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti					
CAPO II - PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE					
SEZIONE B			SEZIONE A		
a) Agronomo e Forestale Iunior; b) Zoonomo; c) Biotecnologo			Dottore Agronomo e Dottore Forestale		
<i>Prova</i>	<i>Tipologia di esecuzione</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Prova</i>	<i>Tipologia di esecuzione</i>	<i>Contenuti</i>
I PROVA	Prova scritta	- Tecnologie nei settori delle produzioni vegetali - Produzioni animali - Gestione silvoculturale - Trasformazioni agroalimentari - Biotecnologie agrarie	Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale		
II PROVA	Prova scritta	Materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo			
III PROVA	Prova pratica	1) Per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico: elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con "Computer Aided Design" (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari 2) Per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale: progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari 3) Per il settore zoonomo: piano di assistenza tecnica per un'azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico; 4) Per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento informatico			



<p>IV PROVA</p>	<p>Prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia professionale</p>	<p>1) Per il settore agronomo e forestale indirizzo agronomico: verte sulla conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare</p> <p>2) Per il settore agronomo e forestale indirizzo forestale: verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione Europea</p> <p>3) Per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione Europea</p> <p>4) Per il settore biotecnologico agrario: verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informative, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnia generale, della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario</p>
-----------------	--	---

Il testo del Decreto è consultabile al link:

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/1361Modifi.htm

– **Decreto 158 del 21 Marzo 1997 “Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale”**

Il Decreto del 1997 all'art. 4 prevede che gli Esami di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale si articolano in due prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi a carattere spiccatamente professionale a scelta del candidato tra almeno due proposti per ciascuna prova e per ciascuna laurea dalla commissione. Lo svolgimento delle prove avviene in due giorni consecutivi: il primo tema è dedicato allo sviluppo di aspetti tecnici; il secondo ad analisi economico-estimative e ad eventuali risvolti giuridici stabiliti e dettati dalla commissione.

Il tempo da dedicare allo svolgimento di ciascuno dei due elaborati è di otto ore consecutive.

La prova orale consiste in un colloquio su argomenti professionali specifici relativi prevalentemente alla laurea posseduta dal candidato, tendente ad accertare la capacità d'uso del sapere tecnicoprofessionale nonché l'attitudine all'esercizio della professione. Nel corso del colloquio deve inoltre essere accertata la conoscenza delle norme che regolano l'esercizio dell'attività professionale. La prova orale si svolge dinanzi a tutta la commissione ed ha una durata minima di trenta minuti. L'ammissione alla prova orale si ottiene avendo superato ciascuna delle prove scritte con un voto non inferiore a sei decimi. La prova orale si considera superata quando la sua valutazione è non inferiore a sei decimi.

Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati raggiunti da ogni candidato in ogni prova ed esprime il voto complessivo. Gli elenchi degli abilitati sono divisi per laurea posseduta.

L'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale consente l'iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, nella specifica sezione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli Esami di Stato approvato con Decreto Ministeriale del 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

Le tipologie e le modalità di esecuzione, i contenuti e la durata delle prove caratteristiche per l'abilitazione alla professione, sono sintetizzate nel prospetto che segue:



Decreto 21 Marzo 1997, n. 158: Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale

<i>Prova</i>	<i>Tipologia di esecuzione</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Modalità di esecuzione</i>	<i>Tempistica</i>
I PROVA	Prova scritta: Tema tecnico	Tema a carattere spiccatamente professionale dedicato allo sviluppo di aspetti tecnici a scelta del candidato tra almeno due proposti e per ciascuna laurea dalla commissione. Il tema	Lo svolgimento delle prove avviene in due giorni consecutivi	8 ore consecutive
II PROVA	Prova scritta: Tema economico-estimativo	Tema a carattere spiccatamente professionale dedicato ad analisi economico-estimative e ad eventuali risvolti giuridici stabiliti e dettati dalla commissione a scelta del candidato tra almeno due proposti e per ciascuna laurea dalla commissione		9 ore consecutive
III PROVA	Prova orale: Colloquio	Colloquio su argomenti professionali specifici relativi prevalentemente alla laurea posseduta dal candidato, tendente ad accertare la capacità d'uso del sapere tecnico-professionale nonché l'attitudine all'esercizio della professione. Nel corso del colloquio deve inoltre essere accertata la conoscenza delle norme che regolano l'esercizio dell'attività professionale	Si svolge dinanzi a tutta la commissione previo superamento di ciascuna delle prove scritte con un voto non inferiore a sei decimi. La prova orale si considera superata quando la sua valutazione è non inferiore a sei decimi.	Minimo 30 minuti

Il testo del Decreto è consultabile al link:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/06/14/097G0199/sg>

- **D.M. del 9 Settembre 1957 “Approvazione del regolamento sugli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni”**

Il Decreto del 1957 agli artt. 29 e 30 regola gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo e Perito Forestale. Nello specifico delinea che gli esami consistono:

- Per l'abilitazione alla professione di Agronomo (Art. 29)

a) svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica culturale e di zootecnia;

b) svolgimento di un progetto di miglioramento fondiario o di un piano di ordinamento economico agrario o di una perizia estimativa in rapporto ad una determinata azienda agraria od a singole parti o momenti di essa.

Per la prova di cui alla lettera a) i temi formulati dalla Commissione debbono essere due, uno di tecnica culturale e l'altro di zootecnia: il candidato ha facoltà di scelta.

Per la prova di cui alla lettera b) il candidato deve, nella azienda agraria assegnatagli, eseguire personalmente e sotto la sua sorveglianza i rilievi tecnici necessari allo svolgimento del tema. La

Commissione, in relazione al tempo disponibile o ad altre possibilità pratiche può limitare i rilievi personali del candidato ad una parte di quelli necessari, facendogli noti i risultati degli altri.

Per la prova a) sono assegnate otto ore dal momento della dettatura del tema.

Per la prova b) la durata può essere estesa anche a più giorni ma non oltre quattro: comunque tale durata è fissata dalla Commissione, la quale deve anche fissare le modalità di esecuzione e sorveglianza necessarie per la efficacia della prova stessa.

Le prove orali e pratiche sono quattro e consistono precisamente nelle seguenti prove:

1) prova orale di carattere tecnico-agronomico vertente sui seguenti argomenti: il terreno – le sistemazioni dei terreni agrari - difesa del suolo - le coltivazioni erbacee - le coltivazioni arboree - la lotta antiparassitaria - le irrigazioni;

2) prova orale riguardante la produzione animale e le industrie agrarie. Per quanto concerne la produzione animale (zoognostica, zootecnica generale e speciale) la prova verterà sui seguenti argomenti: le razze di animali domestici allevate in Italia prove pratiche di valutazione morfologica funzionale e genetica degli animali - il miglioramento degli animali domestici mediante la selezione, la consanguineità, l'incrocio, il meticciamiento e l'ibridazione - alimenti ed alimentazione degli animali e pratica del razionamento - l'insilamento dei foraggi.

Per quanto riguarda le industrie agrarie la prova verterà sull'enologia o sul caseificio o sull'oleificio a scelta del candidato ed essa potrà comprendere prova di laboratorio;

3) prova orale di meccanica agraria, di costruzioni rurali e di topografia. Essa verterà sui tributi – le forme di conduzione - bonifiche agrarie per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta e prime lavorazioni dei prodotti agricoli - costruzioni rurali: requisiti e progettazione dei fabbricati rurali in rapporto alle esigenze dell'azienda agraria - requisiti e progettazione di cantine, caseifici ed oleifici. Le misurazioni dei terreni agrari;

4) prova orale economico-estimativa riguardante i seguenti argomenti: le stime - le perizie - l'azienda agraria - il catasto - imposte e contributi - le forme di conduzione - bonifiche agrarie ed idrauliche - il credito agrario - contabilità rurale che potrà svolgersi, almeno in parte, sui libri contabili di una azienda agraria.

Ciascuna delle quattro prove orali avrà una durata non inferiore ai trenta minuti.

– Per l'abilitazione alla professione di Perito Forestale (Art. 30)

a) svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica forestale;

b) svolgimento di un progetto di sistemazione idraulico-forestale di un determinato torrente e nella redazione di un piano economico relativo ad una determinata azienda silvo-pastorale, oppure nella compilazione di una perizia estimativa ad un determinato bosco.

I temi di cui alle prove a) e b) ed i luoghi riferentisi alla prova b) sono determinati per ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice.

Le prove orali e pratiche sono tre e precisamente:

- a) prova di selvicoltura e di alpicoltura;
- b) prova di economia ed estimo forestale;
- c) prova di dendrometria e topografia.

La prova di selvicoltura ed alpicoltura si svolge in un bosco e in un pascolo ed accerta la capacità tecnica del candidato nell'impianto, nel governo, nella utilizzazione e nel miglioramento di essi in rapporto all'ambiente e, in generale, le sue conoscenze tecnico-forestali in relazione alle necessità dell'esercizio professionale.

La prova di economia ed estimo forestale accerta le conoscenze economiche del candidato in rapporto alle esigenze della gestione dei patrimoni silvo-pastorali ed alla pratica delle stime forestali.

La prova di dendrometria e topografia si svolge in un bosco ed accerta la capacità tecnica del candidato nella determinazione del volume delle singole piante e della massa legnosa di un appezzamento boschivo e nei rilievi topografici attinenti all'asestamento ed alla viabilità forestale.

La durata di ogni prova orale deve essere di almeno trenta minuti.

Le tipologie e le modalità di esecuzione, i contenuti e la durata delle prove caratteristiche per l'abilitazione alla professione, sono sintetizzate nel prospetto che segue:



D.M. 9 Settembre 1957: Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

ART. 29 - Agronomo										ART. 30 - Perito forestale				
<i>Prova</i>	<i>Tipologia di esecuzione</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Modalità di esecuzione</i>	<i>Durata</i>	<i>Prova</i>	<i>Tipologia di esecuzione</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Modalità di esecuzione</i>	<i>Tempistica</i>					
I PROVA	Prova scritta: tema	Tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica culturale e di zootecnia	I temi formulati dalla Commissione debbono essere due, uno di tecnica culturale e l'altro di zootecnia: il candidato ha la facoltà di scegliere	8 ore dal momento della lettura del tema	I PROVA	Prova scritta: tema	Tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica forestale	I temi ed i luoghi sono determinati per ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice						
II PROVA	Prova pratica: progetto	- Progetto di miglioramento fondiario - Piano di ordinamento economico agrario - Perizia estimativa in rapporto ad una determinata azienda agraria od a singole parti o momenti di essa	Il candidato deve, nella azienda agraria assegnatagli, eseguire personalmente e sotto la sua sorveglianza i rilievi tecnici necessari allo svolgimento del tema. La Commissione, in relazione al tempo disponibile o ad altre possibilità pratiche può limitare i rilievi personali del candidato ad una parte di quelli necessari, facendogli noti i risultati degli altri	Più giorni ma non oltre 4 giorni	II PROVA	Prova pratica: progetto	- Progetto di sistemazione idraulico-forestale di un torrente e redazione di un piano economico relativo ad una determinata azienda silvo-pastorale, oppure compilazione di una perizia estimativa ad un determinato bosco	I luoghi sono determinati per ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice						
III PROVA	A) Prova orale di carattere tecnico-agronomico	- Il terreno - Le sistemazioni dei terreni agrari - Difesa del suolo - Le coltivazioni erbacee - Le coltivazioni arboree - La lotta antiparassitaria - Le irrigazioni		Non inferiore ai 30 minuti	III PROVA	A) Prova orale e prova pratica di selvicoltura e di apicoltura		La prova si svolge in un bosco e in un pascolo ed accerta la capacità tecnica del candidato nell'impianto, nel governo, nella utilizzazione e nel miglioramento di essi in rapporto all'ambiente e, in generale, le sue conoscenze tecnico-forestali in relazione alle necessità dell'esercizio professionale	Non inferiore ai 30 minuti					
	B) Prova orale riguardante la produzione animale e le industrie agrarie	PRODUZIONE ANIMALE (zoognostica, zootecnia generale e speciale): - Le razze di animali domestici allevate in Italia, prove pratiche di valutazione morfologica e funzionale e genetica degli animali - Il miglioramento degli animali domestici mediante la selezione, la consanguineità, l'incrocio, il meticciamiento e l'ibridazione - Alimenti ed alimentazione degli animali e pratica del razionamento - L'insilimento dei foraggi INDUSTRIE AGRARIE: - Enologia o caseificio o oleificio a scelta del candidato e potrà comprendere prova di laboratorio		Non inferiore ai 30 minuti		B) Prova orale e prova pratica di economia ed estimo forestale		La prova accerta le conoscenze economiche del candidato in rapporto alle esigenze della gestione dei patrimoni silvo-pastorali ed alla pratica delle stime forestali	Non inferiore ai 30 minuti					
	C) Prova orale di meccanica agraria, di costruzioni rurali e topografia	- Tributi - Le forme di conduzione - Bonifiche agrarie per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta e prime lavorazioni dei prodotti agricoli - Costruzioni rurali: requisiti e progettazione dei fabbricati rurali in rapporto alle esigenze dell'azienda agraria - Requisiti e progettazione di cantine, caseifici ed oleifici - Le misurazioni dei terreni agrari		Non inferiore ai 30 minuti		C) Prova orale e prova pratica di dendrometria e topografia		La prova si svolge in un bosco ed accerta la capacità tecnica del candidato nella determinazione del volume delle singole piante e della massa legnosa di un appezzamento boschivo e nei rilievi topografici attinenti all'assestamento ed alla viabilità forestale	Non inferiore ai 30 minuti					
	D) Prova orale economico-estimativa	- Le stime - Le perizie - L'azienda agraria - Il catasto - Imposte e contributi - Le forme di conduzione - Bonifiche agrarie ed idrauliche - Il credito agrario - Contabilità rurale che potrà svolgersi, almeno in parte, sui libri contabili di una azienda agraria		Non inferiore ai 30 minuti										

Il testo del Decreto è consultabile al link:

<http://www.normativaitaliana.it/nazionale/DM%2009-09-1957.asp>

Tali decreti nel corso del tempo hanno delineato, modificato e caratterizzato le modalità di svolgimento delle prove per l'esercizio della professione.

ATTI CONSULTABILI

- Legge 168 del 9 Maggio 1989 - *Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/05/11/089G0202/sg>

- Legge 341 del 19 novembre 1990 - *Riforma degli ordinamenti didattici universitari*

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/11/23/090G0387/sg>

- D.M. 509 del 3 Novembre 1999 - *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2088Regola.htm

- D.M. 270 del 22 Ottobre 2004 - *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*

- Legge 127 del 15 Maggio 1997 - *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/97127102.htm>

- Legge 4 del 14 Gennaio 1999 - *Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole*

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/01/19/099G0027/sg>

- D.P.R. 328 del 5 Giugno 2001 - *Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/1361Modifi.htm

- Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009

<http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx>

- D.M. 4 agosto 2000 - *Determinazione delle classi delle lauree universitarie*

[http://attiministeriali.miur.it/anno-2000/agosto/dm-04082000-\(6\).aspx](http://attiministeriali.miur.it/anno-2000/agosto/dm-04082000-(6).aspx)

- D.M. 16 marzo 2007 - *Determinazione delle classi di laurea magistrale*

<http://attiministeriali.miur.it/anno-2007/marzo/dm-16032007.aspx>

- Legge 3 del 17 gennaio 1976 - *Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale*

<http://www.conaf.it/node/312>

- D.M. del 9 Settembre 1957 - *Approvazione del regolamento sugli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni*

<http://www.normativaitaliana.it/nazionale/DM%2009-09-1957.asp>

- D.M. 158 del 21 Marzo 1997 – *Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale*

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/06/14/097G0199/sg>

- D.M. 987 del 12 dicembre 2016 - *Autovalutazione ,valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari*

<http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx>

8. LA PROFESSIONE

L'ordinamento professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale costituisce una solida base per la comprensione del suo campo di attività. L'ampiezza delle competenze, individuate puntualmente dalla legge n.3/76 e definite magistralmente dalla legge n. 152/92, evidenziano come già da tempo questa figura professionale non possa più essere intesa solamente come “*il laureato per l'impresa agricola*”. Oltre all'importante funzione di consulente per la conduzione tecnica, economica e produttiva dell'azienda agricola, l'Agronomo ha specifiche competenze professionali anche in tutto ciò che riguarda il territorio rurale e le funzioni ad esso collegate. Fondamento dell'attività professionale per l'Agronomo è specifica competenza nelle questioni tecniche, legali e amministrative legate al territorio e all'ambiente, con particolare riferimento alle “*stime*” di beni mobili ed immobili e al loro relativo uso. È certamente un'importante attività, per l'Agronomo, il settore agro-alimentare nei suoi diversi aspetti tecnici ed economici, legati alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall'agricoltura. L'apertura del mercato globale alla commercializzazione dei prodotti della terra, sempre con maggiore insistenza, richiedono all'Agronomo particolari competenze professionali nel settore del management e marketing. Inoltre, l'Agronomo, inteso come gestore del territorio, assume ruoli specifici in settori interdisciplinari, quali quello biologico-paesaggistico-urbanistico che richiedono le sue conoscenze per lo studio dell'impatto ambientale di opere complesse quali quelle a rete (strade, linee ferroviarie, impianti per il trasporto dell'energia ecc.), delle cave e delle discariche. La pianificazione territoriale, per l'armonizzazione dell'ambiente rurale con l'insediamento edificato, residenziale o produttivo diffuso. L'arredo urbano, nell'ambito della realizzazione di spazi verdi nelle grandi aree metropolitane; la sempre crescente richiesta di interventi manutentivi sul verde esistente, molte volte anche con valore storico.

8.1 Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi del DPR 328/2001 e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.

Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:



Dottore Agronomo e Dottore Forestale	
Norma di riferimento	Competenza professionale
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera a	la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera b	lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera c	lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'asestamento forestale;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera d	la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera e	tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera f	la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera g	l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera h	la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera i	i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;



L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera l	lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera m	i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera n	la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera o	le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera p	la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera q	gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera r	lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera s	lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera t	lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera u	la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera v	la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera z	il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;



L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera aa	le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera bb	l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 -lettera cc	le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 2	I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 3	Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 4	L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ne' di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti."
DPR 328/2011 - Art. 11	1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre legge 10 febbraio 1992, n. 152.attività previste dall'articolo 2 della Legge 3 del 1976

8.2 L'Agronomo ed il Forestale Junior

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore Agronomo e Forestale, ai sensi del DPR 328/2001 e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

Agronomo e Forestale Junior	
Norma di riferimento	Competenza professionale
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 2 - lettera a	la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961

www.conaf.it – centrostudi@conaf.it



DPR 328/2011 - Art. 11 comma 2 - lettera b	la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolture, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 2 - lettera c	la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 2 - lettera d	le attività estimative relative alle materie di competenza;
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 2 - lettera e	le attività catastali, topografiche e cartografiche;
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 2 - lettera f	le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 2 - lettera g	il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 2 - lettera h	la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 2 - lettera i	le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.

8.3 Il Biotecnologo

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi del DPR 328/2001 e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

Biotecnologo Agrario	
Norma di riferimento	Competenza professionale
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 4 lettera a	la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 4 lettera b	la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 4 lettera c	la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 4 lettera d	la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 4 lettera e	le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;



DPR 328/2011 - Art. 11 comma 4 lettera f	la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 4 lettera g	la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 4 lettera h	le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
DPR 328/2011 - Art. 11 comma 4 lettera i	il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

9. LE AREE E LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

In base alle competenze professionali declinate dalla Legge 3/1976 e dal D.P.R. 328/2001 sono stati individuati, anche ai fini della formazione professionale, i settori scientifico – disciplinari.

I settori scientifico professionali costituiscono i raggruppamenti a cui afferiscono le discipline tecnico – scientifiche stabiliti dal Consiglio Nazionale per garantire la formazione professionale continua degli iscritti necessaria per assolvere gli obblighi professionali nei confronti della committenza.

L'evoluzione tecnica ed i cambiamenti sociali hanno indotto variazioni anche nell'ambito operativo un tempo definito nelle competenze della Legge 3/1976 inducendo una nuova riformulazione delle prestazioni professionali che riscontriamo sia negli studi di settore che nella formulazione dei decreti parametri.

9.1 I settori scientifico professionali

- ESTIMO

Il settore scientifico professionale riguarda i presupposti teorici e le metodologie per le valutazioni monetarie, ambientali e quali-quantitative dei beni pubblici e privati. La formazione e l'aggiornamento riguardano l'estimo generale, urbano, commerciale, rurale, territoriale ed ambientale.

- ECONOMIA POLITICA, TERRITORIALE E GESTIONALE

Il settore scientifico professionale raggruppa le tematiche professionali inerenti gli aspetti economici, politici, gestionali della produzione, trasformazione, distribuzione, mercato e consumo dei prodotti del settore primario (agricoltura, selvicoltura e pesca) e delle agro-biotecnologie, ai loro rapporti con le altre componenti del sistema socioeconomico e ambientale e agli aspetti economici della valutazione di impatto ambientale. Le competenze formative e di aggiornamento del settore comprendono l'economia e la politica (Internazionale, europea, nazionale e regionale) agraria, montana, forestale e agroindustriale a livello di territorio rurale e delle sue risorse, delle aziende e dei mezzi tecnici impiegati, ivi comprese le agrobiotecnologie, gli aspetti economici della pianificazione e gestione del territorio e dell'ambiente rurale, le interazioni tra sistemi agricoli e sviluppo economico.

- AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE

Il settore compendia i temi di scientifico-professionali inerenti agli agro-ecosistemi, ai fattori che controllano il sistema pianta-ambiente e alle interazioni che vi si instaurano, ivi compresa l'ecofisiologia delle piante erbacee in coltura di pieno campo, e integra le conoscenze acquisite nella messa a punto di norme e tecniche di gestione sostenibile del sistema produttivo, definendo gli itinerari tecnici più adeguati ad assicurare, in ambienti pedoclimatici diversi, la disponibilità quali-quantitativa dei loro prodotti e la valorizzazione delle risorse ambientali. Le competenze formative di aggiornamento del settore spaziano dagli aspetti relativi ai fattori fisici: agrometeorologia, climatologia e fisica del terreno agrario; e biologici: biologia ed ecofisiologia delle colture erbacee; agli aspetti agronomici generali e territoriali: aridocoltura e irrigazione, alpicoltura e

sistemi agro-silvo-pastorali, controllo della flora infestante, metodologia sperimentale agronomica, conservazione della fertilità del terreno, valorizzazione agronomica dei reflui, anche non agricoli, produzione e scelta delle sementi, conservazione e sanità delle derrate raccolte, valutazione agronomica, conservazione e recupero delle terre degradate; alle tecniche specifiche delle diverse colture erbacee: alimentari, industriali, da energia, da fibra, da inerbimento tecnico, da tappeto erboso, antierosive e di copertura.

- **ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali inerenti alla biologia, ecofisiologia, propagazione e caratterizzazione delle specie arboree e arbustive d'interesse agrario, alla conservazione e valorizzazione della biodiversità, alla progettazione e gestione sostenibile dei sistemi colturali volti alla produzione di frutta e biomassa o costituiti a fini ornamentali, paesaggistici e per la tutela dell'ambiente, elaborando norme e agrobiotecnologie per il loro governo. La formazione e l'aggiornamento del settore riguardano i principi generali dell'arboricoltura, la propagazione, la biologia e la fisiologia delle piante arboree e dei loro prodotti, anche in post-raccolta, la valutazione della qualità dei frutti e dei prodotti che ne derivano, le agrobiotecnologie delle diverse specie da frutto, ornamentali e per la produzione di biomasse legnose.

- **ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali inerenti la biologia, l'ecologia e l'ecofisiologia delle specie forestali e selvicolturali, la struttura, funzionalità e produttività degli ecosistemi forestali, ivi incluse le foreste a finalità multipla e i soprassuoli con finalità produttive, e integra le conoscenze acquisite nel definire principi e mettere a punto strategie e metodi di monitoraggio, inventario, misura, trattamenti selvicolturali con la pianificazione gestionale dei boschi e del territorio forestale, al fine di migliorare la sostenibilità delle diverse funzioni ecologiche e produttive. Il settore ha competenze formative e di aggiornamento che riguardano l'ecologia ed ecofisiologia dei sistemi forestali, gli indirizzi e le tecniche per la selvicoltura generale, industriale, speciale, urbana, le alberature, l'assestamento forestale, la dendrologia e dendrometria, la pianificazione ecologica del territorio forestale, ivi inclusa quella dei parchi naturali e delle aree protette, le biotecnologie, la vivaistica e i rimboschimenti, la piantagione e la coltivazione di nuovi boschi, di colture forestali da legno, di coperture arboree per aree urbane o a protezione e ripristino di terreni marginali e degradati, la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.

- **TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali riguardanti la struttura, le proprietà, anche fisico-meccaniche, del legno, i principi, i metodi, la pianificazione, le infrastrutture e gli aspetti organizzativi dei lavori in bosco, le trasformazioni e gli impieghi del legno, l'alterazione e la manutenzione dei manufatti lignei e gli aspetti tecnologici e gestionali della trasformazione industriale. Il settore ha competenze formative in materia di dendrocronologia, xilologia e tecnologia del legno, alterazioni e

protezione del legno, conservazione dei manufatti lignei, qualificazione e collaudo dei legnami, industrie del legno e derivati, ergotecnica, antinfortunistica e organizzazione del lavoro forestale.

- **MIGLIORAMENTO GENETICO E BIOTECNOLOGIE**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali inerenti le risorse genetiche e le biotecnologie applicate ad organismi d'interesse agrario. Le conoscenze acquisite con gli elementi necessari per delineare principi e mettere a punto strategie e metodologie di interventi genetici e biotecnologici volti a promuovere un esercizio agricolo corretto, la fruizione sostenibile di derrate e prodotti agricoli e forestali di qualità e la diversificazione e valorizzazione dei prodotti finiti. Le competenze formative e di aggiornamento riguardano la genetica degli organismi di interesse agrario e forestale, la teoria della selezione, le risorse genetiche, i metodi di miglioramento genetico e la genetica sementiera e vivaistica.

- **IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali inerenti l'idrologia del suolo e dei piccoli bacini e i processi di erosione, e integra i risultati con le conoscenze necessarie per la progettazione di opere di sistemazione idraulico forestale e di captazione, trasporto e tutela dell'acqua per uso agricolo, la definizione e messa a punto di criteri per la gestione delle risorse idriche territoriali. Le competenze formative e di aggiornamento riguardano l'idraulica agraria e forestale, l'idrologia e difesa del suolo, le tecniche di ingegneria naturalistica e le sistemazioni idraulico-forestali, la tutela ambientale e la gestione integrata dei bacini, le risorse idriche nei sistemi agroforestali, l'approvvigionamento e smaltimento delle acque, gli impianti idrici per l'azienda agraria e le industrie agroindustriali, l'irrigazione e il drenaggio.

- **MECCANICA AGRARIA**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali inerenti alle macchine e agli impianti per il comparto agricolo e forestale, per il verde e per l'agroindustria, con particolare riguardo ai loro aspetti progettuali, costruttivi, operativi, funzionali, gestionali e ambientali, antinfortunistici ed ergonomici, all'automazione e controllo dei processi e all'utilizzazione di fonti energetiche convenzionali e non convenzionali. Le competenze formative e di aggiornamento riguardano la meccanica e meccanizzazione agricola e forestale, la modellistica, le macchine e gli impianti per l'agricoltura, per il verde e per le industrie agro-alimentari e del legno, per l'utilizzazione delle biomasse e per il recupero dei reflui agricoli e agro-industriali, l'energetica nei sistemi agro-forestali e agro-industriali, l'automazione, il controllo, la sicurezza ed ergonomia delle macchine e degli impianti per i comparti agricolo, forestale e agro-industriale.

- **COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali le costruzioni agricole, forestali e agroindustriali e gli impianti tecnici connessi, il territorio e il paesaggio rurale, ivi comprese la progettazione, il recupero e la valorizzazione delle costruzioni e degli impianti per le produzioni agricole e forestali o a servizio delle diverse modalità di fruizione del territorio rurale, il rilievo, l'analisi e la rappresentazione delle componenti naturali e antropiche del territorio rurale e forestale. Le competenze formative e di

aggiornamento riguardano l'analisi e la pianificazione dei sistemi agricoli e forestali, le costruzioni rurali e forestali, le costruzioni e impianti per l'agricoltura, per le colture protette, per la prima lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, per l'acquacoltura e per il trattamento dei reflui agricoli, forestali e agro-industriali, per la tutela dell'ambiente, le infrastrutture per il territorio agricolo e forestale, le tecniche di rilevamento e rappresentazione del territorio rurale e forestale. I contenuti inoltre fanno riferimento all'analisi degli organismi edilizi, nei loro aspetti fondativi di natura costruttiva, funzionale, tipologica e formale e nelle loro gerarchie di sistemi, finalizzata ai temi della fattibilità del progetto e della rispondenza ottimale delle opere ai requisiti essenziali. Implicano la valutazione critica delle tecniche edili tradizionali ed innovative e la loro traduzione in termini di progettazione anche assistita e di procedimenti produttivi. Interessano sia le problematiche delle nuove costruzioni a varie scale dimensionali, sia quelle della conservazione, del recupero e della ristrutturazione dell'esistente.

- **TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali inerenti alla georeferenziazione (ingegneria geodetica, geodesia spaziale), al rilevamento e controllo (topografia), all'elaborazione (trattamento delle osservazioni, geomatica) e restituzione (cartografia numerica, tecnica e tematica, sistemi informativi territoriali), di complessi di dati metrici e/o tematici a riferimento spazio-temporale. Per loro natura, questi contenuti hanno applicazioni anche in altri settori, coi quali vi è quindi interazione d'interesse e di studio.

- **DISEGNO**

Il settore scientifico professionale riguarda la rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente, nella sua ampia accezione di mezzo conoscitivo delle leggi che governano la struttura formale, di strumento per l'analisi dei valori esistenti, di atto espressivo e di comunicazione visiva dell'idea progettuale alle diverse dimensioni scalari. Comprendono i fondamenti geometrico descrittivi del disegno e della modellazione informatica, le loro teorie ed i loro metodi, anche nel loro sviluppo storico; il rilievo come strumento di conoscenza della realtà architettonica, ambientale e rurale, le sue metodologie dirette e strumentali, le sue procedure e tecniche, anche digitali, di restituzione metrica, morfologica, tematica; il disegno come linguaggio grafico, infografico e multimediale, applicato al processo progettuale dalla formazione dell'idea alla sua definizione esecutiva.

- **TECNICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Il settore scientifico professionale investe l'analisi e la valutazione dei sistemi territoriali, esaminati nel loro contesto ambientale e nel quadro dei rischi naturali ed antropici cui sono soggetti e delle variabili socioeconomiche dalle quali sono influenzati; i modelli ed i metodi per l'identificazione dei caratteri qualificanti le diverse politiche di gestione e programmazione degli interventi, nonché per l'esplicitazione dei processi decisionali che ne governano gli effetti sull'evoluzione dei sistemi in oggetto; le tecniche per gli strumenti di pianificazione a tutte le scale.

- **ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO**

I contenuti scientifico-disciplinari hanno per oggetto l'assetto paesistico del territorio, dello spazio urbano e rurale, nonché l'organizzazione della componente biotica vegetale antropica e naturale, quale sistema entro cui si colloca la parte costruita e del territorio.

Il paesaggio come strumento di valorizzazione del territorio nel rapporto Riconoscendo come elementi fondanti le diversità ambientali e le preesistenze storiche, culturali, ecologiche ed estetiche e come carattere qualificante la valorizzazione delle procedure dell'ecologia nei processi di progettazione, comprendono attività riguardanti la pianificazione e gestione paesistica del territorio, la progettazione dei sistemi del verde urbano, la riqualificazione ed il recupero delle aree degradate, la progettazione dei giardini e dei parchi, l'inserimento paesistico delle infrastrutture ed il controllo dell'evoluzione del paesaggio.

- **ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali relative alla morfologia, fisiologia, sistematica, ecologia ed etologia degli organismi animali di interesse agrario, forestale, urbano, merceologico, gli artropodi e i nematodi, alle relative interazioni biocenotiche e integra le conoscenze nella messa a punto di strategie e metodi di controllo delle specie dannose ivi compresi i vertebrati, la protezione e il potenziamento di quelle utili. Le competenze formative e di aggiornamento riguardano l'entomologia generale e applicata, agraria, forestale, urbana e delle derrate, medico-veterinarie, l'apidologia e sericoltura, la zoologia generale agraria e applicata, le interazioni biocenotiche, il controllo biologico e integrato degli animali infestanti, la parassitologia agraria, le biotecnologie applicate agli artropodi, la progettazione e gestione di bio-fabbriche.

- **PATOLOGIA VEGETALE**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali che affrontano, dal punto di vista morfologico, fisiologico, epidemiologico, le malattie delle piante e dei prodotti vegetali causate da agenti biotici (virus, procarioti, funghi, fanerogame parassite) e da fattori abiotici, approfondendo anche le basi anatomiche e fisiologiche dei meccanismi di aggressione dei patogeni e di resistenza delle piante, e integra le conoscenze acquisite nell'ideazione e messa a punto di mezzi diagnostici, strategie e tecniche di difesa rispettose dell'ambiente. Le competenze formative e di aggiornamento riguardano la micologia e batteriologia fitopatologiche, la virologia vegetale, la patologia e fisiopatologia delle piante agrarie e forestali e dei loro prodotti, le malattie non parassitarie, la fitoiatria, la difesa biologica e integrata dalle malattie e le biotecnologie fitopatologiche.

- **PEDOLOGIA**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali inerenti al sistema suolo quale risultato delle azioni e interazioni dei fattori ambientali e antropici che ne condizionano la dinamica evolutiva, e delinea principi e metodi di classificazione, valutazione e distribuzione spaziale e cartografica dei suoli. Le competenze formative e di aggiornamento riguardano la pedologia, la genesi, geografia, classificazione e

cartografia dei suoli, la pedoarcheologia, i suoli antropici e la ricostruzione dei suoli, le tecniche e metodi di valutazione dei suoli.

- **SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali di natura biologica, fisica e tecnologica che sono alla base dei processi e degli impianti della filiera agroalimentare, dall'approvvigionamento delle materie prime alla commercializzazione dei prodotti, lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi processi, la gestione e il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti. Le competenze formative e di aggiornamento riguardano i processi della tecnologia alimentare, la tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti, la detergenza e la sanificazione degli impianti, le analisi chimiche e la valutazione delle proprietà fisiche e sensoriali dei prodotti, la gestione della qualità dei prodotti, il trattamento dei reflui dell'industria alimentare.

- **MICROBIOLOGIA AGRARIA**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali inerenti alla caratterizzazione, ecofisiologia, utilizzazione e controllo dei microrganismi degli ecosistemi naturali, agrari, forestali, agroalimentari, degli animali e delle acque e nelle relative filiere. Le competenze formative e di aggiornamento riguardano la biologia dei microrganismi, la biodiversità e le risorse microbiche di interesse agro-alimentare, le biotecnologie microbiche, la microbiologia applicata ai settori agro-alimentare, agro-industriale e ambientale, la storia e la didattica della microbiologia.

- **ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali inerenti ai sistemi zootecnici, all'evoluzione dei rapporti tra allevamento e società, alle caratteristiche strutturali delle popolazioni animali, alle cause genetiche della variabilità delle produzioni, per ricavarne principi e metodi di gestione degli allevamenti e di miglioramento genetico, volti ad aumentare l'efficienza e le qualità delle produzioni nel quadro di una zootecnica sostenibile. Le competenze formative e di aggiornamento spaziano dalla zootecnica generale, all'analisi e tutela delle risorse genetiche animali, alla demografia ed etnologia zootecnica, alla genetica veterinaria, alle biotecnologie applicate al miglioramento genetico, alla biometria e miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica.

- **NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali inerenti all'alimentazione degli animali in produzione zootecnica e d'affezione, all'utilizzazione digestiva e metabolica dei principi nutritivi, alle caratteristiche fisiche, chimiche e nutrizionali degli alimenti per gli animali, delinea principi di alimentazione animale e mette a punto biotecnologie e agrotecnologie alimentari e mangimistiche che abbiano una corretta influenza sul rendimento produttivo, sul benessere degli animali e sulle caratteristiche dei prodotti zootecnici con riferimento alla loro rispondenza alle esigenze tecnologiche, nutrizionali e di salubrità del consumatore e ai rapporti che intercorrono fra alimentazione degli animali e inquinamento ambientale. Le competenze

formative e di aggiornamento riguardano gli alimenti zootecnici, la dietetica e l'igiene alimentare negli allevamenti animali, compresi quelli acquatici, le metodologie e biotecnologie applicate all'alimentazione animale, la nutrizione e alimentazione animale, la tecnica mangimistica e l'utilizzazione dei sottoprodotti.

- **ZOOTECNICA SPECIALE**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali inerenti alla valutazione morfo-funzionale, etologica, riproduttiva delle diverse specie, comprese quelle d'affezione e a carattere faunistico venatorio, e integrano le conoscenze per mettere a punto biotecnologie e agrotecnologie di allevamento, in diversi ambienti e sistemi zootecnici, nel rispetto dell'igiene e dell'ambiente, del benessere animale e nella tutela della qualità dei prodotti. Le competenze formative e di aggiornamento riguardano la valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica, l'etologia, ecologia e fisio-climatologia zootecnica, le metodologie e biotecnologie applicate all'allevamento animale, la zootecnica speciale, la valutazione della qualità dei prodotti d'origine animale, gli approvvigionamenti anonari e l'industria dei prodotti zootecnici.

- **ZOOCOLTURE**

Il settore scientifico professionale riguarda le tematiche professionali inerenti alle specie avicole, cunicole e acquatiche, caratterizzate dalla brevità del ciclo biologico e industrializzazione dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, e mette a punto sistemi e tecniche di allevamento, che diano prodotti quali-quantitativamente elevati. Le competenze formative e di aggiornamento riguardano la fisio-climatologia zootecnica, l'acquacoltura, l'allevamento dell'avifauna, di animali da laboratorio e da pelliccia, l'avicoltura, la coniglicoltura e le zoocolture.

- **SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Il settore scientifico professionale è relativi al progetto ed alla realizzazione dei sistemi di elaborazione dell'informazione, nonché alla loro gestione ed utilizzazione nei vari contesti applicativi con metodologie e tecniche proprie delle competenze del dottore agronomo e del dottore forestale.

- **DIRITTO AGRARIO, AMMINISTRATIVO E DELL'UNIONE EUROPEA**

Il settore scientifico professionale è relativo all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività produttiva agricola nei suoi molteplici aspetti giuridici, quale individuata dalla disciplina del codice civile, dalla legislazione speciale e dalla normativa comunitaria, con attenzione anche ai profili di diritto comparato. La formazione e l'aggiornamento attengono, altresì, alle problematiche giuridiche relative alla tutela dell'ambiente ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il settore comprende elementi dell'organizzazione della pubblica amministrazione e la disciplina dell'attività amministrativa pubblica, con riferimento, in particolare, al procedimento, agli atti, al controllo giurisdizionale ai profili finanziari. Il settore inoltre affronta, altresì, gli elementi del diritto regionale e degli enti locali, della contabilità degli enti pubblici, del diritto urbanistico, nonché ai profili pubblicistici del diritto dell'ambiente e del diritto dell'informazione e della comunicazione.

Il settore, inoltre, comprende elementi formativi relativi agli aspetti giuridici del processo di integrazione europea, con riferimento alle competenze normative, amministrative e giurisdizionali degli organi comunitari, ai loro rapporti con gli Stati membri ed i rispettivi ordinamenti.

- **STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE, TECNOLOGICA**

Il settore scientifico professionale pone l'attenzione alle moderne problematiche statistiche sorte nell'ambito delle scienze sperimentali. I principali campi applicativi riguardano la tecnologia, la sicurezza, l'ambiente, il territorio, i processi agroalimentari, i prodotti, le risorse naturali.

Il settore scientifico professionale comprende inoltre l'analisi statistica dei fenomeni economici latamente intese: dalla misura di grandezze e di sistemi di grandezze economiche (contabilità nazionale), all'analisi della dinamica e alle previsioni economiche, alla stima e verifica di modelli di comportamenti economici, alla valutazione di politiche. Elaborazione di sistemi e modelli di riferimento, progettazione e gestione di sistemi di dati e indicatori economici, sviluppo e impiego di appropriati metodi statistici per lo studio empirico-quantitativo del comportamento economico, in chiave sezionale, spaziale e temporale costituiscono elementi fondanti del settore, ai vari livelli (dal micro al macroeconomico). Specifica attenzione viene riservata anche alle analisi di mercato, alla gestione e alle decisioni aziendali, con particolare riguardo al controllo statistico e alla valutazione della qualità dei prodotti e dei servizi.

- **SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**

Il settore ha come oggetto di studio l'analisi del rapporto ambiente-società a livello sociologico, tanto dal punto di vista dei sistemi sociali urbani, quanto dal punto di vista delle comunità locali e dei sistemi sociali rurali. Esso si articola nella grande area della sociologia urbana, del turismo, delle immigrazioni e della sociologia dell'ambiente delle comunità locali, guardando anche alle relazioni etniche e quindi ai problemi dell'abitare, dei tempi urbani, della mobilità nelle società metropolitane avanzate.

- **ECOLOGIA**

Il settore scientifico professionale è relativo alla formazione ed aggiornamento sulla dinamica e regolazione delle popolazioni in funzione delle risorse e delle interazioni biotiche (predazione, competizione, parassitismo, simbiosi); comunità, meccanismi che ne regolano la diversità e ne determinano la variazione spazio-temporale; ecosistemi naturali, antropizzati, urbano-industriali e loro organizzazione nei sistemi di paesaggi; flusso di energia negli ecosistemi, cicli biogeochimici e ruolo in essi svolto dai microrganismi; risposte degli ecosistemi ai cambiamenti globali e alle alterazioni antropiche. Il settore cura anche i seguenti aspetti applicativi: conservazione e gestione degli ecosistemi, utilizzazione delle risorse biologiche, controllo di specie esotiche, strategie per il mantenimento della biodiversità e la sostenibilità della biosfera, ecotossicologia, indicatori della qualità ambientale, valutazione di impatto ambientale, aspetti ecologici del risanamento e recupero ambientale. Si occupa anche di formazione ed educazione ambientale e di aspetti metodologici relativi all'analisi dei sistemi ecologici, al monitoraggio, alla modellizzazione e alla rappresentazione di dati ecologici e ai sistemi informativi ambientali.

- DEONTOLOGIA ED ETICA DELLA PROFESSIONE E NORMATIVA PROFESSIONALE
- AMMINISTRAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

9.2 Le prestazioni professionali

- AREA DEI RILIEVI TOPOGRAFICI E CATASTALI
 - Rilievi topografici
 - Rilievi catastali
 - Pratica catastale
- AREA DEI RILIEVI E STUDI BOTANICI, AGRONOMICI, FORESTALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI CON RESTITUZIONE CARTOGRAFIA
 - Rilievi, studi e classificazione agronomica
 - Rilievi, studi e classificazione pedologici
 - Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura
 - Rilievi, studi e classificazione delle attività produttive
 - Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura, della relativa biomassa a fini energetici
 - Rilievi, studi e classificazione di interventi di protezione e sistemi di allarme per calamità naturali;
 - Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei
 - Progettazione e relative elaborazioni di sistemi informativi territoriali dei dati territoriali, ambientali e socio-economici, ecc. (GIS)
 - Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche);
 - Studio, analisi e valutazioni del rischio e pericolo di aree urbane e rurali e piani di protezione civile
- AREA DELLE VALUTAZIONI ECONOMICHE, ESTIMATIVE DI TIPO MONETARIO E NON
 - Stima di beni immobili
 - Stima di beni mobili e immateriali
 - Stima di miglioramenti fondiari
 - Stime per espropriazione di immobili
 - Stime per divisioni patrimoniali
 - Stima di fabbricati industriali e macchinari
 - Stime forestali e di colture arboree da legno
 - Stime forestali e determinazione del valore di macchiatico
 - Stima dei patrimoni



- Stime di scorte e di frutti pendenti
- Stima della servitù prediale
- Stima dell'usufrutto e dei diritti reali di godimento
- Stima delle acque
- Stima dei prodotti e accertamento di qualità
- Stima dei soprassuoli
- Stima dei danni derivanti da avversità atmosferiche, fitopatie, epizozie, ecc.
- Stima dei danni da eventi accidentali ed incidentali
- Stima dei danni ambientali
- Stima delle riserve
- Stima delle cave e miniere
- Determinazione di valori locativi
- Redazione dei Bilanci aziendali
- Redazione dei Piani di impresa o dei Business plan
- Studi di fattibilità tecnico-economica
- Redazione degli Inventari per azienda agrarie, zootecniche o ad ordinamento diversificato
- Redazione Inventari di imprese di trasformazione agroalimentare ed ambientali
- Piani di investimento per l'accesso a finanziamenti bancari
- Piani di investimento per l'accesso a contributi comunitari
- AREA DELLA CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - RICERCHE E STATISTICHE
 - Assistenza tecnica, economica e fiscale
 - Curatela aziendale
 - Consulenza per l'impianto di contabilità agraria o agroindustriale;
 - Consulenze in genere in materia di politica agraria, ambientale o energetica;
 - Consulenza curatela e amministrazione di aziende agricole, forestali e agro-industriali
 - Consulenza per aziende agricole e/o forestali
 - Consulenza per azienda agro-industriali
 - Consulenza per aziende ad ordinamento composito
 - Consulenza per aziende condotte con forma associativa
 - Consulenza per aziende in via di trasformazione
 - Consulenza sui progetti divisionali già eseguiti
 - Consulenza su perizie o stime già eseguite



- Consulenze e pareri e studi nel settore dell'ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistica;
- Consulenza dei contesti normativi
- Consulenza sugli assetti societari e sulle forme di cooperazione
- Consulenze per lo sviluppo di tecnologie informatiche (sviluppo di programmi, pagine web, creazione di banche dati, ecc.) inerenti le attività professionali;
- Predisposizione e curatela delle successioni
- Predisposizione e curatela del Fascicolo aziendale e delle relative procedure gestionali
- Predisposizione e curatela del Fascicolo di domanda per l'accesso ai contributi comunitari e
- Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni, permessi, scia, dia, ecc.
- Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA –AIA
- Predisposizione e curatela di domande finalizzate all'accesso di contributi relativi a programmi comunitari, nazionali e regionali
- Relazioni tecnico-economiche relative a lavori di miglioramento agrario, trasformazioni fondiari e bonifiche di aziende agrarie, non comprese nei piani di studio completi di trasformazione;
- Relazioni, verbali, certificazioni, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareri scritti ed orali, particolari ricerche di documenti e particolari esami di incarti e di progetto;
- Stipulazione di contratti speciali trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione, stipulazioni di convenzioni per servitù, diritti d'acqua, transazione, costituzioni di società;
- Compilazione delle tabelle dei valori millesimali negli edifici in condominio e riparto per stabilire le quote a carico degli immobili per i contributi di bonifica, di irrigazione, di utenze stradali, ecc.;
- Arbitrato e Conciliazione
- Liquidazione di aziende
- Consulenza e patrocinio tributario ed al contenzioso
- Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale;
- Statistiche, ricerche di mercato, ricerche storiche e sociologiche;
- Analisi SWOT
- **AREA DELLE ANALISI, VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E FITOIATRICA**
- Analisi chimico-fisica de prodotti agro-alimentari
- Analisi chimico-fisica dei mezzi di produzione



- Analisi e valutazione dei residui dei processi di trasformazione e degli effluenti zootecnici
- Analisi e valutazione biologica dei prodotti agricoli ed agroalimentari
- Analisi e valutazione dei prodotti agricoli ed agroalimetari - OGM –
- Analisi sensoriale dei prodotti agroalimentari
- Valutazione e classificazione della commerciabilità dei prodotti
- Consulenza aziendale (audit) per l'implementazione dei Sistemi di Qualità e Sistemi di Gestione Ambientale per aziende e industrie agroalimentari e per industrie fornitrici di aziende agroalimentari
- Redazione di disciplinari di produzione per la certificazione dei prodotti di qualità regolamentata e non
- Valutatore dei Sistemi di qualità per Enti di Certificazione
- Valutatore dei sistemi di gestione ambientale per Enti di Certificazione
- Redazione dell'atto fitoiatrico
- AREA DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA, AGRITURISTICA, TECNOLOGICA ED INFRASTRUTTURALE
 - Progetti edilizia rurale
 - Progetti edilizia urbana
 - Progetti di impianti di trasformazione agroalimentare
 - Progetti degli impianti tecnologici
 - Progetti di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili
 - Progetti di infrastrutture per la distribuzione di energia nelle diverse forme
 - Progetti stradali e di piste forestali
 - Progetti di opere antivalanga e paramassi
 - Progetti di piste da sci ed opere connesse
 - Progetti di opere ed impianti idraulici
 - Progetti di acquedotti
 - Progetti di laghetti collinari o di provviste d'acqua
 - Progetti di acquacoltura
 - Progetti di lavori in terra
 - Progettazione agrituristica e turismo rurale
 - Contabilità dei lavori
 - Computo metrico estimativo e quadri economici
 - Direzione dei lavori
- AREA DELLA PROGETTAZIONE AMBIENTALE, FORESTALE, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA



- Progetti per lavori ambientali e di ingegneria naturalistica
- Progetti di rimboschimento
- Progetti di taglio o di utilizzazione forestale
- Progetti di ricostituzione, di conversione, di trasformazione, di miglioramento di complessi forestali;
- Progetti per attrezzature e mezzi per l'utilizzazione e l'esbosco dei materiali legnosi;
- Progetti per la difesa contro gli incendi boschivi;
- Progetto di impianto e miglioramento dei pascoli;
- Progetto per piani di sfruttamento di cave e miniere a cielo aperto.
- Progetti recupero e/o riqualificazione ambientale e paesaggistica
- Progetti di verde specializzato su piccola o grande scala
- Progetti di verde generali su piccola e grande scala
- Progetti integrato paesaggistico
- Progetti di sistemazione idraulico-forestale
- Progetti d'area per la valorizzazione del paesaggio
- Progetti di impianti, strutture ed attrezzature per l'attività sportiva e ricreativa.
- Progetti di miglioramenti agrari in generale
- Progettazione delle opere di bonifica, di irrigazione, di regimazione delle acque, difesa idrogeologica e conservazione del suolo, sistemazione idraulico-forestale;
- Progettazione integrata territoriale
- Progetti di filiera
- **AREA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, RURALE, FORESTALE, AMBIENTALE, URBANISTICA E PAESAGGISTICA**
 - Piani urbanistici dei villaggi rurali come definiti dall'ocse
 - Piani territoriali
 - Piani paesaggistici
 - Piani di trasformazione fondiaria
 - Piani generali di bonifica
 - Piani delle infrastrutture rurali
 - Piani di gestione forestale
 - Piani di gestione dei siti di interesse comunitario o dei Parchi naturali
 - Piani energetici relativi all'utilizzo di biomasse su scala territoriale
 - Piani agrituristici
 - Programmi di locale
 - Programmi di sviluppo rurale



- Piani di gestione verde su scala comunale o intercomunale
- **AREA DELLA PIANIFICAZIONE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE**
- Piani di concimazione e di utilizzazione agronomica, ammendanti e correttivi, piani di smaltimento dei reflui riutilizzo degli residui vegetali di provenienza industriale.
- Piani di prevenzione e di intervento a difesa delle colture
- Piani di miglioramento fondiario e piani organici aziendali
- Piani energetici interaziendali
- Piani attuativi
- Piani particolareggiati
- **AREA DEI MONITORAGGI AMBIENTALI, FITOIATRICI, NATURALISTICI E FAUNISTICI**
- Monitoraggio ambientali preliminari finalizzati all'individuazione degli indicatori ambientali
- Monitoraggio ambientale in fase di gestione dell'opera soggette a VAS o VIA
- Monitoraggio ambientale in fase di gestione dell'attività produttiva
- Monitoraggio naturalistico degli ecosistemi
- Monitoraggio fitoiatrico delle colture e degli ambienti urbani e rurali
- Monitoraggio faunistico
- **AREA DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E NATURALISTICHE**
- Studi di V.I.A
- Studi di V.A.S per piani regolatori comunali o intercomunali
- Studi di V.A.S per piani attuativi
- Studi di V.A.S per piani di assestamento forestale
- Studi di V.A.S per piani e programmi
- Studi di A.I.A
- Studi di V.INC.A. per piani regolatori comunali o intercomunali
- Studi di V.INC.A. per la realizzazione di opere
- Studi di V.INC.A. per piani di assestamento forestale
- Valutazioni di beni paesaggistici, ambientali e territoriali
- Valutazione costi - benefici e multicriteria
- Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi
- **AREA DEI COLLAUDI**
- Collaudatore arbitro
- Collaudi particolari
- **AREA DELLA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI LAVORO**

- Redazione del documento sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
- Piani di sicurezza
- Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva
- Responsabile della sicurezza

9.3 L'interpretazione del CONAF sulle attività professionali

Nell'ambito delle sue attribuzioni, il CONAF, si è più volte espresso tramite circolari per chiarire l'ambito delle competenze del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale nell'evoluzione del sistema normativo e regolamentare.

ATTI CONSULTABILI

CIRCOLARI:

- Circolare n. 29/2009 - *Competenze del Dottore Agronomo e Dottore Forestale quale professionista abilitato al rilascio della certificazione energetica degli edifici, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 192/2005*

http://www.conaf.it/sites/default/files/Circolare%2029_2009.pdf

- Circolare n. 5/2010 - *Competenze professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nell'ambito delle analisi di laboratorio*

<http://www.conaf.it/sites/default/files/circolare%20n.5-2010%20Competenze%20analisi%20Laboratorio.pdf>

- Circolare n. 31/2010 - *Competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia di pianificazione e studi propedeutici*

<http://www.conaf.it/sites/default/files/CIRCOLARE%20N.%2031.2010.pdf>

- Circolare n. 63/2014 - *Competenze professionali nelle attività di pianificazione, progettazione, direzione lavori, valutazione e della consulenza nel settore selvicolturale*

<http://www.conaf.it/sites/default/files/CONAF%20circolare%2063->

[2014%20competenza%20esclusiva%20in_materia_boschiva.pdf](http://www.conaf.it/sites/default/files/CONAF%20circolare%2063-2014%20competenza%20esclusiva%20in_materia_boschiva.pdf)

- Circolare n. 8/2017 - *Competenze professionali nelle attività di pianificazione, progettazione, direzione lavori, valutazione e della consulenza nel settore selvicolturale. Conferma delle esclusive*

<http://www.conaf.it/node/117088>

PARERI:

- Parere del 25/06/2008 *in materia di competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per la progettazione, redazione, firma e direzione dei lavori dei piani di lottizzazione*

<http://www.conaf.it/25062008-competenze-professionali>

- Parere del 22/04/2008 *in tema di modeste costruzioni civili*

<http://www.conaf.it/22042008-competenze-professionali>

- Parere del 02/04/2007 *in tema di competenza degli iscritti alla sottoscrizione di Relazioni tecnico-economiche da allegare alle domande di finanziamento agevolato per interventi a favore dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura*

<http://www.conaf.it/02042007-parere-tema-competenza-degli-iscritti-alla-sottoscrizione-relazioni-tecnico-economiche>

- Parere del 15/02/2007 - *Competenze Professionali in materia di progettazione e direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche*. Parere espresso dal servizio legale del CONAF a seguito dell'entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/9/05 in zona sismica

<http://www.conaf.it/15022007-competenze-professionali-materia-progettazione-direzione-lavori-costruzioni-rurali-zone-sis>

- Parere del 05/10/2006 - *Competenze Professionali Progettazione, direzione lavori, vigilanza e collaudo di costruzioni rurali attinenti ad industrie agrarie in cemento armato, di opere in genere caratterizzate da cemento armato, di costruzioni civili abitative in ambito urbano*

<http://www.conaf.it/05102006-competenze-professionali>

- Parere del 20/03/2006 *in tema di competenze professionali in materia di utilizzazioni boschive*. Si chiede se i professionisti con qualifica di Forestali iuniores, iscritti alla Sezione B del Vs. Albo, possano "redigere e sottoscrivere, quali unici firmatari, progetti di taglio boschivo"

<http://www.conaf.it/20032006-parere-tema-competenze-professionali-materia-utilizzazioni-boschive>

- Parere del 02/03/2006 - *Costruzioni rurali in zone sismiche. Competenza professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in tema di costruzioni rurali in zone sismiche*

<http://www.conaf.it/02032006-costruzioni-rurali-zone-sismiche>

- Parere del 30/01/2006 - *Progettazione e collaudo di opere agronomiche da parte di architetti. Competenza professionale degli Architetti in materia di progettazione e collaudo di opere agronomiche*

<http://www.conaf.it/30012006-progettazione-collaudo-opere-agronomiche-parte-architetti>

- Parere del 25/01/2006 - *Acque sotterranee per utenze agricole. Richiesta di parere sulla competenza professionale, alla sottoscrizione di atti tecnici finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione, alla ricerca ed alla concessione di utilizzazioni di acque sotterranee per utenza agricola*

<http://www.conaf.it/25012006-acque-sotterranee-utenze-agricole>

- Parere del 01/09/2002 - *Competenze Professionali. Progettazione di Parco urbano*

<http://www.conaf.it/01092002-competenze-professionali>

- Parere del 01/07/2002 - *Competenze Professionali. Progettazione di impianti elettrici in fabbricati rurali*

http://www.conaf.it/archivio_pareri?page=1



- Parere del 01/05/2002 - *Competenze Professionali. Progettazione e realizzazione di piccoli edifici industriali e residenziali*

<http://www.conaf.it/01052002-competenze-professionali>

- 01/03/2002 - *Competenze Professionali. Progettazione, realizzazione e direzione lavori nel settore edilizio*

<http://www.conaf.it/01032002-competenze-professionali>

- Parere del 01/02/2002 - *Competenze Professionali. Lavori ed opere pubbliche di difesa ambientale e ingegneria naturalistica*

<http://www.conaf.it/01022002-competenze-professionali>

10. GLI STANDARD PRESTAZIONALI

Gli standard prestazionali si inseriscono nel processo di qualificazione professionale della categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, attraverso la specificazione dei requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza delle prestazioni afferenti la figura del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale e la descrizione dei metodi di valutazione della conformità.

La rispondenza ai requisiti di qualità della prestazione inerenti il processo, la competenza ed i metodi di valutazione, il professionista nello svolgimento della prestazione professionale in modo da soddisfare le esigenze della committenza, considerando anche eventuali interessi di terzi, in ottemperanza al rispetto non soltanto dei valori etici e deontologici ma anche ambientali ed ecologici.

Ai fini della definizione degli standard di qualità per la qualificazione professionale è necessario dettare in maniera univoca i termini generali e le definizioni seguenti¹:

- *abilità*: Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;
- *competenza*: Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere risultati misurabili;
- *conoscenza*: Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio;
- *edilizia, urbanistica e ambiente*: Attività nelle discipline di conservazione e trasformazione del territorio e di realizzazione e gestione di edifici ed infrastrutture territoriali;
- *Dottore Agronomo e Dottore Forestale*: Soggetto iscritto all' Albo professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- *incarico*: Atto formale verbale o scritto con il quale un committente incarica il Dottore agronomo e il Dottore Forestale di svolgere una determinata prestazione professionale per la quale è pattuito un compenso;
- *prestazione professionale*: Attività di carattere prevalentemente intellettuale, svolta liberamente, in autonomia, con discrezionalità, scienza e coscienza, da un iscritto all' Albo professionale, il quale è tenuto ad osservare i doveri di indipendenza, lealtà e correttezza. Il rapporto professionale con la committenza, anche se assunto in forma collettiva, è di tipo fiduciario e personale (*intuitu personae*), e in quanto tale comporta la diretta responsabilità del professionista;

¹ Nella definizione dei termini qui di seguito elencati sono stati presi in considerazione lo *European Qualifications Framework*, nonché i riferimenti legislativi e le norme nazionali ed internazionali pertinenti. L'EQF è lo strumento di riferimento della Commissione Europea per comparare livelli di qualificazione di differenti sistemi di qualificazione. Vedere la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

- *professionalità*: Caratteristica della professione intesa come competenza qualificata e riconosciuta quale insieme di apparati teorici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive;
- *qualifica professionale*: Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a requisiti normativi definiti;
- *qualità*: Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti;
- *requisito*: Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente;
- *risultati dell'apprendimento*: Descrizione di ciò che un soggetto conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
- *valutazione della conformità*: Dimostrazione che requisiti specificati relativi ad un prodotto, processo, sistema, persona o organismo, sono soddisfatti.

Le specifiche elaborate nell'ambito degli standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali relative alle singole prestazioni professionali costituiscono lo standard di qualità di riferimento secondo cui svolgere le prestazioni professionali per una maggiore competitività della categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in ambito nazionale ed internazionale.

A tal fine, le specifiche descrivono l'insieme delle caratteristiche che definiscono il processo di cui si compone la prestazione in questione, i requisiti di conoscenza, abilità, competenza e capacità inerenti la figura del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, nonché il mantenimento degli stessi attraverso la formazione professionale continua. Sono inoltre descritti i relativi criteri di valutazione della conformità.

L'insieme delle caratteristiche riguardanti la prestazione professionale va individuato ed elaborato in modo da permettere di soddisfare i requisiti che possono provenire da diverse parti interessate nell'ambito della prestazione descritta dalle singole specifiche.

La rispondenza ai requisiti di qualità della prestazione supporta il professionista nello svolgimento dell'attività professionale in modo da soddisfare le richieste e le aspettative della committenza o delle altre parti interessate. Consente, inoltre, di rendere noto al committente il grado di complessità dell'incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri della prestazione.

La corretta applicazione delle singole specifiche e l'efficacia della loro implementazione presuppone che il loro utilizzo si collochi nell'ambito di un contratto che disciplina l'incarico, che, ancorché non obbligatorio, è utile e opportuno per meglio definire il rapporto committente/professionista. Le specifiche descrivono il processo a seguito dell'assunzione dell'incarico.

In Appendice si riporta uno schema tipo di scrittura privata per conferimento di incarico professionale. Lo schema tipo può essere integrato, modulato o modificato in funzione della prestazione professionale e degli accordi definiti con la committenza.

10.1 Compiti, competenze e valutazione

Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale è tenuto a rendere noto al committente il livello di complessità della prestazione professionale, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale è altresì tenuto all'archiviazione e alla conservazione dei documenti inerenti la prestazione professionale per il periodo stabilito da disposizioni cogenti e/o contrattuali, nel rispetto della legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali/sensibili.

Il Dottore Agronomo e il dottore Forestale deve disporre di una struttura organizzativa e della strumentazione adeguate allo svolgimento della prestazione professionale richiesta dal committente.

10.2 Descrizione del lavoro, servizio o processo

Le prestazioni professionali descritte nelle singole specifiche sono articolate attraverso l'individuazione dei compiti, dei requisiti di competenza e abilità, e della relativa valutazione della conformità.

A questo scopo, le prestazioni professionali sono descritte all'interno delle specifiche facendo riferimento ai concetti di processo, fase e compito per facilitare l'inquadramento logico delle singole attività ed individuarne il livello di complessità.

I concetti utilizzati sono da considerarsi definiti in questi termini:

- processo: sequenza logica e/o temporale di operazioni (fasi);
- fase (di processo): parte di un processo che è prevalentemente autonoma e articolata in uno o più compiti;
- compito: singola attività di una fase.

Ai fini di una migliore comprensione del processo che caratterizza la prestazione professionale, le specifiche illustrano il concetto di flusso, ovvero la sequenza delle fasi che rappresenta il procedimento:

1) *Definizione degli obiettivi*

Qualsiasi approccio razionale alla soluzione dei problemi presuppone la preventiva definizione degli obiettivi perseguibili sempre nel rispetto dei principi universali della professione codificati nella Carta Universale dell'Agronomo.

2) *Analisi del sistema*

Questo è il punto cruciale nel quale risiede la sostanza della professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale. L'analisi del sistema prevede una visione olistica del contesto in cui si intende operare: l'azione

del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale non è limitata alla soluzione del problema e neppure contestualizzata alla mera esecuzione dell'idea progettuale. L'azione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale si distingue dalle altre categorie per l'approfondimento progressivo del proprio lavoro che non è solo l'inserimento dell'opera umana in un contesto antropizzato ma anche l'impostazione futura di attività che incideranno sul paesaggio e sull'ambiente, per cui l'esecuzione della prestazione deve temperare la salvaguardia degli ecosistemi naturali, la tutela della storia degli ambienti e dei paesaggi.

Facendo l'esempio di una modesta opera come la realizzazione di un semplice muro di sostegno, se l'Ingegnere fa il calcolo del muro, l'Architetto lo inserisce in un contesto antropizzato, il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale oltre a questo valuta anche l'ecosistema naturale e le interferenze possibili. Quindi, mentre gli Ingegneri e gli Architetti si concentrano sulla mera realizzazione dell'opera affinché sia funzionale all'uso (il muro di sostegno realizzato ai lati della strada comunale è funzionale alla stabilità e alla circolazione delle macchine), i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali tengono conto non del solo aspetto esecutivo e funzionale ma anche dell'aspetto ambientale (impatto sull'ecosistema, interruzione dei corridoi ecologici, gestione futura degli ambiti agricoli). E' questo approccio che genera i nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

Va sottolineato che la progettazione va intesa non solo in campo edilizio, ma in qualsivoglia settore di attività che può anche non necessitare di opere strutturali (filieri produttive, progetti di valorizzazione dei prodotti tipici, definizione di procedure di certificazione, ecc.).

Anche le fasi successive non prescindono da questo tipo di orientamento professionale sempre tenendo conto dei principi etici che regolano la professione.

3) Formulazione dell'ipotesi progettuale

Questa fase è comune a tutte le prassi progettuali e consiste nella definizione di un ventaglio di opzioni di approccio alla soluzione del problema.

4) Scelta della soluzione progettuale

È il momento tipico della valutazione della prestazione professionale risultante dall'analisi comparativa delle varie opzioni possibili anche con l'analisi dei relativi costi sia economici che sociali ed ambientali.

5) Redazione e presentazione della soluzione progettuale

L'aspetto comunicativo è fondamentale per illustrare la scelta progettuale con adeguate motivazioni. La tecnica redazionale diventa un aspetto rilevante della professione rendendo comprensibili le scelte anche alla platea non tecnica.

6) Valutazione dei costi

Anche nel campo dei costi si apre una grande considerazione. Non si parla solo di costi economici ed esecutivi ma anche e soprattutto di impatto ambientale, di costi ambientali. La questione è sempre tener conto dell'aspetto non solo della fase esecutiva ma anche della futura gestione con riguardo sia alla tutela ambientale che al contenimento dei costi di qualsiasi natura (economici, sociali, ambientali, ecc.).

7) *Valutazione del contesto normativo*

Una parte importante dell'analisi deve tener conto degli aspetti normativi ed autorizzativi che nel contesto italiano assumono una rilevanza particolare e comportano notevole dispendio di energie operative nella sola fase di definizione del progetto.

8) *Controllo in corso d'opera*

Questa fase non è solo una direzione lavori. In questa fase si possono riscontrare problemi precedentemente non valutati e quindi il professionista deve avere la prontezza di adottare varianti di progetto non dimenticando mai l'ottica della tutela dell'ambiente e della visione olistica che deve caratterizzare l'opera del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale.

9) *Verifica del raggiungimento degli obiettivi*

La fase conclusiva della prestazione deve rivolgersi alla valutazione anche critica del proprio operato per una presa di coscienza della correttezza della prassi operativa adottata con la verifica degli obiettivi raggiunti sempre nel rispetto dei principi etici che sovrintendono la professione.

Le fasi del modello devono seguire una linea dialettica ed essere codificati attraverso gli standard prestazionali che costituiscono elemento base per la certificazione del professionista (Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 "*Valutazione della conformità. Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone*" che contiene principi e requisiti per organismi che certificano le persone a fronte di requisiti specifici e comprende l'elaborazione e il mantenimento di schemi di certificazione di persone).

Va sottolineato comunque che i contenuti sostanziali della prestazione possono essere codificati e descritti solamente nell'ambito professionale a prescindere dagli aspetti di certificazione che valutano la sola rispondenza a procedure operative e che vengono effettuati da organismi di certificazione.

10.3 Criteri e modalità di valutazione

Ai fini della corretta applicazione delle singole specifiche per le varie prestazioni professionali, è opportuno distinguere la modalità:

- di auto-valutazione (da parte del Dottore Agronomo) della conformità della propria prestazione rispetto ai contenuti della specifica di riferimento (audit di I parte);
- di valutazione della conformità della prestazione rispetto ai contenuti della Specifica di riferimento, svolta dal committente (audit di II parte);
- di valutazione della conformità della prestazione rispetto ai contenuti della specifica di riferimento, svolta da un ente terzo (audit di III parte), ossia che abbia i requisiti certificati in base al Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 "*Valutazione della conformità. Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone*".



10.4 Mantenimento e miglioramento delle competenze

Nel rispetto dell'obbligo previsto dalla vigente normativa e dal Regolamento sulla formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, il professionista è tenuto a garantire un continuo aggiornamento delle proprie conoscenze scientifiche per il corretto svolgimento della prestazione, anche a tutela della collettività.

APPENDICE - Schema tipo di scrittura privata per il conferimento di incarico professionale

Lo schema qui di seguito riportato può essere integrato, modulato o modificato in funzione della prestazione professionale e degli accordi definiti con la committenza.



CONTRATTO DI INCARICO PER PRESTAZIONI D' OPERA INTELLETTUALE

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in _____ tra il sottoscritto _____ nato a _____ residente a _____ in via _____ cod. fisc. _____ P.IVA _____ in qualità di _____, di seguito denominato "Committente"

e il

Dott. Agr. _____, di seguito indicato come "Professionista", con studio in _____ via _____ cod. fisc. _____ P.IVA _____ iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di _____ con n. _____

Premesso che:

- a) il Committente è proprietario/avente titolo di _____ sit___ nel Comune di _____ (___), località _____, via _____, costituit___ da _____ (terreno, fabbricato, _____) identificat___ catastalmente al fg. _____ con i mappali _____;
- b) il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente contratto non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti;
- c) il Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico professionale di cui al presente contratto alle condizioni di seguito riportate;
- d) il Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente contratto;
- e) l'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), recante disposizioni sulle professioni regolamentate riporta la seguente disposizione:
 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
 2. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1;

tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Natura ed oggetto dell'incarico

- a) Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico fiduciario per _____, codice parametro _____ come da D.M. 140/2011, codice competenza _____ (L. 3/76 come modificata



dalla L. 152/92 – art. 2 – comma 1 – lettera i).

b) L'incarico professionale prevede sinteticamente le seguenti prestazioni, come meglio descritte dettagliatamente nell'allegato A che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del presente contratto:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

...

Si intendono escluse dal presente contratto di incarico le prestazioni non precisate o descritte.

c) Tali prestazioni, ove richieste, dovranno essere riconosciute al professionista incaricato previa determinazione del relativo compenso ai sensi del successivo art. 3 e concordate con il Committente. Inoltre, qualora il Professionista sia chiamato dal Committente a sovrintendere, coordinare e verificare l'esecuzione di prestazioni professionali affidate da quest'ultimo a terzi al fine di garantire la coerenza finale del progetto, al Professionista dovrà essere riconosciuto un compenso integrativo di quello qui convenuto.

Art. 2 Documentazione da fornirsi da parte del committente

a) Il Committente è tenuto a fornire al Professionista, prima dell'espletamento dell'incarico, la seguente documentazione, della quale garantisce / non garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto:

1. _____

2. _____

3. _____

...

pari obbligo sussiste fino ad esaurimento della prestazione.

b) Il Committente garantisce la corretta veridicità di quanto descritto e fornito nella sopraindicata documentazione e se ne assume la piena responsabilità.

c) Il Committente garantisce al Professionista il libero accesso in campo ed il prelievo dei campioni utili allo svolgimento e all'accuratezza della prestazione ogni volta si manifesti la necessità.

Art. 4 Modalità di espletamento dell'incarico

a) Il Professionista svolgerà l'incarico attenendosi agli obiettivi tecnici ed economici definiti preventivamente con il Committente.

b) Il Professionista è tenuto a svolgere con competenza e diligenza l'incarico e ad eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dell'oggetto dell'incarico.

c) L'incarico verrà svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Committente.

d) Eventuali prestazioni specialistiche non comprese nel presente accordo potranno essere affidate a terzi con



incarico diretto da parte del Committente, con espressa esenzione del Professionista da qualsiasi responsabilità in merito.

e) Nello svolgimento dell'incarico il Professionista avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendessero necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni sopraindicate.

f) Negli elaborati inerenti l'incarico dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati e descritti, con chiara simbologia, tutti gli interventi oggetto di prestazione professionale.

g) Gli elaborati sopraelencati saranno presentati al Committente in n° ____ copie cartacee e in n° 1 copia su supporto informatico, se richiesta dal Committente, in formato di sola lettura (pdf, dwf ecc.). Eventuali copie aggiuntive richieste, anche su supporto informatico, dal Committente saranno imputate al costo.

Art. 5 Termini per l'espletamento dell'incarico

L'incarico così come descritto all'art. 1 verrà sviluppato e completato entro i seguenti termini, salvo cause di forza maggiore:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

...

La redazione di varianti (di cui al successivo art. 8) potrà comportare una modifica dei tempi contrattuali, la cui entità verrà determinata di comune accordo tra il Committente ed il Professionista incaricato.

Art. 6 Determinazione del compenso

a) L'onorario ed il rimborso delle spese per le prestazioni del Professionista indicate all'art. 1 e dettagliate nell'allegato A, determinati tenendo conto (come previsto dall'art. 9 D.L. n.1/2012 come convertito dalla Legge n. 27/2012) delle prestazioni tecniche da svolgere, del grado di complessità dell'opera da progettare/realizzare e nel rispetto della dignità della professione in relazione all'art. 2233 del Codice Civile, ammontano in via presuntiva a complessivi netti € _____ (diconsi Euro _____ /____) così distinti per le fasi principali in cui si articola l'incarico:

- per _____ € _____,____

- per _____ € _____,____

- per _____ € _____,____

- per _____ € _____,____

- per _____ € _____,____

- Totale onorario e spese (netti) € _____,____

A tali importi vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo EPAP pari al 2% e dall'IVA pari al 22 %, nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge



all'atto della fatturazione delle prestazioni.

b) I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico. Le eventuali anticipazioni per conto del Committente, esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72 e s.m.i. quali bolli e diritti vari, saranno rimborsate a parte, previa documentazione delle spese sostenute.

Art. 7 Liquidazione delle competenze

a) L'onorario e i compensi di cui all'art. 5 del presente contratto saranno corrisposti, previa presentazione di nota pro forma, come segue:

- acconto pari al ____% alla firma del presente contratto corrispondenti ad € _____;
- acconto pari al ____% alla presentazione del _____ pari ad € _____;
- acconto pari al ____% alla presentazione del _____ pari ad € _____;
- saldo entro ____ giorni dalla presentazione della nota finale di € _____;

b) Ogni singola prestazione sarà pagata dal Committente al compimento della stessa e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, cui seguirà regolare fattura che sarà emessa al momento del ricevimento del versamento ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i.

Art. 8 Varianti e revisione dell'accordo

a) Il Professionista è tenuto, nei limiti dell'incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati sopra descritti anche se questi fossero stati già ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della sottoscrizione del presente incarico.

b) Ove intervenissero esigenze, normative e/o atti amministrativi successivi alla sottoscrizione dell'incarico, tali da comportare variazioni nell'impostazione progettuale, il Professionista sarà tenuto ad introdurre le necessarie modifiche e /o integrazioni, ma avrà diritto al compenso, da convenire preliminarmente tra le parti, per le modifiche da apportare.

c) Nell'eventualità che, in corso di esecuzione della prestazione, il Committente ritenga necessario introdurre modifiche e/o aggiunte a quanto stabilito all'art. 1, il Professionista, previa definizione del relativo compenso integrativo, da perfezionarsi con nuove ulteriori pattuizioni contrattuali, sarà tenuto a modificare e/o redigere gli elaborati a tal fine richiesti.

d) Il presente incarico dovrà essere ridefinito, per quanto riguarda il compenso e le tempistiche previste, anche qualora si verifichi un ritardo superiore a _____ giorni nell'esecuzione dei lavori non imputabile al Professionista.

e) La ridefinizione dovrà essere stipulata per iscritto e sottoscritta dalle parti.

f) Ove le parti, nel termine di _____ giorni dalla richiesta avanzata da una di esse non raggiungano una pattuizione sulla revisione del presente accordo, esso si risolverà automaticamente e al Professionista dovrà essere corrisposto il compenso professionale e il rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di risoluzione con maggiorazione del 25%.

g) Nel periodo compreso tra la revisione dell'accordo e l'eventuale risoluzione, il Professionista eseguirà quanto strettamente necessario per evitare pregiudizio al Committente; il versamento del compenso professionale e delle



spese dovrà comunque essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, cui seguirà l'emissione di regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

Art. 9 Sospensione temporanea dell'incarico, recesso e risoluzione

a) Il Committente potrà, a propria discrezione e dandone comunicazione scritta al Professionista, richiedere la sospensione temporanea dell'esecuzione delle prestazioni. Nel caso, il Committente corrisponderà al Professionista, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sospensione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite sino alla data della sospensione previa emissione di relativa nota proforma, a cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

b) Salvo successivo diverso accordo tra le Parti, l'incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni tecniche per le quali il Committente non dia istruzione al Professionista di riprendere l'esecuzione entro _____ mesi dalla comunicazione di sospensione. In tal caso il Committente dovrà versare al Professionista, a saldo delle prestazioni eseguite, una cifra aggiuntiva pari al 25% (venticinqueper cento) sui compensi dovuti fino al momento della sospensione, da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, a cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento. È fatto espressamente salvo il diritto del Professionista al risarcimento degli eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione.

c) La sospensione comporterà l'automatica esenzione del Professionista da qualsiasi responsabilità per il periodo di efficacia della stessa.

d) Il Committente potrà recedere dal contratto, rimborsando al Professionista le spese sostenute e pagando il compenso per la prestazione. Nel caso in cui l'incarico professionale dovesse essere sospeso in via definitiva per cause non imputabili al Professionista incaricato, allo stesso verrà corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed onere accessorio, oltre al compenso in proporzione all'incarico eseguito, una maggiorazione del 25%, fatti salvi ulteriori maggiori importi derivanti da eventuali danni da esso subiti. Qualora vengano a mancare i presupposti per l'espletamento dell'incarico, il Professionista potrà recedere dall'incarico medesimo, dandone preventiva comunicazione al Committente; in tal caso non spetteranno al Professionista gli incrementi sull'onorario di cui ai commi precedenti, fatto salvo che il recesso dall'incarico avvenga per cause non imputabili al Professionista stesso.

Art. 10 Obblighi del committente

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui all'art. 6 del presente contratto, spettano al Professionista, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, pari al tasso BCE in vigore nel semestre in cui è maturato il credito maggiorato di 7 punti percentuali.

Art. 11 Copertura assicurativa

Il Professionista dichiara, in applicazione dell'art. 9 c. 4 della Legge n°27 del 24/03/2012, di essere assicurato per la responsabilità civile professionale, per eventuali danni provocati nell'esercizio della propria attività ovvero nell'espletamento dell'incarico conferito, con polizza contratta con la compagnia



_____ numero _____ scadenza _____, massimale per ogni sinistro euro _____.

Art. 13 Proprietà degli elaborati

- a) Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.
- b) Il Professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.
- c) Il Committente, potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del progettista.
- d) La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13 Definizione delle controversie

- a) In caso di contestazione sui compensi spettanti al Professionista nonché sulle prestazioni oggetto del presente contratto, se non risolta in via bonaria nel termine di _____ giorni, la stessa verrà sottoposta in funzione conciliativa all'Ordine professionale competente per iscrizione del Professionista. Tale parere sarà accettato da entrambe le parti.
- b) Tutte le ulteriori controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico che non si fossero potute definire in via bonaria e, comunque, previo espletamento delle modalità riportate alla lettera a) del presente articolo, nel termine di _____ giorni dalla mancata conciliazione, saranno deferite al Tribunale territorialmente competente.

Art. 14 Disposizioni finali

- a) Per quanto non esplicitamente riportato nel presente contratto si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi, dal codice deontologico dell'Ordine di appartenenza del Professionista, e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.
- b) Per quanto concerne l'incarico affidato, il Professionista elegge il proprio domicilio in _____.
- c) Si dà atto che il presente contratto sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso, con onere a carico del richiedente.
- d) Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della Privacy di



cui al D. Lgs. 163/2003 e s.m.i., autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali, eccetto quelli sensibili, per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture amministrative, fermo restando quanto previsto all'art. 14 circa la proprietà intellettuale.

e) Ogni deroga o modifica al presente contratto sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle parti.

f) Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale, intercorso tra le Parti avente ad oggetto le stesse attività di cui al contratto medesimo.

g) Le Parti danno atto che il presente contratto è stato negoziato e concluso in base a condizioni e ad un testo congiuntamente elaborati.

h) Il presente contratto è formato da n° _____ pagine e n° ____ allegat__ denominat__ allegato A, _____

Letto e firmato dalle parti per accettazione in ogni sua pagina.

IL COMMITTENTE

L PROFESSIONISTA

Il Professionista accettando l'incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono espressamente approvati i seguenti articoli del contratto di incarico: art. 3 (modalità di espletamento dell'incarico); art. 5 (determinazione del compenso); art. 9 (sospensione temporanea dell'incarico, recesso e risoluzione); art. 10 (obblighi del committente); art. 13 (definizione delle controversie).

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA

Approvazione ex art. 1341 e 1342 c.c..

Le Parti dichiarano di aver letto singolarmente e specificatamente gli articoli, clausole e pattuizioni del presente atto, ivi compresi gli allegati, e di approvare specificatamente: art. 3 (modalità di espletamento dell'incarico); art. 5 (determinazione del compenso); art. 9 (sospensione temporanea dell'incarico, recesso e risoluzione); art. 10 (obblighi del committente); art. 13 (definizione delle controversie).

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA



11. I PARAMETRI PRIVATI E PUBBLICI

La riforma delle professioni attuata negli ultimi anni con diversi provvedimenti legislativi e regolamentari non ha fatto altro che adeguare il sistema italiano ai principi comunitari di libera concorrenza e di libertà di circolazione delle persone e dei servizi. Già nel 2006 con la cosiddetta liberalizzazione “Bersani”, era stata tolta l’obbligatorietà delle tariffe minime per assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato ma ancora prima, tramite il Codice del consumo (dl 206/2005), ai consumatori venivano riconosciuti come fondamentali i diritti ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità.

Nel 2012 il Governo Monti con decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 concernente espressamente le professioni regolamentate, abrogava totalmente le tariffe professionali specificando che: il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’abrogazione delle tariffe ha comportato fin da subito non pochi problemi applicativi non solo al professionista ma anche alle pubbliche amministrazioni. Il sistema giudiziario già nelle more della conversione in legge del decreto ne aveva evidenziato le criticità poiché l’assenza di tariffe impediva la liquidazione giudiziale delle parcelle dei professionisti. Per ovviare al problema la legge di conversione ipotizzava un decreto ministeriale da emanarsi entro 120 giorni. In seguito un’ulteriore necessaria correzione normativa prevedeva un ennesimo decreto ministeriale per riavviare il mercato delle opere pubbliche bloccato per l’impossibilità di quantificare nei quadri economici i costi professionali della progettazione. Il legislatore, con i D.M. n. 140/2012 e n. 143/2013, si è limitato a stabilire i parametri a cui attenersi per quantificare, rispettivamente, i compensi da liquidare in sede giurisdizionale e i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria. I parametri riportano la quantificazione dei compensi tutti nel novero di quelli a percentuale in ossequio a quanto indicato dal sempre valido art. 2233 del Codice Civile che lega l’adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera ma di fatto limitandone la lettura ad una visione prettamente capitalistica ossia correlando il valore della prestazione alla sola dimensione economica. Il campo applicativo dei parametri è ben delimitato e specificato nei rispettivi decreti e va rifiutata una lettura superficiale che li sostituisce tout court alle abrogate tariffe. Al riguardo va sottolineato come il D.M. 140 conferisca al giudice, l’unico che li può legittimamente utilizzare, una amplissima discrezionalità di applicazione potendo aumentare o diminuire il compenso fino al 60% di quello

altrimenti liquidabile in funzione della natura dell'opera, del pregio della prestazione e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente nonché dall'eventuale urgenza della prestazione. Di contro l'assenza di prova del preventivo di massima previsto dal D.L. 1/2012 costituisce elemento di valutazione negativa del compenso.

Il D.M. 143 del 2013, impostato sulla Legge 109/94 ha dovuto essere rivisitato in occasione dell'emanazione del nuovo Codice Appalti, D.Lgs 50/2016, che integrava i servizi di ingegneria ed architettura estendendoli a tutti i servizi professionali.

Nella nuova formulazione del Codice sono state introdotte particolari novità che vedranno sviluppare in modo corretto i servizi agronomici, forestali, ambientali, paesaggistici e del verde. Una delle novità è quella dell'estensione dei servizi professionali, non più solo legati a quelli di architettura e ingegneria ma anche agli altri servizi tecnici (come peraltro definito nella legge delega) così come i concorsi progettazione nei diversi settori sopracitati. Si riporta il testo di cui all'art. 3 del dlgs 50/2016: *“servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici”*, i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art.3 della direttiva 2005/36/CE.

L'approvazione del D.M. del 17 giugno 2017, ha introdotto la riformulazione del D.M. 143/2013 mantenendo tutte le prestazioni professionali direttamente afferenti all'ambito operativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Vedi prestazioni professionali capitolo 9.2).

Nel correttivo del D.Lgs n. 50/2016 è interessante l'introduzione dell'obbligo del riferimento al decreto parametri per calcolare i compensi dei professionisti: le tabelle di calcolo degli importi a base delle gare di progettazione dovranno essere utilizzate dalle stazioni appaltanti nella definizione dei compensi a base di gara.

Il decreto correttivo al Codice Appalti introduce innanzitutto nuove tutele per i professionisti, stabilendo che questi devono essere pagati con riferimento al Decreto parametri (D.M. 17 giugno 2016). Questo vuol dire che i compensi dei professionisti dovranno essere calcolati in base a parametri certi e prefissati, eliminando il rischio dei pagamenti al ribasso.

Inoltre, le stazioni appaltanti devono pagare i professionisti anche se non ricevono i finanziamenti per l'opera progettata: eventuali clausole del contratto che subordinano il pagamento all'ottenimento delle risorse sono illegittime.

Per i servizi professionali il cui costo non fosse desumibile dalle tabelle allegate, il decreto ammette un compenso a vacanza reintroducendo il concetto di tariffa oraria.



ATTI CONSULTABILI

- Decreto Legge n. 01/2012, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetto decreto liberalizzazioni)

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/03/24/12A03524/sg>

- Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/22/012G0161/sg>

- Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 *Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria*

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/20/13G00187/sg>

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 *Codice dei contratti pubblici*

https://www.codiceappalti.it/documenti/CodiceAppalti.it_Ultimo_aggiornamento.pdf

- Decreto 17 giugno 2016 *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/27/16A05398/sg>

12. L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”*, all'Art. 3 comma e) stabilisce *“a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”*.

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 *“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”*, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 all'Art. 5 comma 2) precisa che l'assenza di assicurazione costituisce illecito disciplinare.

L'iscritto che esercita la professione, pertanto, è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile.

Il CONAF in attuazione dell'art. 5 del DPR 137/2012 ha emanato il Regolamento 1/2013 per la gestione dell'obbligo assicurativo professionale.

Ogni iscritto all'Albo che esercita l'attività professionale, come definita dall'art. 3 del Regolamento CONAF 1/2013, ha l'obbligo di stipulare un contratto assicurativo per i rischi professionali derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale eseguita.

L'obbligo assicurativo è in carico all'iscritto che deve stipulare una polizza idonea alla copertura dei rischi dell'attività professionale e, come previsto nell'art. 4 del Regolamento deve avere le seguenti caratteristiche:

- abbia come attività assicurata quella prevista e disciplinata dall'Ordinamento Professionale vigente;
- preveda la copertura di tutti i danni provocati ai terzi/clienti/consumatori nell'esercizio dell'attività professionale ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale;
- abbia massimale di copertura per ogni sinistro per anno, secondo la tabella A;
- si basi su valore e tipologie delle prestazioni professionali che identificano il rischio dell'assicurato, secondo la tabella B;
- preveda che la copertura sia valida con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i professionisti che cessino l'attività nel periodo di vigenza della polizza.

Particolari condizioni sono riservate per i giovani iscritti per i primi tre anni di iscrizione e sotto i 35 anni di età; per la maternità per tre anni; e paternità per un anno.

Sono previste tredici aree di attività professionali ove collocare le prestazioni professionali effettuate ed il loro fatturato medio: 1) rilievi topografici e catastali; 2) rilievi e studi botanici, agronomici, forestali,

ambientali e paesaggistici con restituzione cartografica; 3) valutazioni economiche, estimative di tipo monetario e non; 4) consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa - ricerche statistiche; 5) analisi, valutazione, certificazione dei prodotti agroalimentari e fitoiatrica; 6) progettazione edilizia, agrituristica, tecnologica ed infrastrutturale; 7) progettazione ambientale, forestale, naturalistica e paesaggistica; 8) pianificazione territoriale, rurale, forestale, ambientale, urbanistica e paesaggistica; 9) pianificazione aziendale e interaziendale; 10) monitoraggi ambientali, fitoiatrici, naturalistici e faunistici; 11) valutazioni ambientali, paesaggistiche e naturalistiche; 12) collaudi; 13) pianificazione, progettazione e gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Ogni iscritto deve accedere allo sportello assicurativo professionale (<http://www.conaf.it/sportello-assicurativo-professionale>). Colui che ha già stipulato un'assicurazione sul mercato libero si limiterà a dichiararlo inserendo i dati riferiti ai massimali della stessa e a dichiararne l'idoneità; l'iscritto che non si sia già assicurato e volesse aderire all'assicurazione collettiva, invece, dovrà valutare il proprio rischio individuale inserendo nel portale SIDAF il tipo, il numero ed il valore medio delle prestazioni eseguite per calcolare il VCR (Valore di Rischio) ed il VOP (Valore dell'Opera Ponderato). La somma di queste informazioni, oltre a individuare il rischio specifico di ogni singolo iscritto e quindi a quantificarne il premio assicurativo, serve anche nel complesso a valutare il rischio delle attività professionali dell'intera categoria considerato che si tratta di una polizza collettiva.

Le modalità di assicurazione ed ogni altra informazione utile sono rinvenibili sul sito del CONAF ai link sotto riportati.

All'Ordine territoriale compete la vigilanza sull'adempimento assicurativo degli iscritti che, per effetto dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 137/2012, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare in assenza di idonea assicurazione.

ATTI CONSULTABILI

- Regolamento di attuazione dell'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

http://www.conaf.it/sites/default/files/Regolamento%20Polizza%20Assicurativa%20RC%20Professionale%2010042013_0.pdf

- Circolari CONAF sull'obbligo assicurativo

<http://www.conaf.it/circolari-3>

13. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Il CONAF, già a partire dal 2009 ha approvato il primo Regolamento per la formazione professionale, consapevole dell'importanza della formazione professionale continua come uno dei presupposti fondamentali per la qualità della prestazione professionale. L'obbligo formativo è stato sancito dalla successiva riforma delle professioni nel 2012.

Con la riforma delle professioni regolamentate, stabilita con Legge 148 del 14 settembre 2011, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011, è stata introdotta tra l'altro la formazione obbligatoria quale strumento di miglioramento della qualità della prestazione.

L'art. 7 del D.P.R. 137 del 2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) prevede *“Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare”*.

Il CONAF con il Regolamento 3 del 2013 (Regolamento per la formazione professionale continua), approvato dal Ministero della Giustizia il 23 Ottobre 2013 PROT. 32067 e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 22 del Ministero della Giustizia il 30 Novembre 2013, definisce le modalità ed i criteri finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo da parte di tutti gli Iscritti all'Albo.

Il CONAF ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Regolamento 3 del 2013 indirizza e coordina lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione, mentre agli Ordini territoriali spetta il compito di predisporre il piano annuale della offerta formativa favorendo lo svolgimento gratuito della formazione professionale; alle Federazioni, invece, la promozione ed il coordinamento delle attività formative degli Ordini, l'attuazione dei piani formativi degli Ordini, la predisposizione e l'attuazione, anche in proprio, e/o su delega degli Ordini di un piano dell'offerta formativa. In attuazione dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 137 del 2012, il CONAF all'art. 7 del Regolamento 3 del 2013 stabilisce la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Università al fine del riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali ed universitari. In tal senso in data 3 luglio 2014 il CONAF ha rinnovato (la prima è stata stipulata nel 2009) una convenzione quadro con la Conferenza di Agraria al fine di promuovere l'integrazione tra formazione universitaria ed professionale, avviare i giovani alla professione e di facilitare l'orientamento e la progettazione per la ricerca professionale.

Specifiche convenzioni operative stabiliscono i rapporti con i diversi Atenei.

Ai Consigli degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e al Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale.

In ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare e arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale.

L'esercizio professionale degli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, stante la continua produzione normativa e l'inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impone la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. 137/12, oltre agli Ordini territoriali e le Federazioni regionali, possono svolgere attività formativa anche le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale definite Agenzie Formative.

13.1 Gli adempimenti dell'Ordine territoriale per la formazione professionale continua

L'Ordine, sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi degli iscritti, predispose il piano annuale dell'offerta formativa ai sensi dell'art 11 comma 2.1. a) del Reg 3/2013 del CONAF. L'Ordine può delegare la Federazione alla predisposizione del piano dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 11 comma 2.2.c) con delega scritta deliberata in consiglio dell'ordine. La federazione può altresì presentare un proprio piano dell'offerta formativa ai sensi dell'art 11 comma 2.2 c) In tutti i casi è necessario che il piano dell'offerta formativa sia condiviso con gli iscritti ed approvato in assemblea ordinaria; inoltre, le spese per l'attuazione del piano dell'offerta formativa, devono essere chiaramente desumibili dal bilancio dell'ordine e/o federazione poiché essi, ai sensi dell' art 11 comma 2.1.b) del Reg 3/2013 del CONAF *“favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale utilizzando risorse proprie e quelle eventualmente ottenibili da sovvenzioni erogate da enti pubblici e/o privati”*. I costi dell'attività formativa devono essere evidenti negli strumenti di diffusione degli eventi come evidenziato dalle linee guide ANAC.

Entro il 15 novembre di ogni anno l'ordine e/o la federazione presentano il piano dell'offerta formativa per l'anno successivo. Il Piano, da inserire sul Sistema informativo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, si compone di una parte generale che evidenzia la analisi dei fabbisogni, le strategie e gli obiettivi, la organizzazione e la priorità degli eventi e di una parte specifica che si compone di pacchetti di crediti formativi professionali per i diversi settori disciplinari professionali, che verranno successivamente utilizzati

per lo sviluppo di una o più tipologie di attività formative (seminari, corsi di formazione, convegni, corsi di aggiornamento ecc...).

L'agenzia formativa, che ai sensi dell'art 6 comma 1 del Regolamento, può svolgere attività formativa ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali, presenta un piano dell'offerta formativa entro il 15 novembre di ogni anno, sulla base del tipo di accreditamento e per i Settori Disciplinari Professionali per cui è stato autorizzata ad erogare formazione.

Il Piano, presentato attraverso il Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (SIDAF), a cui l'agenzia accede in una sezione specifica, è composto da una parte generale che evidenzia la analisi dei fabbisogni, le strategie e gli obiettivi, la organizzazione e la priorità degli eventi e di una parte specifica che si compone di pacchetti di crediti formativi professionali per i diversi settori disciplinari professionali, che verranno successivamente utilizzati per lo sviluppo di una o più tipologie di attività formative (seminari, corsi di formazione, convegni, corsi di aggiornamento ecc...).

13.2 Gli obblighi formativi per gli iscritti

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo ogni iscritto deve conseguire ogni triennio almeno 9 CFP (crediti formativi professionali) di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. Ogni CFP equivale a 8 ore di attività formativa. Le attività formative riconosciute sono le seguenti:

- a) corsi di formazione ed aggiornamento;
- b) dottorati di ricerca;
- c) corsi universitari, di specializzazione, di perfezionamento e master universitari;
- d) congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio;
- e) visite tecniche e viaggi di studio;

possono essere riconosciuti come CFP anche docenze, partecipazioni a commissioni tecniche, relazioni o lezioni, articoli scientifici o tecnico - professionali pubblicati.

I CFP riconosciuti ad ogni iscritto sono computati dal sistema informatico SIDAF che segnala agli ordini territoriali e agli iscritti stessi la regolarità formativa.

Sono esonerati dall'obbligo formativo coloro che pur essendo iscritti non esercitano l'attività professionale e parzialmente nei casi previsti dall'Art. 15 del Regolamento 3/2013 (maternità, infortunio, ecc...).



ATTI CONSULTABILI

- Regolamento CONAF 3/2013 per la formazione professionale continua

<http://www.conaf.it/sites/default/files/Regolamento%20CONAF%203->

[2013_Regolamento%20per%20la%20formazione%20professionale%20continua.pdf](http://www.conaf.it/sites/default/files/Regolamento%20per%20la%20formazione%20professionale%20continua.pdf)

- Linee guida per l'applicazione del regolamento per la formazione professionale continua (Art. 9 comma 2, lettera D del Reg. 3/2013)

http://www.conaf.it/sites/default/files/All_delibera_n_114_Linee_Guida_Formazione.pdf

- Circolari e Delibere CONAF sulla formazione professionale continua

<http://www.conaf.it/circolari-2>

14. IL SISTEMA INFORMATIVO DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

L'iscritto ha la possibilità di accedere al proprio fascicolo personale dove sono presenti tutti i dati relativi alla persona. Il sistema informativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (SIDAF) è presente al seguente indirizzo: www.conafonline.it.

Per accedere l'iscritto deve inserire le proprie credenziali (codice fiscale e password fornita dal CONAF).

Nel SIDAF sono contenuti tutti i dati relativi al fascicolo professionale dell'iscritto: dispositivi di firma digitale, anagrafici e iscrizione EPAP, iscrizione all'albo, residenziali e contatti, studio, altre informazioni (laurea ed abilitazione). Altro campo è dedicato all'assicurazione: l'iscritto in questa sezione può verificare i dati della propria polizza professionale (nel caso in cui abbia aderito a quella collettiva CONAF) o validare quella stipulata con altre compagnie. In questa sezione, inoltre, l'iscritto, selezionando l'opzione può richiedere l'adesione o il rinnovo alla polizza collettiva. Nel caso in cui si tratti del primo anno di attività bisogna compilare semplicemente il capitolo di entrata attinente all'attività che il professionista andrà a svolgere limitandosi a mantenersi nelle fascia che più si avvicina al proprio obiettivo.

Dal secondo anno in poi, si dovranno prendere i dati dell'ultima dichiarazione inviata all'Agenzia delle Entrate. In entrambe i casi, è obbligatorio rispondere alla domanda “*Dati di adesione alla polizza collettiva*” per poter aderire alla polizza.

Altra area presente sul SIDAF è quella della formazione professionale.

In quest'area sono presenti diversi sottomenù a seconda di quello che si vuole comunicare o verificare:

- Riepilogo Crediti formativi → in questa schermata si possono vedere tutti i crediti accumulati e divisi per periodo;
- Iscrizione eventi → in questa sezione l'iscritto si può prenotare agli eventi del catalogo formativo;
- Eventi prenotati → in questa sezione è possibile verificare le prenotazioni agli eventi;
- Domanda riconoscimento attività formative → per richiedere l'accREDITamento di eventi o attività extra catalogo formativo, l'iscritto deve trasmettere il programma dell'evento e l'attestato di partecipazione via mail o direttamente in sede e, contemporaneamente, compilare la domanda di riconoscimento di attività formative;
- Domanda esonero attività formative → dall'implementazione di questa procedura (seguirà anche il caricamento della scansione di eventuali documenti da allegare alla richiesta), sarà necessario compilare il form on line.

ATTI CONSULTABILI

- IL MANUALE UTENTE DELL'ISCRITTO AL SIDAF PROPOSTO DALL'ORDINE DI PISTOIA
<http://ordinepistoia.conaf.it/sites/ordinepistoia.conaf.it/files/MANUALE%20ISCRITTO%20SIDAF.pdf>

15. IL QUADRO SINOTTICO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI TRA LE ALTRE PROFESSIONI

15.1 Premessa

Per quanto riguarda il significato pratico delle competenze professionali, il Consiglio di Stato – Sez. II del 29.01.1997, ha ribadito che “*se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L’istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di “privativa” per lo svolgimento delle attività tipizzate.*”

In tal senso, è opportuno definire in maniera inequivoca il quadro sinottico delle competenze professionali del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale tra le altre professioni anche come utile riferimento ai professionisti che ricoprono ruoli dirigenziali nell’ente pubblico, i quali hanno la responsabilità di esprimere pareri e di approvare progetti e documenti redatti da tecnici di diversa formazione ed iscritti a differenti albi o collegi.

Il rispetto delle competenze professionali, fra cui quelle in materia forestale sono competenze esclusive di Dottori Agronomi e Dottori Forestali, è di fondamentale importanza, sia perché imposto dalle vigenti leggi, sia perché rappresenta un elemento indispensabile per la validità delle istruttorie delle pratiche e per la legittimità delle autorizzazioni e permessi di costruire, nonché dei finanziamenti pubblici che possono essere accordati sulla base della documentazione tecnica sottoposta all’approvazione degli Enti competenti.

E’ superfluo evidenziare come l’approvazione di un progetto o di una relazione, così come l’erogazione di un finanziamento pubblico, sulla base di documentazione non sottoscritta da un tecnico abilitato e competente nella specifica materia, siano atti palesemente illegittimi ed in grado di inficiare l’intero iter burocratico della pratica.

15.2 Ordinamenti professionali e quadro normativo delle competenze

Categoria professionale	Riferimento normativo competenze dei professionisti di area tecnica		
Dottori Agronomi e Dottori Forestali	Sezione A Dottore Agronomo e Dottore Forestale	Sezione B Agronomo e Forestale Iunior	Sezione B Biotecnologo Agrario
	<ul style="list-style-type: none"> • Legge 7 gennaio 1976 n. 3 modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 – Art. 2 • D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 – 	<ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 – Art. 11, commi 1, 2, 3 e 4 	<ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961

www.conaf.it – centrostudi@conaf.it



	Art. 11, commi 1, 2, 3 e 4		
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori	<i>Sezione A</i> <i>Architetto – Pianificatore Territoriale – Paesaggista – Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali</i>	<i>Sezione B</i> <i>Architetto Iunior e Pianificatore Iunior</i>	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Settore Architettura: R.D. 23 Ottobre 1925 n. 2537 – Art. 52 • Settore Pianificazione territoriale: DPR 5 Giugno 2001 n. 328 – Art. 16, comma 2 • Settore Paesaggistica: DPR 5 Giugno 2001 n. 328 – Art. 16, comma 3 • Settore Conservazione dei beni architettonici ed ambientali: DPR 5 Giugno 2001 n. 328 – Art. 16, comma 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Settore Architettura: DPR 5 Giugno 2001 n. 328 – Art. 16, comma 5, lettera a) • Settore Pianificazione: DPR 5 Giugno 2001 n. 328 – Art. 16, comma 5, lettera b) 	-
Biologi	<i>Sezione A</i> <i>Biologo</i>	<i>Sezione B</i> <i>Biologo Iunior</i>	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Legge 24 Maggio 1967 n. 396 – Art. 3 • D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 – Art. 31, comma 1 	D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 – Art. 31, comma 2	-
Chimici	<i>Sezione A</i> <i>Chimico</i>	<i>Sezione B</i> <i>Chimico Iunior</i>	-
	D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 – Art. 36, commi 1 e 2	D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 – Art. 36, comma 2	-
Geologi	<i>Sezione A</i> <i>Geologo</i>	<i>Sezione B</i> <i>Geologo Iunior</i>	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Legge 3 Febbraio 1963, n. 112 – Art. 3 • D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 – Art. 41, commi 1 e 2 	D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 – Art. 41, comma 2	-
Ingegneri	<i>Sezione A</i> <i>Ingegnere Civile e Ambientale – Ingegnere Industriale – Ingegnere</i>	<i>Sezione B</i> <i>Ingegnere Civile e Ambientale Iunior – Ingegnere Industriale</i>	-

	<i>dell'informazione</i>	<i>Iunior – Ingegnere dell'informazione Iunior</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> • R.D. 23 Ottobre 1935 n. 2537 – Artt. 51 e 52 • Settore Civile e Ambientale: D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 – Art. 46, comma 1, lettera a) • Settore Industriale: D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 – Art. 46, comma 1, lettera b) • Settore dell'Informazione: D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 – Art. 46, comma 1, lettera c) 	<ul style="list-style-type: none"> • Settore Industriale: D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 – Art. 46, comma 3, lettera b) • Settore dell'Informazione: D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 – Art. 46, comma 3, lettera c) 	
Periti Agrari	Legge 28 marzo 1968 n. 434 modificata ed integrata dalla Legge 21 febbraio 1991 n.54 – Art. 2		
Periti Industriali	R.D.L. 11 febbraio 1929 n. 275 – Art. 16		
Geometri	R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 – Art. 16		
Agrotecnici	<ul style="list-style-type: none"> • Legge 6 giugno 1986 n. 251 modificata ed integrata dalla Legge 5 marzo 1991 n. 91 e dalla Legge 25 febbraio 2008 n. 31 – Art. 26 comma 7 ter e dalla Legge 31/2007 – Art. 26, comma 7 • Legge 4 agosto 2017 n. 124 - Art. 1 comma 151 		

15.3 Sentenze ed altri riferimenti di legge

15.3.1 Decisione n. 915/1996 del Consiglio di Stato

Secondo la decisione n. 915/1996 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), la competenza dei Periti Agrari in materia boschiva è limitata: *“alla gestione, stima, consulenza ed altre voci della tariffa dei boschi, purchè inseriti, da soli (se di superficie ristretta) o insieme ad altre colture, in un'azienda agraria di dimensioni piccoli o anche medie (presumibilmente di 10- 15 Ha) in funzione non ambientale, ma solo produttiva e nei limii in cui la coltivazione di bosco, per il tipo di piantagione o per la combinazione delle essenze non presenti difficoltà insostenibili per la coltura astrattamente ai periti medesimi, in base alle cognizioni apprese in ambiente scolastico.”*

15.3.2 Parere del Consiglio di Stato in data 29/01/1997

Secondo il parere del Consiglio di Stato in data 29/01/1997: *“va preliminarmente osservato come la pianificazione urbanistica rientri nella categoria di lavoro intellettuale svolto in vai autonoma e quindi in forma professionale. Il punto di partenza per la ricostruzione da operare, è pertanto, l'art. 2229 c.c., ai sensi*

del quale la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Da tale rilievo si ricavano due conseguenze: da un lato emerge che non per tutte le professioni intellettuali è prevista l'istituzione di appositi albi (e quindi esiste una serie di professioni intellettuali e libere, cioè non tipizzate legislativamente); dall'altro, ne deriva, che se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta soltanto dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L'istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di "privativa" per lo svolgimento delle attività tipizzate. Da ciò discende allora, che il discrimine tra attività libera ed attività riservata agli iscritti non può essere rinvenuto nella disciplina degli stessi albi professionali.

Ciò posto, va esaminato il regolamento n.2537 del 1925, cui la l.n. 1395 del 1923 demanda di determinare l'oggetto della professione di ingegnere e di architetto. In esso non si rinviene alcun riferimento all'attività di pianificazione urbanistica. Si potrebbe, tuttavia, sostenere – come fanno i ricorrenti ordini professionali – che la riserva di attività pianificatoria riposi, piuttosto, sul disposto dell'art.5, 1° comma, lett.e), l.n. 143/49, con cui viene approvata la tariffa professionale degli onorari per le professioni di ingegnere e di architetto. Tale asserzione non è condivisibile ad avviso di questo Consiglio di Stato ponendosi, tra l'altro, in contrasto anche con una pronunzia della Corte Costituzionale (la n. 345/95), che ha espressamente affermato che compito della tariffa professionale non è quella di definire le competenze dei singoli professionisti, ma sono quello di stabilire il compenso che essi possono chiedere per la loro attività.

Sotto un terzo profilo, appare necessario verificare se la competenza in questione sia attribuita in via esclusiva a ingegneri ed architetti da altra normativa, estranea alla disciplina delle professioni. Ma anche tale indagine sembra alla Sezione condurre ad un esito negativo: difatti, le disposizioni della legge urbanistica cui si potrebbe in qualche modo far riferimento (art.8 ed art. 41-bis l.n. n.1150/42) fanno generico riferimento a „progettisti" e „professionisti", ma senza individuare in alcun modo figure soggettive specifiche.

Nè può valere e risolvere la questione il contenuto di una spesso richiamata circolare del Ministero dei lavori pubblici (la n.2495 del 7 luglio 1957), che fa espresso riferimento ad „elaborati di progetto debitamente firmati da un ingegnere o da un architetto": essa resta comunque un atto amministrativo interno che non può, da solo, costituire la base di una competenza esclusiva con effetti erga omnes."

15.3.3 Sentenza n. 7413/2014 del T.A.R. per il Lazio

Secondo la sentenza n. 7413/2014, del T.A.R. per il Lazio, che si pronuncia su un ricorso del Collegio dei Geometri avente per oggetto le competenze in materia boschiva: "Può, quindi, affermarsi (...omissis..) che i dottori agronomi e forestali siano titolari nella materia de qua di una competenza esclusiva, circostanza della quale è risultato avvertito il Ministero della Giustizia, che, nel parere reso, ha chiaramente espresso tale convincimento. Infondato è anche l'ultimo motivo di doglianza, il con il quale Consiglio ricorrente, pur

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961

www.conaf.it – centrostudi@conaf.it



ammettendo l'incompetenza categoria della rappresentata a redigere progetti di imboscamento ex novo, assume che i provvedimenti impugnati non avrebbero della tenuto Conto summa divisio fra questi ultimi ed i semplici progetti opere di relativi alle miglioramento delle superfici già boscate, da realizzare con la Predisposizione di frangivento, fasce tagliafuoco, punti strade d'acqua e forestali. Per questi ultimi afferma l'indebita pretermissione dei geometri dall' attività di progettazione. Il vizio formale non sussiste, in quanto sia la deliberazione giuntale impugnata, sia gli atti applicativi, come pure il parere reso dal , Ministero della Giustizia, recano l'indicazione tanto dei progetti di 12 , imboscamento ex novo quanto di quelli di semplice miglioramento delle superfici esistenti. Deve osservarsi, però, che la portata sicuramente inferiore di quest'ultimo tipo di opere non modifica minimamente la conclusione in punto di competenza a redigere i relativi progetti, che si fonda sulla disciplina riveniente dall'art. 16 del R.D. n. 274/29, che inficia in radice la tesi esposta da Parte ricorrente, negando ogni ambito di operatività ai geometri in tema di progettazione boschiva.”

15.3.4 Sentenza n. 43/2013 del T.A.R. per la Sardegna

La sentenza n. 43/2013 è riferita alle opere di ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi, articolate nelle azioni di “*interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi*” e di “*microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione all’erosione e al dissesto*”.

Secondo tale sentenza: “*Nessuna delle tipologie di intervento, appena richiamate, trova riscontro nelle norme di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), come modificata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91 (...). Si deve conseguente concludere che le competenze degli agrotecnici non comprendono né la redazione di progetti di ingegneria naturalistica (...); né la predisposizione o elaborazione di interventi che presuppongano la specifica professionalità formatasi nell’ambito della scienza agraria, dell’agronomia, dell’estimo rurale.*”

15.3.5 Sentenza n. 44/2013 del T.A.R. per la Sardegna

La sentenza n. 44/2013 è riferita alle opere relative al settore forestale per il quale è riconosciuta ai Periti Agrari una competenza limitata con specifico riferimento alla dimensione aziendale e alla tipologia di intervento. Secondo tale sentenza, esaminando il quadro normativo delle competenze dei Periti Agrarie dei Dottori Agronomie e dei Dottori Forestali: “*i due enunciati normativi finiscono per coincidere con riguardo alle attività di progettazione di opere di trasformazione e di miglioramento fondiario; quando queste attività professionali siano eseguite in medie aziende*”.

Come già deciso dal Consiglio di Stato con decisione n. 915/1996, infatti, “*la competenza in materia di boschi rimane per i periti limitata alla gestione, stima, consulenza ed altre voci della tariffa dei boschi,*

purchè inseriti, da soli (se di superficie ristretta) o insieme ad altre colture, in un'azienda agraria di dimensioni piccoli o anche medie (presumibilmente di 10- 15 Ha) in funzione non ambientale, ma solo produttiva e nei limii in cui la coltivazione di bosco, per il tipo di piantagione o per la combinazione delle essenze non presenti difficoltà insostenibili per la coltura astrattamente ai periti medesimi, in base alle cognizioni apprese in ambiente scolastico.”

In sostanza, la competenza in materia di progettazione di miglioramenti boschivi e di miglioramenti fondiari nelle aziende di superficie superiore a 15 Ha è competenza esclusiva del Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

15.3.6 Sentenza n. 90/1998 della Pretura di Isernia

Secondo la sentenza n. 90/1998, della Pretura di Isernia, rientra fra le competenze di Dottori Agronomi e Dottori Forestali anche: “(*...omissis...*) *il progetto di massima (“architettonico”, n.d.s.) di una costruzione civile del volume complessivo di circa mc 6500, con strutture portanti in cemento armato, utilizzando soluzioni tecniche di estrema semplicità e schematicità, costituenti espressioni di cognizioni di base in materia edilizia la cui conoscenza è richiesta per l'accesso alla professione di geometra e di dottore agronomo (...omissis...)*”.

15.3.7 Sentenza n. 25/2009 del T.A.R. per la Valle d'Aosta

La sentenza del TAR della Valle d'Aosta ha chiarito definitivamente come le competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali non siano limitate all'ambiente rurale, ma spazino anche in ambito urbano e nei rapporti tra città e campagna e riguardano la pianificazione del territorio inteso in senso lato, così come ben definito dal nostro ordinamento professionale.

La sentenza del T.A.R. della Valle d'Aosta si è espresso circa un ricorso promosso da alcuni condomini della località Breuil-Cervinia nel comune di Valtourneche (AO) contro il Comune e la Regione Valle d'Aosta per ottenere l'annullamento dello studio di variante per la delimitazione delle aree soggette al rischio di valanghe o slavine studio affidato ad un Dottore Forestale di Aosta. In particolare i ricorrenti sostenevano che le competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali elencate dal comma 1 dell'art. 2 della legge 3 del 1976 erano circoscritte al solo ambito rurale, da qui il fatto che l'attribuire l'incarico di studio dei fenomeni valanghivi ad un Dottore Forestale era ritenuto illegittimo, insieme al fatto che la sentenza non aveva tenuto conto delle competenze dei geologi in materia di valanghe. Infine, visto il tipo di studio da redigere, il ricorso sosteneva che l'incarico avrebbe dovuto esser affidato ad un ingegnere, ritenuto unico professionista competente in materia. Il T.A.R. Valle d'Aosta ha escluso la fondatezza di tutte le argomentazioni portate dai ricorrenti, evidenziando la legge 3/1976 non da adito ad alcun dubbio: il legislatore indica chiaramente che le

competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali si esplicano non solo nell'ambiente rurale ma in qualsiasi contesto in cui ambiente rurale e ambiente urbano interagiscono tra loro, si applicano a studi settoriali riguardanti l'assetto territoriale e la difesa del suolo e non pregiudicano le competenze di altre categorie di professionisti quali i geologi e gli ingegneri.

“Nessuna norma attribuisce competenza specifica esclusiva a una categoria di professionisti sullo studio dei fenomeni valanghivi...l'articolo 2 della legge n. 3 del 1976 in più punti attribuisce al dottore forestale funzioni di studio e progettazione riguardanti l'assetto territoriale e la difesa del suolo”.

15.3.8 Sentenza n. 4558/2013 del T.A.R. per la Campania

Il Consiglio di Stato, si è pronunciato dichiarando illegittimità avverso il provvedimento con il quale il Comune di Benevento ha rigettato la domanda avente ad oggetto il “rilascio di un titolo edilizio” per la costruzione di un frantoio oleario, richiesto da una cooperativa.

Ai sensi dell' articolo 2 lett. d) della legge 7 gennaio 1976 n. 3 recante il ” *Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale*” si stabilisce che: *“...lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,(2) nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici”.*

Quindi, nel caso di specie è possibile ricondurre alla relativa competenza professionale, di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale, anche *“la progettazione... ed il collaudo dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali”*, in quanto la prestazione professionale, relativamente alle industrie, tra le quali devono essere, annoverate le “industrie agrarie” e, quindi, il complesso in questione, essendo indubitabile che nella disposizione medesima il termine “industria” è sempre usato nel senso tecnico-giuridico di attività diretta alla produzione di beni o di servizi di cui all'art. 2195, n. 1 c. c. e che l'opera in questione è per l'appunto relativa ad industria agraria.

E solo qualora il progetto eventualmente fuoriesca dai caratteri propri della semplice edilizia e richiede, ad esempio, opere di *“conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare la incolumità delle persone”*, la competenza professionale spetta inderogabilmente, ai sensi del tuttora vigente art. 1, primo comma, del R.D.L. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e agli architetti iscritti ai relativi albi, *“nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923 n. 1395 e del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, sull' esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto, e delle successive modificazioni”.*

15.4 Tabella sintetica

La tabella di seguito riportata rappresenta un ausilio per la migliore individuazione delle competenze professionali di Dottori Agronomi e Dottori Forestali, anche con riferimento alle competenze delle altre categorie tecniche.

Nelle prime due colonne sono riportate in modo sintetico le competenze professionali di cui alla Legge 152/1992, articolo 2, con riferimento alle lettere che individuano i diversi paragrafi dello stesso articolo 2, mentre nelle colonne seguenti sono evidenziati i casi in cui le competenze di Dottori Agronomi e Dottori Forestali sono comuni anche ad altre categorie professionali, secondo i rispettivi ordinamenti.

Legge 12 febbraio 1992, articolo 2	Competenze professionali di Dottori Agronomi e Dottori Forestali secondo la Legge 12 febbraio 1992, n. 152, articolo 2	Dottori Agronomi e Dottori Forestali Sezione A	Architetti - Sezione A Settore Architettura	Architetti - Sezione A Settore Pianificazione Territoriale	Architetti - Sezione A Settore Paesaggistica	Biologi Sezione A	Geologi Sezione A	Ingegneri - Sezione A Settore Ingegneria Civile e Ambientale	Periti Agrari	Periti Industriali	Geometri	Agrotecnici
a	Direzione e amministrazione di imprese agrarie, zootecniche e forestali, senza limiti di dimensione aziendale	X										
a	Direzione e amministrazione di imprese agrarie, zootecniche e forestali, nei limiti delle piccole e medie aziende (fino a 15 Ha)	X							X			X
b	Opere di miglioramento fondiario	X							X			X
b	Opere di bonifica, sistemazione idraulica e forestale, utilizzazione e regimazione delle acque	X						X				
c	Rimboschimenti, utilizzazioni ed assestamento forestale	X*							X*			
c	Piste da sci ed attrezzature connesse	X						X				



d	Costruzioni rurali di qualsiasi tipo, e costruzioni attinenti alle industrie agrarie e forestali	X						X				
d	Costruzioni rurali con struttura in muratura ordinaria (anche per uso agrituristico)	X						X	X		X	
d	Invasi artificiale che non rientrano nella competenza del Servizio Dighe del Ministero LL.PP.	X						X				
cc	Modeste costruzioni civili	X	X					X		X	X	
e	Estimo in generale	X						X			X	
e	Estimo, limitatamente alle costruzioni civili	X	X					X			X	
f	Bilanci, contabilità ed amministrazione di aziende agricole, senza limiti di dimensione aziendale	X										
f	Bilanci, contabilità ed amministrazione di aziende agricole, nei limiti delle piccole e medie aziende (fino a 15 Ha)	X										X
f	Funzioni puramente contabili e amministrative, nei limiti delle piccole e medie aziende (fino a 15 Ha)	X							X		X	X
h	Meccanizzazione agraria e forestale, sperimentazione e controllo	X										
i	Coltivazione delle piante e difesa fitoiatrica	X							X			
i	Allevamento e alimentazione degli animali	X							X			
l	Piani di coltivazione di torbiere e cave a cielo aperto	X					X	X				
l-z	Progetti di recupero di cave, torbiere, discariche ed ambienti naturali	X										



l-z	Progetti di recupero di cave, torbiere, discariche ed ambienti naturali, esclusi gli aspetti vegetazionali	X					X						
m	Lavori topografici, cartografici e catastali (catasto terreni e fabbricati)	X	X					X	X			X	
n	Valutazione e liquidazione degli usi civici	X							X				X
o	Analisi fisico-chimiche-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e l'interpretazione delle stesse	X											
p	Statistica, ricerche di mercato e marketing	X											X
q	Studi di assetto territoriale, piani zonali e urbanistici	X		X				X					
q	Piani paesaggistici	X			X								
q	Redazione nei piani regolatori di studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale	X											
r	Pianificazione territoriale, piani ecologici per la tutela dell'ambiente e successivo monitoraggio, piani ecologici e rilevamento del patrimonio agricolo e forestale	X											
r	Valutazione di impatto ambientale	X		X				X					
r	Valutazione di impatto ambientale, limitatamente agli aspetti biologici	X				X							
s	Valutazione delle risorse idriche e loro utilizzo, sia irriguo che civile	X						X					
t	Progettazione e direzione di piani agrituristici e di acquacoltura, senza limiti di dimensione aziendale	X											



t	Progettazione e direzione piani agrituristici e di acquacoltura, nei limiti delle piccole e medie aziende (fino a 15 Ha)	X								X			X
a-b-t	Pianificazione plurennale delle attività delle aziende agricole, senza limiti di dimensione aziendale	X											
a-b-t	Pianificazione plurennale delle attività delle aziende agricole, nei limiti delle piccole e medie aziende (fino a 15 Ha)	X								X			X
v	Verde pubblico, anche sportivo e verde privato	X											
v	Parchi naturali, urbani ed extraurbani	X								X			
v	Giardini ed opere a verde in generale	X								X			X
v	Parchi e giardini, ad esclusione della parte vegetazionale	X			X					X			
cc	Competenze di cui all'art.1 del RD 2229 ed agli artt. 1 e 2 della L n. 1086/1971, nei limiti della modesta entità	X	X						X		X	X	

* Le competenze in materia forestale sono competenze esclusive di Dottori Agronomi e Dottori Forestali, giusta la decisione n. 915/1996 del Consiglio di Stato, che conferma la sentenza n. 7413/2004 del T.A.R. per il Lazio, con possibilità per i Periti Agrari di occuparsi della "gestione, stima, consulenza ed altre voci della tariffa dei boschi, purchè inseriti, da soli (se di superficie ristretta) o insieme ad altre colture, in un'azienda agraria di dimensioni piccoli o anche medie (presumibilmente di 10- 15 Ha) in funzione non ambientale, ma solo produttiva e nei limiti in cui la coltivazione di bosco, per il tipo di piantagione o per la combinazione delle essenze non presenti difficoltà insostenibili per la coltura astrattamente ai periti medesimi, in base alle cognizioni apprese in ambiente scolastico"